

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

383° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 22
2 ^a - Giustizia	» 53
3 ^a - Affari esteri	» 58
5 ^a - Bilancio	» 61
6 ^a - Finanze e tesoro	» 64
7 ^a - Istruzione	» 71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 86
10 ^a - Industria	» 92
11 ^a - Lavoro	» 102
12 ^a - Igiene e sanità	» 109
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 113

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 12
7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria)	» 14
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 18

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) - Camera	<i>Pag.</i> 123
4 ^a (Difesa) Senato e IV (Difesa) Camera	» 124

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	5
--	------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	126
Mafia	»	133
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	134
Sul ciclo dei rifiuti	»	140
Riforma amministrativa	»	142
Mitrokhin	»	155

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	156
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	184
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	185

CONVOCAZIONI	Pag.	186
------------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 39503/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*
- 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 11098/03 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*
- 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 6301/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento*
- 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 12665/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento*
- 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 30199/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 2003.

Il PRESIDENTE riassume i termini delle questioni.

Dopo un intervento del senatore ZICCONI, cui fornisce chiarimenti il PRESIDENTE, la Giunta prende atto che non vi è luogo a deliberare sulle richieste avanzate dal senatore Iannuzzi – in quanto, all'epoca dei fatti, il senatore non rivestiva ancora la carica di parlamentare – ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

Esame del seguente affare assegnato:

Sulla promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di uffici dell'autorità giudiziaria

Il PRESIDENTE informa che in data 11 dicembre 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, la questione concernente la promozione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di uffici dell'autorità giudiziaria. Ricorda, in via preliminare, che gli atti compiuti nell'ambito dell'indagine definita «operazione Cleopatra» hanno dato luogo a due forme diverse di interessamento da parte dei rami del Parlamento.

A differenza della Camera dei deputati, che il 27 novembre 2003 ritenne di non poter analizzare il metodo interpretativo ed applicativo della legge usato dall'autorità giudiziaria nel caso in esame (ma di poter valutare solo se «un atto di un altro potere dello Stato abbia eventualmente menomato la sfera di attribuzioni costituzionali della Camera stessa in materia di prerogative»), la scelta del Senato fu diversa, ispirandosi al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato: si tratta del principio che nella giurisprudenza della Corte costituzionale è considerato il più efficace antidoto proprio contro i conflitti di attribuzione (sentenza n. 110 del 1998, punto 7 del considerato in diritto), e che il Capo dello Stato spesso invoca (da ultimo anche nel messaggio di fine anno del 2002) come un «compito difficile (che) va affrontato con animo disposto al confronto e libero da pregiudizi».

La Giunta ha proposto all'Assemblea, e questa ha convenuto, nel senso di offrire una ricostruzione della legislazione e della giurisprudenza alternativa a quella che appariva aver ispirato la magistratura procedente (Doc. XVI, n. 9). La Giunta era ben consapevole di muoversi lungo il delicato crinale del principio secondo il quale in uno Stato di diritto l'interpretazione delle leggi è riservata ai giudici; il pericolo di un fraintendimento dello spirito collaborativo con cui la relazione era redatta era elevato, viste le semplicistiche chiavi interpretative offerte dalla stampa e vista l'elevatissima propensione al conflitto della magistratura italiana (che in passato non ha esitato nel ricorso alla Corte costituzionale contro iniziative di altri poteri dello Stato che potevano esser lette come interferenze oggettive nell'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale).

Al contrario, nella loro risposta – negativa sulla richiesta di sottoporre ad autorizzazione parlamentare le intercettazioni telefoniche indirette nei confronti del senatore Emilio Colombo – i massimi vertici della

magistratura capitolina non hanno contestato il diritto del Senato di presentare un'interpretazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, dando anzi atto della correttezza istituzionale che ispirava questa iniziativa.

Il Presidente del Tribunale ha dimostrato in concreto di apprezzare l'«efficace stimolo all'approfondimento delle tematiche» derivante dalle considerazioni formulate dal Senato, giungendo ad ipotizzare un intervento legislativo sulla interpretazione autentica della norma (o una sua apposita riformulazione) che ne determini la portata in rapporto ai cosiddetti provvedimenti a sorpresa. Questo percorso, che gli stessi magistrati romani riconoscono essersi mantenuto nell'alveo della leale collaborazione, ha evidenziato lacune legislative e potrebbe aver contribuito in futuro la loro superamento; per parte loro, gli stessi magistrati annettono valore al bene giuridico evidenziato dalla relazione della Giunta, se è vero che si riservano comunque di procedere diversamente se «nel corso del procedimento dovesse profilarsi l'obiettiva necessità di attivare la procedura autorizzatoria».

A fronte di questo percorso, perviene ora dai capigruppo di maggioranza in Giunta la richiesta, deferita dal Presidente del Senato l'11 dicembre 2003, di valutare l'opportunità di promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alle risposte inviate dagli uffici giudiziari romani.

Anzitutto, va rilevato che il fatto che il Senato si costituisca parte attiva in un conflitto di attribuzioni, benché raro, non è affatto inedito: il primo caso si verificò il 2 luglio 1980 su decisione dell'Assemblea previa deliberazione unanime del Consiglio di Presidenza, nei confronti della Corte dei Conti. Nella scorsa legislatura, ciò avvenne a seguito della decisione della magistratura di procedere nonostante le intervenute deliberazioni di insindacabilità della Camera di appartenenza: ad esempio, l'8 luglio 1998 fu sollevato conflitto attivo da parte dell'Assemblea del Senato (nel caso Frasca, che diede luogo alla sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1999 n. 469). In questa legislatura, il Senato si è costituito in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale solo per resistere a conflitti d'attribuzione intentati dalla magistratura; l'unica presenza in un conflitto attivo è in realtà un intervento adesivo nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di Reggio Calabria nel caso Maticena (il 4 luglio 2001, quando la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari approvò la proposta, poi accolta dall'Assemblea, di costituirsi in giudizio), conflitto deciso a favore della Camera con sentenza 22 luglio 2003, n. 263 della Corte costituzionale.

Passando al merito della proposta, non basta addurre il comportamento omissivo della magistratura, nella mancata richiesta di autorizzazione, a giustificare un conflitto. Occorre dimostrare che quell'omissione proviene da organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere (diffuso) cui appartengono, e che essa è idonea a produrre un'immediata lesione o menomazione delle attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica, e pertanto è suscettibile di tutela attraverso

il ricorso per conflitto alla Corte costituzionale. Il sindacato della Corte non si limiterebbe alla verifica dell'esistenza di un atto esplicito di rifiuto da parte del presidente del Tribunale e del Procuratore aggiunto ad una richiesta del Senato, ma inevitabilmente richiederebbe una valutazione dell'atto-presupposto, cioè l'ordinanza di custodia cautelare, per valutare se essa ha dato luogo ad utilizzo ai sensi della «legge Boato».

Un conflitto attivo, nella determinazione dell'atto presupposto, non può limitarsi ad elementi conoscitivi così precari come quelli all'origine dell'affare assegnato dalla Presidenza: un dispaccio di agenzia ANSA può ben essere un'occasione per una ricognizione della normativa vigente e delle sue eventuali carenze, ma non può assolutamente rappresentare un fondamento solido per avanzare una diffida o, quel che è peggio, un conflitto di attribuzioni. Non a caso la Giunta della Camera, che sin da subito si è posta in questa diversa ottica, nella seduta del 27 novembre 2003 ha richiesto all'autorità giudiziaria di Roma – per il tramite del Presidente della Camera – copia del provvedimento cautelare di interesse. Il 4 dicembre successivo il Presidente del tribunale di Roma ha inviato alla Camera copia dell'atto richiesto, e, successivamente, si sono avuti rinvii dell'esame in Giunta il 10 ed il 17 dicembre 2003.

Se perciò la Giunta volesse percorrere la strada già intrapresa dall'altro ramo del Parlamento, si imporrebbe quel supplemento conoscitivo che – inutile quando si trattava di discutere di interpretazioni di leggi – diventa essenziale ora che si tratta di valutare se esista un atto invasivo o comunque lesivo della sfera di attribuzioni costituzionalmente attribuite al Senato. In tal senso vanno anche i precedenti di conflitto attivo intrapresi dal Parlamento: il 6 novembre 2002 la Giunta della Camera avanzò al procuratore della Repubblica di Verona ed al difensore dei parlamentari interessati richiesta di documentazione in ordine alla perquisizione eseguita il 18 settembre 1996 presso la sede della Lega Nord di via Bellerio in Milano; il procuratore di Verona diede esito trasmettendo la documentazione richiesta e solo dopo (sedute del 27 novembre e del 4 dicembre 2002) la Giunta della Camera passò all'esame della proposta di sollevare conflitto di attribuzioni, effettivamente accolta nell'ultima seduta e successivamente (18 dicembre 2002) dall'Assemblea della Camera dei deputati.

Il rischio, ad abbandonare una simile procedura confortata da precedenti conformi, è quello della declaratoria di inammissibilità del conflitto per carenza di identificazione dell'atto impugnato. Ciò, del resto, risponde ad una esigenza tutt'altro che meramente formale: essa soddisfa un preciso requisito, diretto a consentire alla Corte la valutazione della sussistenza di un interesse al ricorso. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 111 del 1976, ha espressamente dichiarato che «l'atto invasivo o lesivo, quand'anche fosse possibile qualificare come tale un provvedimento incompleto o un comportamento omissivo, dovrebbe pur sempre essere idoneo a produrre un immediata violazione o menomazione di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante». È evidente, invece, che allo stato degli atti si

versa nell'impossibilità di anettere natura lesiva – ai fini di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale – a mera corrispondenza con magistrati (peraltro non direttamente responsabili delle indagini preliminari in questione), in luogo di acquisire gli atti processuali con un apposito supplemento istruttorio.

Per questi motivi, propone che la Giunta sottoponga al Presidente del Senato la richiesta di acquisire:

1. copia dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Roma eseguita il 19 novembre 2003 a carico di Rocco Russillo e Stefano Donno;
2. copia della nuova ordinanza emessa il 6 dicembre 2003 a carico di Stefano Donno.

Rimette alla valutazione della Giunta se richiedere anche:

1. gli atti delle udienze del Tribunale del riesame il 2 ed il 5 dicembre 2003, per valutare se corrisponda al vero che il pubblico ministero abbia depositato ed utilizzato in quella sede intercettazioni indirette di conversazioni telefoniche cui prese parte anche il senatore Emilio Colombo;
2. le determinazioni assunte dal Tribunale del riesame nelle predette date, per riscontrare se in motivazione si sia avuto utilizzo di intercettazioni indirette di conversazioni telefoniche cui prese parte anche il senatore Emilio Colombo;
3. i verbali delle dichiarazioni spontanee rese dal senatore Emilio Colombo il 20 novembre, per valutare se, ad opera dei magistrati che raccoglievano le dichiarazioni, si sia fatto utilizzo delle medesime intercettazioni.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore CONSOLO, che rammenta come la richiesta di supplemento istruttorio sia già stata respinta, in Giunta ed in Assemblea, nel dibattito sul Doc. XVI, n. 9: si tratta di precedente vincolante per il presente dibattito. La corrispondenza intercorsa con gli uffici giudiziari ha in buona sostanza confermato che vi fu utilizzo delle intercettazioni indirette e tanto basta per sollevare conflitto di attribuzione.

Il senatore MANZIONE concorda con le comunicazioni del Presidente, giudicando irragionevole procedere senza una adeguata istruttoria, nella consapevolezza di quanto sia determinante, per l'utile esito del conflitto, il sindacato di ammissibilità della Corte, che non può prescindere dall'idoneità dell'atto a ledere attribuzioni costituzionali.

Il senatore ZICCONI dichiara che le risposte degli uffici giudiziari romani sono contrarie all'interpretazione data nel Doc. XVI, n. 9: il pericolo dell'inammissibilità del conflitto, paventato nel dibattito, non può essere addotto per ritardare l'adozione dell'unica risposta immediata ed adeguata che il Senato può dare a tutela delle sue deliberazioni. Spetterà poi al patrocinante incaricato dal Senato di integrare i profili formali del ri-

corso acquisendo elementi conoscitivi in ordine agli atti giudiziari in questione.

Replica agli intervenuti il presidente CREMA, che informa del deposito alla Presidenza – da parte del senatore Consolo – della seguente proposta:

«I sottoscritti capigruppo chiedono che venga elevato conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato in merito alla vicenda che ha già occupato questa Giunta e relativa alle intercettazioni telefoniche in cui è stato coinvolto il senatore Colombo ed atti conseguenti.

Ziccone, Pirovano, Consolo».

Proceduralmente, il Presidente avverte che sarà prima posta ai voti la proposta di supplemento istruttorio e, laddove non accolta, la proposta depositata dal senatore Consolo.

Sull'ordine dei lavori il senatore MANZIONE rileva che la proposta depositata dal senatore Consolo è un mero dispositivo carente di elementi motivazionali, per cui non sarebbe idonea a rappresentare il contenuto di una relazione all'Assemblea; propone pertanto una pausa di approfondimento e, visto che l'Assemblea è iniziata da un minuto, dichiara che sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Il presidente CREMA precisa al riguardo che il dispositivo proposto dal senatore Consolo è sufficiente per la messa in votazione. Proceduralmente, la scelta di deferire come affare assegnato la proposta di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato fino ad oggi non ha mai dato luogo ad una relazione all'Assemblea: la prassi della Giunta del Senato è conforme nel senso di prevedere che la Giunta deliberi soltanto sulla proposta di sollevare conflitto. Successivamente, il Presidente della Giunta trasmette una lettera al Presidente del Senato, riassumendo il dibattito svoltosi in Giunta (precedente Frasca, lettera Preioni a Mancino del 23 giugno 1998; precedente Maticena, lettera Crema a Pera del 4 luglio 2001). In Assemblea, il Presidente del Senato si limita semplicemente a ricostruire i fatti ed a dare notizia della proposta della Giunta (es.: 4 luglio 1998; 5 giugno 2001), ponendo ai voti la proposta stessa con la clausola che, se il Senato delibererà di promuovere il giudizio, si intenderà attribuita al Presidente la facoltà di dare mandato per la difesa del Senato ad uno o più avvocati del libero foro.

Stante l'imminenza delle votazioni, non ritiene di accedere alla richiesta di rinvio.

Il senatore MANZIONE, nel prendere atto della risposta sull'ordine dei lavori fornita dal Presidente, precisa che non parteciperà alla votazione, dovendo presenziare ai lavori di Assemblea.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di supplemento istruttorio da lui stesso avanzata in sede di comunicazioni.

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta.

Il PRESIDENTE, pone quindi in votazione la proposta depositata dal senatore Consolo, che richiede che sia sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La Giunta approva a maggioranza la proposta testé messa ai voti ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che il grave ritardo con cui ha inizio la seduta, dovuto alla necessità di attendere la presenza del numero legale per l'esame dei punti all'ordine del giorno, rischia di compromettere il rispetto del termine del 23 dicembre per l'espressione del parere.

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI (DS-U) il quale, in tema di applicazione degli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni relative alle operazioni sospette, si sofferma sull'inclusione dei professionisti contabili e legali (articolo 2, comma 1, lettere *q*) e *r*) dello schema) nel novero dei soggetti tenuti alle segnalazioni. Rileva, a tale proposito, come la soggezione alla normativa antiriciclaggio dei soli soggetti iscritti agli albi professionali determini il rischio

di elusione della disciplina da parte di chi presti attività di consulenza, senza aver proceduto all'iscrizione al relativo albo. Riconosce che la presente sede non è la più opportuna per procedere alla ridefinizione del sistema delle attribuzioni in esclusiva di attività agli iscritti agli albi professionali, ritenendo, peraltro, necessaria quanto meno l'estensione degli obblighi di segnalazione anche a coloro che, pur in possesso del titolo abilitativo, abbiano optato per il non inserimento nel relativo albo.

Dopo aver ricordato come, nel caso degli analoghi obblighi di segnalazione posti a carico degli operatori nel settore bancario, sia stato ritenuto preferibile garantire l'anonimato del singolo dipendente, individuando un diverso soggetto tenuto alla comunicazione, reputa che anche per quanto concerne i liberi professionisti debbano essere adottati efficaci strumenti di tutela, eventualmente avvalendosi delle strutture degli ordini professionali.

Rileva infine l'opportunità di una formulazione maggiormente precisa della definizione di operazioni sospette, con particolare riferimento alla nozione di operazioni di natura immobiliare che determinino l'obbligo di segnalazione, eliminando gli elementi di discrezionalità che la norma sembra attribuire ai soggetti segnalanti.

Il presidente PEDRIZZI, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 8,30, avvertendo che si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2381) *Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri

(2255) *DE RIGO ed altri. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni*

(2051) *GUBERT. – Norme in materia di sicurezza delle piste da sci*

(310) *PALOMBO. – Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli infortuni*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2381. Assorbimento dei disegni di legge n. 2255, 2051 e 310)

Il presidente PONTONE propone che la discussione in sede deliberante si avvalga del lavoro già svolto in sede referente, confermando in particolare il disegno di legge n. 2381, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base.

Conviene la Commissione.

Il relatore per la 10^a Commissione DE RIGO (*FI*), anche a nome del relatore della 7^a Commissione Carrara, raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 2381 senza apportare alcuna modifica, al fine di rendere operative le disposizioni ivi contenute in tempi rapidi. Esprime quindi una

valutazione positiva della nuova normativa sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali, che costituirà un punto di riferimento estremamente utile per la regolamentazione regionale e per l'attività degli operatori.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) dichiara a nome dei Gruppi della Margherita e dei Democratici di sinistra di concordare con la proposta di approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 2381. E' opportuno colmare un vuoto legislativo in materia di sicurezza degli impianti sciistici, attribuendo le diverse responsabilità e prevedendo che le regioni diano attuazione, nell'ambito della loro autonomia legislativa, ai principi stabiliti dalla nuova legge. Sottolinea in particolare le norme concernenti la tutela dei minori, il ruolo dei gestori e le nuove pratiche sportive (*snow-board*).

Il senatore BETTA (*Aut*) ritiene che sarebbe stato utile approfondire ulteriormente le parti del disegno di legge relative alla sicurezza degli impianti, non limitandole agli impianti di risalita, e alle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività sciistiche (titolari degli impianti, gestori, maestri e accompagnatori di minori). Ciò nonostante, esprime l'avviso che quanto definito nel disegno di legge sia un considerevole passo in avanti che deve essere accolto in modo positivo. Dichiara, pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo e ritira l'emendamento 22.1.

Il senatore MUGNAI (*AN*) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, auspicando che nella fase attuativa siano definite con precisione le disposizioni concernenti la sicurezza, che dovrebbero avere un forte grado di omogeneità tra le diverse regioni.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) esprime il giudizio positivo del suo Gruppo sul disegno di legge n. 2381, preannunciando il proprio voto favorevole. Ritiene che la nuova normativa possa essere utile anche in vista delle olimpiadi invernali del 2006 che si svolgeranno in Piemonte e rileva che forse sarebbe stato opportuno specificare meglio la normativa concernente lo sci di fondo.

Il senatore GABURRO (*UDC*) dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo su un testo normativo che regola in modo positivo la delicata materia della sicurezza degli impianti sciistici.

Il senatore FAVARO (*FI*) esprime la valutazione positiva del Gruppo di Forza Italia sul disegno di legge n. 2381, sottolineando l'utilità della sua rapida approvazione.

Il relatore per la 7^a Commissione CARRARA (*Misto-MTL*) ringrazia i senatori intervenuti per la disponibilità dimostrata, apprezzando come il passaggio alla sede deliberante abbia consentito di abbreviare l'*iter* del provvedimento, giungendo alla sua approvazione in tempi rapidi. Si tratta

di una normativa estremamente importante ed innovativa anche a livello europeo, che fornisce un utile punto di riferimento per le attività sportive invernali. Sottolinea, in particolare, il valore delle norme concernenti la sicurezza degli impianti.

Il presidente PONTONE, preso atto del generale consenso manifestato sul provvedimento e della volontà di giungere immediatamente alla sua approvazione, pone in votazione gli articoli del disegno di legge n. 2381.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva con distinte votazioni gli articoli da 1 a 23 del suddetto disegno di legge e successivamente il disegno di legge nel suo complesso. Delibera quindi l'assorbimento dei disegni di legge n. 2255, 2051 e 310.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

Art. 22.

22.1

ROLLANDIN, THALER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI,
BETTA, FRAU

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.»

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini» (n. 318)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore TREDESE (*FI*), svolgendo funzione di relatore in sostituzione del senatore Sanzarello, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo è inteso ad attuare la direttiva del Consiglio 2001/88/CE, del 23 ottobre 2001, e quella della Commissione 2001/93/CE, del 9 novembre 2001, i cui termini di recepimento sono scaduti il 1° gennaio 2003.

Nota quindi che, ai sensi dell'articolo 5 dello schema, le norme del medesimo decreto legislativo, se afferenti a materie di competenza delle regioni e delle province autonome, trovano applicazione solo per gli enti suddetti che non abbiano ancora provveduto al recepimento e fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate da questi ultimi. L'articolo 5 fa in ogni caso salvo il rispetto – oltre che dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario – dei principi fondamentali desumibili dal presente provvedimento, presupponendo, quindi, che il medesimo riguardi profili sottoposti quantomeno a potestà legislativa concorrente.

Riguardo alle modifiche introdotte dallo schema di decreto all'attuale normativa interna, rileva che la disciplina sui requisiti delle superfici a di-

sposizione dei suini è estesa anche alle piccole aziende attualmente escluse – cioè, quelle con meno di «sei suini» o di «cinque scrofe con i loro lattonzoli». Aggiunge che vengono introdotte specifiche disposizioni riguardanti le superfici minime, il sito di allevamento e l'alimentazione, per le scrofe e le scrofette, nonché i requisiti delle pavimentazioni. Osserva come alcune delle nuove norme in esame si applichino – per le aziende già operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo – solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 e come venga altresì specificato che il personale addetto ai suini deve ricevere istruzioni pratiche sulle norme di cui all'articolo 3 e di cui all'allegato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (come novellati, rispettivamente, dall' articolo 1 e dall'allegato dello schema di decreto in titolo). Rileva infine che viene demandata alle regioni ed alle province autonome l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori del settore, con particolare riferimento al benessere degli animali, mentre è confermata l'attuale misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, che vengono estese a tutti gli obblighi posti dall'articolo 1, comma 1, capoversi 1-9, dello schema di decreto in esame.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore PICCIONI (*FI*), relatore per la 9^a Commissione, osserva che lo schema di decreto in titolo è finalizzato a dare attuazione alle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, facendo seguito alla delega prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), novellando il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534. Ricorda peraltro che la Commissione europea ha trasmesso, il 6 marzo 2003, due lettere di costituzione in mora per la mancata attuazione di tali direttive. Rileva quindi che: l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in titolo detta alcune disposizioni riguardanti tutte le aziende suinicole e che il comma 1 stabilisce i requisiti minimi delle superfici libere a disposizione degli animali, nonché della pavimentazione delle stesse; il comma 2 prevede il divieto, peraltro già vigente, di impianti in cui scrofe e scrofette siano tenute all'attacco; il comma 3 reca disposizioni concernenti il periodo minimo di allevamento in gruppo dei suini e le caratteristiche del recinto in cui lo stesso deve avvenire, con le deroghe relative alle ipotesi previste dai commi 4 e 8, relative rispettivamente alle piccole aziende e ai casi di suini aggressivi, malati o feriti; i commi 6 e 7 concernono il sistema di alimentazione; il comma 10 stabilisce i termini di applicazione del provvedimento. Osserva che l'articolo 2 è volto ad assicurare l'adeguata istruzione del personale addetto agli animali, prevedendo che le regioni e le province autonome organizzino appositi corsi di formazione, mentre l'articolo 3 detta norme che aggiornano il regime sanzionatorio per l'inosservanza della normativa in oggetto e l'articolo 4 si limita a sostituire l'allegato della precedente normativa con l'allegato del provvedimento in esame, ripreso integralmente della direttiva 2001/93/CE. Aggiunge quindi che l'articolo 5 riporta la clausola di cedevolezza, prevista in relazione all'articolo 117 della Costituzione, in base alla quale le norme attinenti la competenza

legislativa delle regioni si applicano sino all'entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. Ricorda inoltre che l'atto del Governo in esame è corredato del parere, previsto per legge, della Conferenza Stato-regioni, la quale ha manifestato avviso favorevole con alcune limitate proposte di modifica, concernenti peraltro soltanto l'allegato.

Propone infine alle Commissioni riunite di esprimere parere favorevole con la seguente osservazione: «Nel capitolo II, lettera *d*), capoverso 2, ultimo periodo, dell'allegato allo schema, appare necessario specificare che l'obbligo di disponibilità di spazi adeguati trovi applicazione già a decorrere dall'atto del mescolamento dei suini».

Il relatore TREDESE (*FI*) concorda con il relatore Piccioni in merito all'osservazione proposta.

Il senatore VICINI (*DS-U*) esprime soddisfazione rispetto ad un atto finalizzato al recepimento di direttive destinate a migliorare le condizioni di vita dei suini negli allevamenti. Sottolinea quindi che le disposizioni relative ai mangimi ed agli spazi destinati agli animali non potranno che migliorare la qualità delle carni suine. Proprio sulla qualità dei propri prodotti alimentari, a suo giudizio, l'Italia deve continuare a dedicare la massima attenzione, in modo da dimostrare di meritare la scelta della città di Parma quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Auspica infine che tutte le regioni si adoperino con rapidità per l'attuazione delle norme comprese nell'atto in titolo, particolarmente attivando i propri servizi veterinari.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) giudica favorevolmente l'atto del Governo in titolo, sottolineando come l'attenzione al benessere degli animali di allevamento sia una scelta di civiltà, oltre a presentare risvolti economicamente positivi. Osserva quindi che la scelta di Parma quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare sia un atto di riconoscimento del buon funzionamento del servizio veterinario italiano quale presidio a tutela della salute dei cittadini. Rileva infine che l'atto in esame contempera le priorità, potenzialmente divergenti, delle Commissioni 9^a e 12^a, riguardanti rispettivamente la produzione agroalimentare e la salute umana.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) rileva come lo schema di decreto in titolo sia volto a disciplinare solamente l'allevamento in ambienti chiusi, risultando ignorato il fatto che l'ingrasso si svolge spesso in stato semibrado. Osserva che nella preparazione dell'atto in esame non si è tenuto conto della necessità di assicurare agli animali la libertà di movimento necessaria alla loro buona salute, né si è provveduto ad inserire le opportune disposizioni sull'igiene negli allevamenti.

Il sottosegretario DOZZO, in sede di replica, dopo aver preliminarmente ringraziato i relatori, dichiara di convenire sulla proposta, avanzata dal relatore per la 9^a Commissione, senatore Piccioni, relativa a una modifica di minore portata riferita all'allegato allo schema di decreto legislativo in titolo.

Fa comunque rilevare che la normativa comunitaria in corso di recepimento è riferita sostanzialmente al cosiddetto «suino leggero» e non è formulata tenendo adeguatamente conto delle caratteristiche produttive degli allevamenti nazionali. Al riguardo, sottolinea che si è comunque operato per adattare il più possibile la normativa a tali caratteristiche, «limitando» le disposizioni più in contrasto.

Quanto poi alla questione sollevata dei rapporti fra sanità e agricoltura, ribadisce come attualmente gli interessi di tali settori, in particolare in materia di sicurezza alimentare, siano coincidenti e sottolinea come negli operatori del settore primario e dell'allevamento sia molto forte la consapevolezza sulla esigenza di mettere al primo piano proprio i profili della sicurezza alimentare: proprio in tale direzione vanno tutte le innovazioni introdotte o in corso di introduzione nelle varie filiere produttive in materia di certificazione e tracciabilità.

Nell'esprimere la convinzione sull'ottimo livello del sistema veterinario italiano, ricorda però l'esistenza di situazioni – da rimuovere – che hanno finora impedito di rendere pienamente operativa l'Anagrafe bovina. Ribadisce conclusivamente la bontà anche dei sistemi intensivi di allevamento, che consentono un continuo controllo veterinario delle condizioni di igiene negli allevamenti.

Il presidente TOMASSINI dà quindi lettura delle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione, di cui le Commissioni riunite prendono atto e che saranno allegate al parere che esse esprimeranno.

Previa verifica del numero legale, le Commissioni 9^a e 12^a riunite conferiscono mandato ai relatori di redigere parere favorevole con l'osservazione precedentemente illustrata.

La seduta termina alle ore 9,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

345^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2544) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all' articolo 67 della Costituzione*

(338) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all' articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell' articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell' articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all' articolo 135 della Costituzione*

- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l' istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*
- (2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*
- (2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all' articolo 117 della Costituzione*
- (2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*
- (2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalita' di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

- voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si procede nella votazione degli emendamenti, che sono riferiti al disegno di legge n. 2544 e pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta precedente si era pervenuti alla valutazione dell'emendamento 3.100 del relatore, con i relativi subemendamenti. Annuncia che nella seduta in corso si proseguirà fino alla conclusione delle votazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 3, 4, 5 e 6. In tal caso nella seduta già convocata per le ore 20,30 si potranno acquisire i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti concernenti gli articoli immediatamente successivi, senza procedere a votazioni.

La Commissione prende atto.

Il subemendamento 3.100/3 è posto in votazione e non è accolto.

Quanto all'emendamento 3.100, il senatore BASSANINI (DS-U) motiva il voto favorevole del Gruppo: si tratta, infatti, di una soluzione condivisibile, che prefigura un Senato federale a composizione variabile, con alcuni vantaggi significativi da rivalutare, peraltro, in relazione alle disposizioni che saranno successivamente precisate circa i «casi e le funzioni» in cui il Senato opererà a composizione integrata.

Il senatore VITALI (DS-U), in dissenso dal Gruppo, preannuncia il suo voto contrario, in coerenza a un orientamento personale, più volte motivato, che avrebbe preferito un Senato federale effettivamente rappresentativo dei territori e collegato stabilmente ai sistemi istituzionali regionali e locali. Egli confida nella definizione di altre soluzioni, come ad esempio

la circoscrizione unica regionale per l'elezione dei senatori in ciascuna regione, che potrebbero avvicinare il Senato federale al modello da lui preferito. Invece, la partecipazione ai lavori del Senato di esponenti delle istituzioni regionali, non è coerente a tali principi, soprattutto perché i Presidenti delle Giunte hanno una legittimazione diversa e i Presidenti dei Consigli hanno un ruolo che non assume la qualità rappresentativa dell'istituzione regionale nel suo complesso.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) si dichiara ancora persuaso che un Senato federale a composizione mista sia da preferire alla soluzione indicata nell'emendamento 3.100. In linea di principio, la presenza dei Presidenti delle Giunte regionali aumenta il prestigio istituzionale del Senato, ma non può dirsi altrettanto per il caso dei Presidenti dei Consigli regionali, la cui funzione e il cui ruolo rimane, per così dire, all'interno delle istituzioni regionali. Quanto alla questione, già dibattuta, di una rappresentanza adeguata, in Senato, per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ritiene che se ne debba nuovamente discutere, perché essa non è affatto di agevole soluzione.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*), pur esprimendo apprezzamento per l'originale soluzione delineata dal relatore con l'emendamento 3.100, ritiene che essa sia suscettibile di sviluppi non condivisibili. Nota, fra l'altro, la complessità della formula che prevede una composizione dell'organo variabile dalla quale rischiano di derivare confusione e incertezza, particolarmente gravi per una istituzione che partecipa al procedimento legislativo. In proposito, manifesta il suo dissenso dalla tripartizione delle competenze legislative, che individua una autonoma sfera del Senato federale. Esprime, inoltre, perplessità sulla proposta di dare vita a un organo parlamentare consultivo a composizione mista che finirebbe per trasformarsi in una terza Camera. Sarebbe preferibile, a suo giudizio, integrare stabilmente con i rappresentanti regionali e delle autonomie locali le sedi ordinarie in cui il Senato svolge la propria attività.

In conclusione, preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 3.100, riservandosi di esprimere una valutazione definitiva dopo l'esame e la votazione degli emendamenti successivi comunque connessi alla composizione e alle funzioni del Senato federale.

L'emendamento 3.100, la cui votazione si era a suo tempo convenuto di anticipare, viene quindi accolto. Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.22. L'emendamento 3.4 risulta assorbito dalla votazione sull'emendamento 3.100 per quanto riguarda il terzo comma, mentre si conviene di accantonare le disposizioni di cui al primo comma; il secondo comma, riformulato dal presidente Pastore, viene rinviato all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 (emendamento 13.101), insieme al subemendamento 3.4/1, presentato dal senatore Bassanini. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 risultano preclusi nelle parti riguardanti l'integrazione del Senato diverse da quelle che prevedono la partecipazione di sindaci o di presidenti di provincia.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) dichiara che non parteciperà al voto sull'emendamento 3.0.1. Considera l'approvazione dell'emendamento 3.100 un risultato positivo, mentre l'istituzione di una commissione parlamentare consultiva introdurrebbe elementi di incertezza nella composizione del Senato federale. In particolare, ritiene che non dovrebbero essere compresi, in un organo composto da senatori elettivi, altri membri scelti indirettamente dai consigli delle autonomie locali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) considera l'emendamento 3.100 un buon compromesso, ma ritiene che non si dovrebbero privilegiare le realtà metropolitane a danno dei municipi minori per cui, a suo avviso, è necessario prevedere una provvista da parte dei consigli delle autonomie locali e dunque la partecipazione anche di componenti eletti indirettamente. La valutazione sulla capacità della commissione consultiva di assicurare una partecipazione incisiva dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali al procedimento legislativo non può prescindere, a suo giudizio, dalla considerazione della disciplina delle competenze ad essa attribuite. Se tale ambito fosse eccessivamente ridotto, sarebbe preferibile una composizione mista del Senato, che garantirebbe meglio la tutela degli interessi delle autonomie locali.

Per tali motivi, annuncia l'astensione del Gruppo sull'emendamento 3.0.1.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) intervenendo, in dissenso del Gruppo, per dichiarare il voto favorevole sulle parti residue degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, rileva che la configurazione del Senato federale risultante dopo l'approvazione dell'emendamento 3.100 appare non sufficientemente semplice e potrebbe essere utilizzata quale strumento di centralismo regionale. Sarebbe opportuno, a suo avviso, favorire l'inserimento del segmento forte delle autonomie territoriali, rappresentato dai presidenti delle Regioni e dai sindaci delle grandi città.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) invita a considerare il rilevante ruolo che svolgono nel sistema delle autonomie locali i comuni piccoli e medi.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), ribadendo la sua preferenza per una composizione mista del Senato, che ne esalterebbe il prestigio politico, auspica che accanto ai rappresentanti delle Regioni ed ai sindaci delle città capoluogo di Regione, partecipino alla commissione consultiva un sindaco e un presidente di provincia in rappresentanza delle autonomie territoriali minori.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ritiene che i presidenti di Regione, in virtù del loro incarico esecutivo non dovrebbero partecipare all'esercizio della potestà legislativa in seno al Senato federale. In dissenso dal Gruppo, annuncia un voto contrario.

È quindi posto in votazione l'emendamento 3.0.1 limitatamente alle parti non precluse dalla votazione dell'emendamento 3.100. Esso è respinto. Risulta precluso l'emendamento 3.0.2.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), esprimendo il parere sugli emendamenti all'articolo 4, dichiara di condividere, in linea di principio, le proposte tendenti ad attenuare le limitazioni dell'elettorato passivo, introducendo, in alternativa all'esperienza parlamentare o elettiva locale, il requisito della residenza nella Regione in cui avviene la candidatura, per la durata di cinque anni entro i dieci anni precedenti la data delle elezioni. Tuttavia richiama l'attenzione sull'esigenza di non includere con rigidità, in Costituzione, elementi o requisiti, come quello della residenza, che risentono di alcune incertezze nel proprio svolgimento concreto riferito alle vicende individuali.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) sottolinea l'opportunità di evitare formule eccessivamente tecniche, essendo sufficiente stabilire che il candidato abbia mantenuto la residenza nell'ambito geografico del collegio elettorale per cinque anni.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) sostiene la proposta del relatore in base alla quale il requisito della residenza debba maturarsi entro i dieci anni precedenti le elezioni.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) precisa che il termine di dieci anni riguarderebbe anche il requisito dell'esperienza politica svolta in Parlamento o nelle cariche elettive locali.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) giudica inopportuno stabilire requisiti per l'elettorato passivo diversi dal collegamento con il territorio: questo sarebbe assicurato da un periodo di residenza di almeno cinque anni riscontrabile al momento delle elezioni.

Inoltre, dal momento che con la votazione dell'emendamento 3.100 è stata esclusa la composizione mista del Senato, a suo avviso si potrebbe ripristinare un limite di età superiore a quello di venticinque anni, indicato nel testo.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*), pur condividendo l'esigenza di favorire il radicamento territoriale dei senatori, ricorda che la società odierna è caratterizzata da una forte mobilità geografica, per cui è inopportuno introdurre norme che presuppongono una stabilità di residenza dei cittadini. A suo avviso, si dovrebbe prevedere un termine breve di residenza, da verificare in prossimità delle elezioni.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) manifesta forte contrarietà sull'ipotesi di limitare l'elettorato passivo. Sottolinea che il rapporto di rappresentanza è basato sul legame fiduciario e che il requisito della residenza non

è di per sé garante del radicamento territoriale. Ricorda, in proposito, il caso di alcune Regioni particolarmente piccole, ma con intensa mobilità degli abitanti.

Osserva poi che il requisito della residenza dovrebbe essere considerato anche con riferimento ad altre caratteristiche del sistema elettorale: se, ad esempio, si mantenesse il criterio della preferenza elettorale, il requisito della residenza risulterebbe ridondante e inefficace.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che le considerazioni svolte dai senatori Passigli e Petrini siano fondate, poiché in alcuni casi la residenza del cittadino è influenzata dalla particolare funzione lavorativa, per esempio in ambito pubblico. Ciò considerato, propone di riformulare la disposizione stabilendo alternativamente il requisito della residenza per un periodo breve (2-3 anni) dal giorno delle elezioni ovvero per un periodo più lungo quando il requisito sia maturato in epoca pregressa e sia compreso comunque in un numero massimo di anni precedenti il momento elettorale.

Il senatore VIZZINI (*FI*) sottolinea che l'esigenza di un radicamento territoriale è funzionale, tra l'altro, all'emancipazione del candidato dall'egemonia dei partiti politici. Osserva che l'introduzione del requisito della residenza implica fra l'altro l'approvazione di una norma transitoria, in modo che non sia pregiudicata la candidatura di coloro che si trovino nell'impossibilità di godere di quel requisito per le prossime elezioni.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) ritiene che non esista un criterio formale tale da assicurare il collegamento fra i candidati o eletti e il rispettivo territorio. In particolare, giudica inefficace il requisito della residenza, per le ragioni già esposte dai senatori Passigli e Petrini. Inefficace è, a suo avviso, anche il requisito della pregressa esperienza elettiva, che peraltro accentuerebbe la separatezza del ceto politico.

Dichiara, pertanto, un voto contrario sulle disposizioni limitative dell'elettorato passivo.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ribadisce la contrarietà all'articolo 4, che a suo giudizio restringe l'autonomia del parlamentare, mentre la sua parte politica propende per una funzione rappresentativa generale.

Il presidente PASTORE propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, precisando che gli emendamenti tendenti ad aggiungere ulteriori disposizioni dopo l'articolo 4 saranno accantonati e rinviati ad una fase successiva dell'*iter*, poiché investono materie trattate in altri articoli del disegno di legge.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

346^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BEVILACQUA.** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MANCINO.** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Paolo DANIELI.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **EUFEMI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ROLLANDIN.** – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **ROLLANDIN ed altri.** – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **D'AMICO.** – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MASSUCCO ed altri.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l' istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MARINO ed altri.** – *Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

(1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*

(1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*

(2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Riprendono l'esame e la votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al presente resoconto.

A proposito degli emendamenti all'articolo 4, il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ritiene preferibile non fissare in Costituzione i requisiti di residenza per l'eleggibilità a senatore; tuttavia ove si ritenesse che tale determinazione non possa essere demandata alla legge elettorale, conviene sulla possibilità di introdurre in Costituzione una enunciazione al riguardo, in termini di principio.

Ad avviso del senatore VILLONE (*DS-U*), la Costituzione potrebbe affermare che la legge garantisce nelle modalità di elezione e nei requisiti di eleggibilità la rappresentanza territoriale.

Gli identici emendamenti 4.4, 4.11, 4.19, 4.25, 4.26, e 4.27 sono posti in votazione e sono respinti. Gli emendamenti 4.3 e 4.13 sono ritirati, mentre l'emendamento 4.20 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), dopo aver chiarito che l'emendamento 4.24 è volto a ripristinare una formulazione analoga a quella del vigente articolo 58, comma secondo, della Costituzione, lo riformula come emendamento soppressivo dell'inciso «nel giorno delle elezioni» (4.24 testo 2).

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), nel ricordare che il Senato federale non si caratterizzerebbe più come Camera di riflessione, sottolinea che non vi è ragione, a suo avviso, di diversificare l'età per l'eleggibilità a se-

natore rispetto a quella richiesta per l'elezione alla Camera dei deputati o a Consigli regionali.

Interviene il senatore SCARABOSIO (*FI*) per sottolineare nuovamente l'inopportunità di abbassare l'età per l'eleggibilità a senatore, in considerazione del fatto che il Presidente del Senato esercita funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica e che per l'elezione a tale carica è richiesto il compimento di cinquanta anni d'età.

L'emendamento 4.24 (testo 2), con il parere favorevole del relatore, è posto in votazione e approvato.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.23 e si dichiara contrario a tradurre il radicamento territoriale degli eletti in un requisito di residenza nella Regione per lunghi periodi, paventando ingiustificate discriminazioni a danno di coloro i quali siano costretti – ad esempio per motivi di lavoro – a modificarla frequentemente. Ritira quindi l'emendamento.

Il senatore CALDEROLI (*LP*) osserva che l'emendamento 4.9 dovrebbe essere integrato in base alla proposta avanzata nella seduta pomeridiana dal senatore Bassanini, tendente a prevedere che il requisito della residenza deve sussistere nel momento delle elezioni ovvero anche in un periodo antecedente, se la durata della residenza è compresa in un arco di tempo prestabilito.

Insiste affinché il requisito della residenza sia previsto nel testo costituzionale, in modo da evitare il rischio di una censura costituzionale della legge elettorale che lo prevedesse.

Il senatore FALCIER (*FI*) ritira gli emendamenti 4.1 e 4.2. Esprime, tuttavia, perplessità sulla proposta di considerare alternativo all'esperienza politica locale il requisito della residenza.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.21 e auspica la sua approvazione. Ritiene logico confermare l'età minima di quarant'anni per l'elezione a senatore, considerato che il Presidente del Senato è chiamato a svolgere le funzioni suppletive del Presidente della Repubblica, una carica per cui è attualmente prevista l'età minima di cinquant'anni.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) sostiene la proposta di aumentare il limite minimo di età per l'accesso alla carica di senatore, osservando che il previsto requisito di venticinque anni avrebbe senso solo nell'ipotesi in cui si optasse per una composizione del Senato che veda l'ingresso dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, per i quali non è richiesta un'età minima.

Il senatore CALDEROLI (*LP*) ritiene improprio collegare il requisito dell'età minima per l'accesso alla carica di senatore all'istituto della supplenza del Presidente della Repubblica; del resto, anche le norme vigenti ammettono una differenza di età fra le due cariche. In proposito, suggerisce di stabilire un'età minima più bassa per l'elezione a Presidente della Repubblica e di fissare anche un limite di età massimo.

Il senatore VIZZINI (*FI*) aderisce alla proposta di mantenere un limite di età maggiore per l'elezione a senatore, tenuto conto che nell'ambito di un Senato composto da un numero inferiore di componenti, sarebbe inopportuno che vi fosse un divario notevole di età tra i membri cui sarebbe consentito l'accesso alla carica di Presidente della Repubblica ed altri, più giovani, ai quali tale possibilità sarebbe preclusa.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) propone di accantonare le rimanenti proposte di modifica all'articolo 4 per consentire una riflessione ulteriore sia a proposito del principio del radicamento del Senato nel territorio sia sull'età minima dei senatori.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) rileva l'opportunità di riconsiderare la questione dei limiti di età per le diverse cariche. Propone quindi di rinviare ogni determinazione sui requisiti per l'elezione a senatore a una fase successiva dell'*iter*, riservandosi di proporre un emendamento che recepisca gli orientamenti prevalenti al riguardo.

Gli emendamenti all'articolo 4 non ancora sottoposti a votazione sono quindi accantonati, con l'impegno, da parte dei senatori che sono presenti alla seduta, di ritirare le rispettive proposte di modifica, convergendo su quella che il relatore si è riservato di elaborare quale soluzione di equilibrio tra le diverse esigenze prospettate.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime il parere sugli emendamenti all'articolo 5. Propone di accogliere l'emendamento 5.4, riformulandolo nel senso di prevedere che il Presidente della Repubblica può nominare tre senatori a vita, con decorrenza della norma in corrispondenza dell'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono la riduzione del numero dei componenti del Senato.

Gli emendamenti 5.3 e 5.5 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 5.2 e 5.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. Il senatore VILLONE (*DS-U*) riformula l'emendamento 5.4 (5.4 testo 2) nel senso indicato dal relatore. L'emendamento è quindi posto in votazione e risulta accolto.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 6.4, invitando il presentatore ad aggiungere la definizione «federale».

L'emendamento 6.10 è posto in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 6.4, riformulato nel senso suggerito dal relatore (6.4 testo 2) da parte del senatore BASSANINI (*DS-U*), che vi ha aggiunto la sua firma, previa dichiarazione di voto contraria del senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), viene posto ai voti ed è accolto quale modifica consequenziale a quella riferita all'articolo 3, già accolta, secondo la quale i senatori restano in carica sei anni. Gli emendamenti dal 6.7 al 6.8 sono preclusi.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) svolge, quindi, alcune considerazioni sugli emendamenti residui all'articolo 6 e su quelli riferiti agli articoli da 7 a 11. Soffermandosi sulle proposte tendenti a prevedere il cosiddetto «statuto dell'opposizione», condivide la proposta di cui all'emendamento 7.49, da riformulare nel senso di stabilire che, diversamente dal Senato federale della Repubblica, la Camera dei deputati adotta il proprio Regolamento a maggioranza dei componenti, in modo da assicurare che sia garantita anche l'attuazione del programma di Governo. Inoltre, ritiene che la Presidenza delle Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia, possa essere riservata a parlamentari designati dai Gruppi di opposizione solo alla Camera dei deputati, considerato che presso il Senato federale, la garanzia nei confronti delle opposizioni deriva dal modo stesso in cui si procede alla composizione.

Commenta, poi, le proposte tendenti a individuare un «capo dell'opposizione» e a riconoscergli adeguati poteri ai fini di un efficace svolgimento della dialettica parlamentare. Osserva che, in realtà, si formano nelle Camere anche aree di opposizione disomogenee. La figura del «capo dell'opposizione», tuttavia, potrebbe essere prevista solo presso la Camera dei deputati, poiché al Senato, vista l'estraneità al rapporto fiduciario, non vi sarebbe una distinzione altrettanto netta fra maggioranza e opposizioni.

Per quanto riguarda il potere di inchiesta, ritiene che le Commissioni bicamerali che svolgono quell'attività con i poteri dell'autorità giudiziaria dovrebbero essere istituite con legge bicamerale: la partecipazione del Senato federale, a suo avviso, fungerebbe da garanzia nei confronti delle opposizioni, vista la configurazione non maggioritaria.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) obietta che le argomentazioni del relatore non tengono conto del fatto che si è deciso di non inserire nella Carta costituzionale alcuna disposizione riguardante il metodo elettorale da seguire per l'elezione del Senato, per cui la legge potrebbe caratterizzarsi anche in senso maggioritario, facendo venir meno, o comunque attenuando, la connotazione di garanzia e di equilibrio che si vuole attribuire alla Camera alta.

Proseguendo nell'esposizione dei propri orientamenti, il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) osserva che la proposta di prevedere un *quorum* più ele-

vato per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale, potrebbe accogliersi per le disposizioni della parte I della Costituzione. In tal senso però osta la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale i principi fondamentali dell'ordinamento possono ricavarsi anche da altre disposizioni della Carta, ma soprattutto la circostanza che l'indicazione di una procedura di revisione particolare, sia pure attraverso una più severa maggioranza qualificata, significherebbe che quei principi supremi comunque possono essere modificati. Condivide la proposta di introdurre il ricorso in via diretta alla Corte costituzionale sulle leggi o gli atti aventi forza di legge da parte degli enti locali, prevedendo, però, che le istanze siano selezionate dai Consigli regionali delle autonomie locali. Si dichiara contrario, invece, a prevedere un ricorso diretto da parte delle minoranze politiche, che spingerebbe la Corte costituzionale ad assumere un ruolo legislativo improprio.

Per quanto concerne l'istituto del *referendum*, consente sull'ipotesi di prevedere che la consultazione si tenga comunque per le leggi di revisione costituzionale. Quanto al *referendum* abrogativo, ritiene che la soppressione del *quorum* dei partecipanti attribuirebbe alla non partecipazione un significato improprio. In proposito, sottolinea che quell'istituto di democrazia diretta si basa sul principio che una legge approvata dalle Camere non possa essere abrogata se non con una maggioranza qualificata del corpo elettorale.

Infine, esprime dubbi sull'opportunità di investire la Corte costituzionale dei ricorsi sulle deliberazioni delle Camere in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) osserva che il rinvio alla legge elettorale del meccanismo attraverso il quale si compone il Senato, rende inadeguato il complesso delle garanzie appena illustrato dal relatore. In particolare, ritiene che il Regolamento della Camera dei deputati si trasformerebbe in uno strumento al servizio della maggioranza *pro tempore*, se rimanesse l'attuale previsione della mera maggioranza assoluta per l'approvazione.

Dalla stessa preoccupazione è motivata la proposta di aumentare il *quorum* per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale, a proposito delle quali condivide le perplessità del relatore: un *quorum* più elevato solo per la revisione dei primi dodici articoli della Costituzione indurrebbe a ritenere possibile la revisione dei principi fondamentali dell'ordinamento.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene opportuno riprendere la riflessione sulla proposta da lui sostenuta di fissare direttamente nella Carta costituzionale il metodo proporzionale per l'elezione del Senato.

Mentre condivide il principio che lo statuto dell'opposizione sia previsto solo dal Regolamento della Camera dei deputati, dove si svolge la dialettica maggioranza-opposizione, ritiene che la scelta dei modi e delle forme in cui esercitare i diritti dell'opposizione debba essere riservata ai

Gruppi parlamentari e non scritta in Costituzione addirittura con l'elezione di un capo dell'opposizione: a suo avviso, il principio del bipolarismo è presidiato soprattutto dall'esercizio delle prerogative della maggioranza, che deve essere messa in grado di governare, e dunque non tanto dal ruolo dell'opposizione, il cui obiettivo è soprattutto quello di sostituirsi alla stessa maggioranza.

Per quanto riguarda il potere d'inchiesta, sottolinea quanto sia critica l'attività di un organo politico che procede con gli stessi poteri della magistratura. Pertanto giudica necessario escludere i poteri dell'autorità giudiziaria per la sede politica in cui prevale il principio di maggioranza, cioè la Camera dei deputati.

Condivide l'ipotesi del relatore di prevedere che il ricorso in via diretta alla Corte costituzionale da parte degli enti locali sia selezionato dai Consigli delle autonomie locali, anche se in quel contesto potrebbe determinarsi la formazione di correnti rappresentative di gruppi o tipi di enti locali, o anche di specifici enti con conseguenti conflitti relativamente alla proposizione dei ricorsi.

Manifesta perplessità sulla proposta di prevedere il ricorso in via diretta anche da parte dell'opposizione parlamentare, ritenendo improprio introdurre un giudizio di costituzionalità *ex ante* accanto al tradizionale procedimento in via incidentale.

Per quanto riguarda il *referendum* abrogativo, la cui effettività si è recentemente indebolita per il ripetuto, mancato raggiungimento del *quorum* dei partecipanti, osserva che nel Paese si è ormai stabilizzato il dato di un'affluenza alle urne nelle elezioni pari a circa il 70 per cento. Al fine di rilanciare l'istituto del *referendum*, che rappresenta un elemento importante del sistema di *checks and balances*, ritiene opportuno stabilire un *quorum* di validità alla metà più uno degli elettori che hanno partecipato all'ultima consultazione elettorale politica ovvero fissare una percentuale fissa pari al 35 per cento degli elettori.

Si rivolge quindi al relatore chiedendo di esplicitare le funzioni politiche che si dovrebbero attribuire al Senato per allontanarle dalla sfera dell'indirizzo di Governo, nonché l'avviso a proposito dell'ipotesi di articolazione territoriale del Senato federale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) condivide le osservazioni svolte dal senatore Villone per quanto riguarda il potere d'inchiesta, che dovrebbe essere riservato al Senato federale, e il ricorso alla Corte costituzionale da parte dei Gruppi di minoranza, che snaturerebbe il ruolo di quel giudice. Condivide, inoltre, la proposta del senatore Villone a proposito della fissazione di un *quorum* minore per la validità delle consultazioni referendarie.

Ritiene opportuno, infine, prevedere la facoltà degli enti locali di sollevare il conflitto nei confronti delle Regioni che non adempiano ai loro doveri, attribuendo la competenza a decidere ai Consigli regionali delle autonomie.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) giudica insufficienti le proposte del relatore sul quadro delle garanzie costituzionali che dovrebbero contribuire al riequilibrio di un sistema che ha subito profonde trasformazioni in senso maggioritario e bipolare, accentuando tale tendenza con le norme contenute nel disegno di legge n. 2544.

La sua parte politica auspica che alla ripresa dei lavori parlamentari il relatore fornisca risposte esaurienti e definitive sull'insieme delle garanzie. In particolare, egli sottolinea l'importanza di una decisione positiva sulla proposta di elevare il *quorum* per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e per l'adozione dei regolamenti parlamentari, mentre per quanto riguarda il capo dell'opposizione fa presente che la proposta dei Gruppi di centro-sinistra indica l'esigenza di prevedere quella figura in entrambi i rami del Parlamento.

Ribadisce, infine, la proposta di introdurre nel testo costituzionale il riferimento al metodo proporzionale per la composizione del Senato federale, in considerazione del suo ruolo di garanzia.

Il presidente PASTORE, quindi, ricorda che la discussione in Assemblea dei disegni di legge in esame è prevista per il 21 gennaio 2004. Di conseguenza, prospetta un programma di lavoro per la ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa di fine anno: da martedì 13 gennaio la Commissione sarà convocata, per quella intera settimana, al solo scopo di proseguire, e possibilmente di concludere, l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2544, dapprima in una seduta antimeridiana da fissare per le ore 11 di quel giorno e, successivamente, in sedute pomeridiane, notturne e antimeridiane, per ciascuno dei giorni della stessa settimana, sino a venerdì 16 gennaio. La Commissione conviene e, su proposta del senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), delibera anche di prevedere un incontro informale, prima dell'inizio della serie di sedute annunciate dal Presidente, lunedì 12 gennaio, alle ore 17.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544**3.22/1**

CALDEROLI

All'emendamento 3.22, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché altri componenti di ciascuna Giunta, designati dal Presidente, in ragione di un senatore ulteriore per le Regioni con popolazione compresa tra i tre ed i cinque milioni di abitanti e di due senatori ulteriori per le Regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti».

3.22

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Sono altresì senatori i Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.100/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.100, nel capoverso, sopprimere la parola: «federale».

3.100/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.100, nel capoverso, sostituire le parole: «nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione», con le seguenti: «per la nomina dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di designazione parlamentare».

3.100/3

KOFLER, THALER, PETERLINI

All'emendamento 3.100, nel capoverso, dopo le parole: «ed i Presidenti delle Giunte,» inserire le seguenti: «e dei Consigli»

3.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.4/1

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

All'emendamento 3.4 sostituire il terzo capoverso con il seguente: «I componenti della Commissione partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato per la elezione dei giudici costituzionali e per i pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali».

3.4

PASTORE, BOSCIETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Spetta al Senato federale della Repubblica l'adozione dei seguenti atti:

a) nomina dei componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare;

b) pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali.

I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al sesto comma."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Elezione, funzioni proprie e composizione integrata del Senato federale della Repubblica)».

3.0.1

MANCINO, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'art. 123, ultimo comma della Costituzione;

d) di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni ».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

3.0.2/1

MANCINO

All'emendamento 3.0.2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di venti tra sindaci e presidenti della Provincia eletti, uno per ogni Regione, dai Consigli delle autonomie locali previsti dall'articolo 123, ultimo comma della Costituzione».

3.0.2

VILLONE, BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di Regione;

c) di sei senatori, eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni».

Art. 4.

4.4

DATO

4.11

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

4.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

4.25

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISITI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

4.26

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

4.27

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo.

4.3

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

«L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno e che sono residenti nel collegio elettorale nel quale sono candidati.».

4.13

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età e sono residenti nella Regione».

4.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori di una Regione sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori della Regione gli elettori ivi residenti che hanno compiuto il quarantesimo anno di età"».

4.24

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età.»

4.24 (testo 2)

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «nel giorno delle elezioni».

4.23

VITALI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono residenti nella Regione».

4.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire dalle parole: «i venticinque anni» fino alla fine con le seguenti: «i quaranta anni di età».

4.1

FALCIER

4.14

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso »Art. 58», sostituire la parola: «venticinque», con l'altra: «quaranta».

4.15

MALAN

Al comma 1, capoverso »Art. 58», sostituire la parole: «venticinque» con la seguente: «trenta».

4.12

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 58», dopo le parole: «venticinque anni di età» inserire le seguenti: «hanno superato un esame di educazione civica».

4.16

MALAN

Al comma 1, capoverso »Art. 58», dopo le parole: «di età e» inserire le seguenti: «in essa risiedono da almeno sette anni oppure».

4.7

EUFEMI

4.10

D'AMICO

4.17

PASSIGLI

4.22

TONINI, MORANDO, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione».

4.5

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire le parole da: «e hanno ricoperto» fino alla fine, con le parole: «e sono residenti da almeno due anni in un Comune della Regione.».

4.8

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole «all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione.».

4.6

BUCCIERO

Al comma 1, capoverso «Art. 58», dopo le parole: «sono stati eletti» inserire le seguenti parole: «in passato.».

4.9

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o hanno avuto la residenza nella Regione per almeno cinque anni.».

4.2

FALCIER

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano residenti nella Regione da almeno cinque anni consecutivi.».

4.18

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì eleggibili a Senatori di una Regione, nel numero di uno per Regione, gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni e sono residenti nella Regione ed hanno dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

4.0.5

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...»

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche".»

4.0.2

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...»

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli

altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati».

4.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche".»

4.0.1

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati".»

4.0.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...»

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa".»

Art. 5.**5.3**

SCARABOSIO

5.5

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Deputati a vita*). – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Possono essere nominati componenti della Camera dei Deputati cinque deputati a vita. I deputati a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".»

5.1

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – Chi è stato Presidente della Repubblica ha a vita il diritto di far parte, a sua scelta, espressa una sola volta, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare cinque deputati a vita e cinque senatori a vita fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."».

5.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 59, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque"».

5.4 (testo 2)

VILLONE, BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 59, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre"».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e 57, secondo comma», con le parole: «57, secondo comma e 59, secondo comma».

Art. 6.**6.10**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

6.1

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni; il Senato federale rinnova i suoi organi interni ogni cinque anni e i senatori rappresentanti di ciascuna Regione sono eletti per la durata della legislatura regionale."».

Conseguentemente all'articolo 61 della Costituzione, al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle parole «della nuova Camera», al secondo comma le parole: «le nuove Camere» sono sostituite dalle parole «la nuova Camera».

6.4

PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato della Repubblica è eletto per sei anni."».

6.4 (testo 2)

BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni."».

6.7

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori elettivi durano in carica per non più di cinque anni."».

6.6

PASSIGLI

6.9

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni."»

6.11

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra."».

6.8

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «ed il Senato federale della Repubblica sono eletti» con le seguenti: «è eletta».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

300^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANCAN

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANCAN, d'intesa con il relatore SEMERARO (AN), propone la costituzione di un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato per i disegni di legge in titolo.

La Commissione all'unanimità conviene.

Del Comitato ristretto sono chiamati immediatamente a far parte, oltre al relatore, i senatori Zancan, Tirelli, Cavallaro e Bucciero.

Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi al momento non presenti in Commissione a designare gli altri componenti del

Comitato ristretto, facendo pervenire le relative designazioni agli uffici entro il 12 gennaio 2004, alle ore 20.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(995) Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CALLEGARO (*UDC*), illustrando il disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati, osserva come si tratti di un intervento molto circoscritto – riferito all'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore – che si limiterebbe semplicemente ad elevare i termini vigenti previsti per la costituzione dell'attore e per l'inserimento dell'originale della citazione nel fascicolo. Il disegno di legge infatti indica quali nuovi termini entro i quali deve aver luogo la costituzione dell'attore, in via ordinaria, quello di trenta giorni dalla notificazione della citazione al convenuto rispetto ai dieci giorni oggi previsti, e, per il caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'articolo 163 bis, quello di quindici giorni decorrenti dalla notificazione, in luogo dei cinque giorni richiesti al momento. Si propone inoltre, se la citazione è notificata a più persone, di elevare, portando a quindici giorni, il termine entro il quale l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo.

Dopo aver osservato che, sebbene circoscritto, si tratta comunque di un intervento significativo in quanto cerca di offrire una risposta ad un problema reale, posto dai noti inconvenienti emersi dall'esperienza applicativa rispetto alla necessità di curare in tempo utile l'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti, e che derivano dall'eccessiva brevità dei termini indicati dall'articolo 165 del codice di procedura civile, si chiede come il disegno di legge in titolo possa correlarsi con la più ampia iniziativa di riforma di alcuni aspetti della disciplina della procedura civile al momento all'esame della Commissione e, ove si ritenesse non esservi interferenza, si interroga se non sia il caso di procedere rapidamente con l'esame del disegno di legge in titolo per offrire una risposta tempestiva al problema evocato, senza attendere il varo della più generale riforma del codice di procedura.

Il senatore SEMERARO (*AN*), pur osservando che l'iniziativa tocca un aspetto non puntualmente considerato dalla riforma del codice di procedura civile, ritiene opportuno che il tema posto dal disegno di legge in titolo venga esaminato in parallelo con la riforma, rappresentando il rischio che l'elevazione dei termini finisca per penalizzare il diritto di difesa del convenuto.

Segue un breve intervento del RELATORE il quale, replicando alle considerazioni del senatore Semeraro, ritiene che non si ponga un problema di tutela del convenuto e che quindi non dovrebbero esservi ostacoli per dar seguito all'esame del disegno di legge in titolo una volta acclarato che lo stesso non interferisce con la materia trattata dalla riforma della procedura civile, ma ne costituisce una anticipazione sia pure per un aspetto specifico.

Il senatore BUCCIERO (AN) invita a valutare se il problema che il disegno di legge in titolo intende affrontare non si possa risolvere semplicemente escludendo che, nei casi di invalidità dell'iscrizione a ruolo, vi siano nuovi costi per effettuare la nuova iscrizione, resasi necessaria.

Riprende il senatore SEMERARO (AN), il quale pur non negando l'utilità della proposta espressa dal disegno di legge in titolo, ritiene che la stessa necessiti di maggiore approfondimento in quanto, ove approvata nel testo in esame, sarebbe difficile negare una compressione dei diritti di difesa del convenuto che avrebbe solo dieci giorni a disposizione per l'esame della causa, considerato che lo stesso deve costituirsi nei venti giorni che precedono l'udienza. La necessità di bilanciare le posizioni dovrebbe quindi determinare e giustificare un innalzamento dei termini anche per il convenuto con conseguenze che sarebbero da evitare in quanto contrarie all'esigenza più generale di contenere la durata dei procedimenti civili.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) ritiene che la finalità avuta di mira dal disegno di legge sia condivisibile, anche se invita a valutare con attenzione i riflessi che l'innalzamento dei termini potrebbe determinare per l'esercizio del diritto di difesa del convenuto. Una preoccupazione questa ancora più avvalorata nei casi in cui il convenuto intenda presentare domande riconvenzionali, ricordando come per la disciplina vigente le stesse gli sono precluse ove la costituzione dello stesso non abbia luogo nei termini ricordati dal senatore Semeraro.

Dopo una breve replica del relatore CALLEGARO (UDC) – che osserva come non si possa parlare di una diminuzione del diritto di difesa del convenuto perché lo stesso conosce l'atto prima perché notificato al medesimo, interviene il senatore BUCCIERO per proporre la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Accogliendo il suggerimento, il presidente ZANCAN, d'intesa con il relatore, propone di fissare al 27 gennaio 2004, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1596) PASTORE *ed altri.* – *Revisione del procedimento disciplinare notarile*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di discussione generale interviene il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) il quale pone in rilievo come l'ispirazione di fondo del disegno di legge sia quella di sottrarre la funzione disciplinare notarile ad organismi interni alla categoria, per affidarla ad una Commissione regionale composta, per un terzo, di magistrati ordinari e, per gli altri due terzi, di notai. Questa dovrà caratterizzarsi per la sua terzietà rispetto al sistema elettorale che governa le nomine dei rappresentanti in seno agli organi di gestione del notariato.

La Commissione dovrà allora concentrare la sua attenzione ad evitare, in buona sostanza, che si realizzi una sorta di conflitto di interessi tra gli eletti nel Consiglio del notariato e quelli eletti nelle commissioni disciplinari. Se questo principio risulterà garantito, a suo avviso, potrebbe risultare ininfluenza quanto previsto sulla composizione di detti organismi e sulla sua articolazione su base regionale.

Non trova invece il suo accordo il doppio grado previsto per l'impugnativa dei provvedimenti disciplinari innanzi alla corte d'appello del distretto e del successivo ricorso alla Corte di cassazione; a tale riguardo reputa sufficiente un unico grado di ricorso presso una sezione specializzata di Corte d'appello, ferma restando la possibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore GUBETTI (*FI*) si domanda come concretamente possa essere eliminato il rischio dello scambio elettorale, a meno che non si ricorra ad altri sistemi di nomina, quali ad esempio quello del sorteggio o della rotazione. Netto invece è il suo giudizio negativo sulla presenza di giudici e notai in seno agli organismi disciplinari.

Il relatore BUCCIERO (*AN*) osserva come la disciplina vigente definisca gli organi di giudizio in rapporto alle sanzioni: domestici quelli competenti per gli illeciti con sanzioni di scarso rilievo e la magistratura ordinaria per quelli più rilevanti. Si tratta, a suo avviso di una soluzione assurda e che sarebbe auspicabile venisse superata.

Sotto un diverso profilo, il provvedimento in esame non provvede poi a distinguere le fattispecie di illecito commesse dal notaio nella sua duplice veste pubblico ufficiale e libero professionista.

A suo avviso potrebbe anche accedersi alla ipotesi di instaurare un giudizio disciplinare non innanzi ad un unico giudice ma innanzi ad un collegio, quello che non gli appare però condivisibile è che la composizione dell'organo preveda una maggioranza di due terzi di notai.

Conclusivamente la Commissione conviene di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20,00 del 27 gennaio 2004.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1769) Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di martedì 27 gennaio 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN.2430, 487, 836, 1438 E 2047 IN MATERIA DI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che ha affidato al professor Francesco De Santis, ordinario di procedura civile dell'Università di Salerno l'incarico di consulente, ai sensi del decreto del Presidente del Senato del 27 febbraio 2003, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 2430, 487, 836, 1438 e 2047 in materia di modifiche al codice di procedura civile e che, pertanto, lo stesso parteciperà in tale veste ai lavori del relativo Comitato ristretto istituito nella seduta odierna.

Prende atto la Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

161^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2612) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MARTONE (*Verdi-U*) rilevando che il Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi tecnologici interviene sul testo normativo della Convenzione sulla diversità biologica, entrata in vigore nel 1993 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124.

L'obiettivo del Protocollo in ratifica è quello di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso in sicurezza di organismi viventi modificati che risultano dalle moderne biotecnologie; questi ultimi, come noto, sono suscettibili potenzialmente di sortire effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, in particolare presentando anche rischi per la salute umana.

In base all'articolo 4, la portata del Protocollo si applica ai movimenti transfrontalieri, al transito, alla manipolazione di qualsiasi organismo vivente modificato che possa avere effetti sfavorevoli sulla preservazione ed il mantenimento della diversità biologica.

Sul punto ricorda che, salvo la disciplina dei singoli Stati sulla protezione contro i rischi di pre-importazione, la disciplina in questione non dovrebbe applicarsi ai prodotti farmaceutici la cui circolazione sia tutelata

da altri accordi internazionali; ciò si realizza in base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5.

L'aspetto di maggior rilevanza del Protocollo consiste nel distinguere quattro classi di OGM: OGM per uso confinato, OGM considerati farmaci, OGM per rilascio deliberato, OGM per mangimi, alimentazione o lavorazione. Mentre la prima categoria è trattata solo marginalmente e la seconda è esplicitamente esclusa dalla disciplina del Protocollo, le altre due sono trattate in modo più esteso dal Protocollo medesimo, che prevede, tra l'altro l'accordo informato preventivo del Paese nel quale vengono importati organismi transgenici destinati al rilascio nell'ambiente; la trasmissione di informazioni definite per quegli OGM contenuti in prodotti destinati all'alimentazione, ai mangimi o alla lavorazione; l'analisi e la valutazione del rischio relativamente anche all'emissione nell'ambiente degli OGM; l'obbligo della chiara identificazione degli OGM; infine, la creazione di un meccanismo ufficiale di scambio di informazioni.

Evidenziata quindi la complessità del contenuto del Protocollo, fortemente connotato da distinzioni e criteri fondati sulle più evolute conoscenze in materia di biotecnologia e biodiversità, auspica la pronta ratifica del Protocollo la cui ricaduta pratica non può essere in alcun modo sottovalutata, sia per le prospettive di sviluppo di una seria politica dell'ambiente e della salute, sia per adeguare la portata della Convenzione sulla diversità biologica.

Annuncia, altresì, di voler presentare all'Assemblea un ordine del giorno che, in vista della prossima riunione delle parti (M.o.P 1) che si terrà a Kuala Lumpur nel febbraio 2004, impegna il Governo a depositare entro gennaio 2004 lo strumento di ratifica, così che l'Italia possa far parte del M.o.P. 1 con attribuzioni equivalenti a quelle delle altre parti contraenti, nonostante il ritardo della ratifica; sostenere una moratoria immediata su tutti i rilasci, importazioni ed esportazioni di tutti gli OGM finché non venga concordato un rigoroso regime di sicurezza; ed infine promuovere un adeguato regime di responsabilità – provvisorio e retroattivo – per danni avvenuti prima dell'entrata in vigore del Protocollo, e contemporaneamente impegnarsi per la formulazione, nei tempi previsti da Protocollo, di un completo regime di responsabilità e indennizzo.

Il presidente PROVERA annuncia che è pervenuto alla Commissione il prescritto parere non ostativo della Commissione Affari costituzionali.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il rappresentante del Governo che auspica la pronta ratifica del Protocollo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI.

Il presidente PROVERA annuncia che l'orario di inizio della seduta pomeridiana di domani è anticipato alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

434^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione della concomitanza con i lavori dell'Assemblea, propone di rinviare alla seduta successiva l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 14,45, è posticipata alle ore 15,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,10.

435^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione
(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che, nella seduta antimeridiana di domani, giovedì 18 dicembre, sarà presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Brancher. Ritiene, quindi, opportuno svolgere gli ulteriori interventi sul provvedimento in titolo in tale seduta, in modo da poter rendere il prescritto parere alla Commissione di merito nella successiva seduta pomeridiana.

Propone, pertanto, di rinviare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame e, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, propone altresì di posticipare l'inizio della seduta antimeridiana dalle ore 9 alle ore 10,30, nonché di anticipare la seduta pomeridiana dalle ore 15 alle ore 14.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO E SUL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI RELATIVI EMENDAMENTI

Il senatore MORANDO (DS-U) segnala l'esigenza di definire per tempo il calendario dei lavori della Commissione in relazione all'iter di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio che la Camera dei deputati ritrasmetterà al Senato per l'approvazione definitiva, con particolare

riguardo al termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, in risposta alla richiesta del senatore Morando, precisa che la Commissione dovrebbe indicativamente iniziare i lavori per l'esame dei documenti di bilancio a partire dalla mattinata di venerdì, ove gli stessi vengano trasmessi ed assegnati in tempo utile. Si riserva, comunque, di stabilire in via definitiva il programma dei lavori nella giornata di domani, quando saranno definiti i tempi di trasmissione dei documenti di bilancio da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione, manifesta la più ampia disponibilità a stabilire il suddetto termine in modo da garantire tempi adeguati sia alla maggioranza che, soprattutto, all'opposizione. In tal senso, propone di fissare il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in Commissione bilancio sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di bilancio, rispettivamente, alle ore 13 ed alle ore 14 di venerdì 19 dicembre.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il termine per la presentazione in Commissione bilancio degli emendamenti riferiti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio viene, pertanto, fissato, rispettivamente, alle ore 13 e alle ore 14 di venerdì 19 dicembre.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione ai concomitanti lavori dell'Assemblea, la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10,30, mentre quella pomeridiana, già fissata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, per le ragioni anzidette, la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,15, è posticipata alle ore 10,45, mentre quella pomeridiana, già fissata alle ore 15,15 è anticipata alle ore 14,15.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2644) Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI, ricordato che si è conclusa la discussione generale, in attesa della conclusione dell'esame in sede consultiva del decreto-legge da parte della 5^a Commissione permanente e dell'arrivo del sottosegretario Molgora, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, preso atto della rinuncia del relatore a svolgere l'intervento di replica.

Il relatore KAPPLER (AN) illustra l'emendamento 1.1, recante una modifica di tipo prettamente tecnico-redazionale.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore TURCI (DS-U) illustra l'emendamento 1.3, sottolineando come il comma 7 dell'articolo unico del decreto-legge disponga un passaggio di competenze dal Ministro dell'economia e delle finanze ad una non meglio specificata amministrazione competente in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta sul consumo di sigarette. A tale propo-

sito ribadisce l'opportunità di avere chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

Illustra poi l'emendamento 1.5, soppressivo del comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento, rilevando come lo stesso debba essere valutato in correlazione al disposto del precedente comma 7, nonché alla luce delle modifiche al disegno di legge finanziaria attualmente in esame presso la Camera dei deputati (comma 65, articolo 2), relative alle maggiori entrate che devono essere assicurate dall'aumento dell'imposizione sul consumo di sigarette nel 2004.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 1.4, finalizzato a ristabilire la titolarità esclusiva del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine al potere di aumento dell'aliquota dell'imposta sul consumo di sigarette.

Il presidente PEDRIZZI sospende la seduta, in attesa del parere della Commissione Programmazione economica, bilancio e dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16.

Il presidente PEDRIZZI dà conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente, facendo presente che entrambe le Commissioni hanno sollevato perplessità in merito alla disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge. In particolare, la Commissione Programmazione economica, bilancio ha espresso su tale norma parere contrario. Inoltre, la stessa Commissione ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente che la tassazione dei tabacchi lavorati è disciplinata dalla legge 7 marzo 1985 n. 76, ai sensi della quale vengono fissate le aliquote di base per il calcolo della predetta imposta. L'aliquota attualmente fissata per le sigarette è il 58 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Il Sottosegretario descrive poi analiticamente il meccanismo che consente la determinazione dell'importo base per il calcolo dell'imposta di consumo, a partire dal prezzo di vendita al pubblico delle sigarette. Sulla base della normativa vigente, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale annualmente la tabella di ripartizione del prezzo di vendita delle sigarette che indica per ogni prezzo le diverse voci di imposta; tale ripartizione è determinata anche con un accordo contrattuale con i produttori. La disciplina previgente al decreto-legge in esame assegnava ogni intervento sul livello della fiscalità al potere del Ministro dell'economia e delle finanze.

In ragione del meccanismo di tassazione dei tabacchi che, come detto, presenta aspetti tipicamente gestionali, il decreto-legge riconduce alle competenze proprie dell'Amministrazione, e segnatamente a quelle del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato, il potere di determinare l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette.

Il relatore KAPPLER (AN) prende atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario.

Il senatore BRUNALE (DS-U), replicando rispetto alle osservazioni del Sottosegretario, obietta che la disposizione del comma 7 appare chiaramente lesiva del principio di riserva legislativa, ex articolo 23 della Costituzione, per ogni prestazione patrimoniale imposta. Pur convenendo sul carattere amministrativo dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione dei Monopoli, ritiene essenziale preservare in capo alla responsabilità del Ministro la decisione di incrementare o meno l'aliquota di base dell'imposta di consumo.

Ritiene pertanto di aver motivato il proprio voto a sostegno degli emendamenti riferiti ai commi 7 e 8.

Il relatore KAPPLER (AN) si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sui restanti emendamenti, rifacendosi alle osservazioni precedentemente formulate.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene accolto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.2, il senatore TURCI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, essendo chiara la reale portata della disposizione recata dal comma 7.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 viene respinto.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 1.4, interviene il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) il quale, nel raccomandarne l'approvazione, sottolinea come l'attribuzione del potere di variare in aumento l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette non possa che spettare al Ministro.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 viene respinto.

Interviene quindi il senatore TURCI (DS-U) che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5, ribadendo il convincimento che le disposizioni recate dai commi 7 e 8 siano incompatibili con il dettato costituzionale.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) condivide le osservazioni del senatore Turci e preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.5.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Il relatore KAPPLER (*AN*) ritiene meritevoli di approfondimento le questioni affrontate in merito ai commi 7 e 8 e ne auspica un'ulteriore valutazione per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore TURCI (*DS-U*) preannuncia a nome della propria parte politica il voto contrario, richiamando l'attenzione sulle disposizioni volte ad anticipare al 2003 il versamento di una percentuale delle somme incassate dalle banche in qualità di concessionari della riscossione. Si tratta di un meccanismo ideato sostanzialmente per sopperire alle difficoltà dei conti pubblici per l'anno corrente, la cui incisività sui conti delle banche è, presumibilmente, sterilizzata attraverso un meccanismo di compensazione complesso e di non semplice interpretazione.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia il proprio voto contrario, ribadendo le perplessità espresse circa la portata delle disposizioni recate dai commi 7 e 8 dell'articolo 1.

Il senatore CANTONI (*FI*) preannuncia il voto favorevole a nome della propria parte politica, osservando come la misura proposta dal Governo assuma il carattere di intervento anticipatore di somme già dovute all'Erario.

Il senatore SALERNO (*AN*) non ritiene fondati i rilievi critici concernenti le disposizioni recate dal decreto-legge, osservando che il sistema bancario appare assolutamente in grado di fronteggiare alla richiesta di un versamento anticipato di somme già dovute dai contribuenti all'Erario. Per quanto riguarda invece i commi 7 e 8 dell'articolo 1, condivide l'auspicio del relatore per un approfondimento in Assemblea.

Il senatore FRANCO Paolo (*LP*) preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, unitamente alla modifica precedentemente accolta, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che la Commissione è convocata per domani alle ore 9. Resta confermata la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, con l'intesa che l'orario di inizio potrà essere modificato, ove conclusi i punti all'ordine del giorno, per l'esame, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, dei documenti di bilancio.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PEDRIZZI, in considerazione della discussione svolta nella seduta di ieri, propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione con la proposta di indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese attraverso emissione di azioni, obbligazioni e ogni altro strumento destinato alla raccolta del risparmio sul mercato: controllo del mercato, tutela del risparmio, trasparenza ed efficienza del mercato dei titoli.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2644

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito» aggiungere le seguenti: «, con modificazioni,».

1.2

CASTELLANI

Sopprimere i commi 7 e 8.

1.3

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere il comma 7.

1.4

CASTELLANI

Al comma 7, sostituire le parole: «dall'amministrazione competente» con le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze».

1.5

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere il comma 8.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

255^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Bono.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici»
(n. 295)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara di aver avuto assicurazioni dal Governo sulla proroga dei termini contemplati dall'articolo 10 della legge n. 137 del 2002, entro cui il Governo è chiamato ad esercitare le prescritte deleghe fra cui quella per l'emanazione dell'atto in titolo. Esprime al riguardo vivo apprezzamento, atteso che ciò consentirebbe un esame più approfondito sull'emanando codice, che riveste estremo rilievo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) conferma che il Governo ha presentato ieri al Senato un disegno di legge volto a prorogare detti termini, il quale non risulta tuttavia ancora assegnato alla Commissione di merito. Egli si dichiara dunque perplesso sull'effettiva possibilità che tale disegno di legge possa essere approvato dai due rami del Parlamento in tempo utile, visto che allo stato il termine per l'esercizio delle deleghe scade il 23 gennaio prossimo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) esprime anzitutto perplessità in ordine ai ristretti tempi entro cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in titolo, così come del resto sugli altri schemi di decreto legislativo in corso d'esame, e chiede che il dibattito sul codice non si concluda nella seduta odierna.

Ella chiede altresì chiarimenti al Governo circa la supposta discrepanza tra il testo del provvedimento ufficialmente trasmesso alle Camere e quello su cui si è espressa la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

Tutto ciò, osserva, non consente alla Commissione un'organizzazione dei lavori proficua.

In merito poi alla ventilata possibilità di una proroga legislativa dei termini d'esercizio della delega, ella preannuncia sin d'ora il proprio orientamento favorevole, attesa la piena disponibilità del suo Gruppo ad un esame più approfondito degli schemi di decreto presentati dal Governo. Chiede tuttavia precisi chiarimenti al Governo.

Il sottosegretario BONO, nell'assicurare la senatrice che svolgerà le opportune verifiche sull'uniformità dei testi trasmessi al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni, avverte che il testo in esame presso la Commissione è senz'altro da considerarsi quello ufficiale. Quanto alla lamentata ristrettezza del dibattito, egli ritiene che vi sia senz'altro tempo per concludere l'esame del provvedimento dopo la pausa natalizia.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), pur condividendo i limiti derivanti dalla ristretta tempistica per l'adozione del parere, non ritiene invece che vi siano i tempi per concludere l'esame dopo le imminenti festività, anche in considerazione dell'organizzazione dei lavori parlamentari, disposta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nel dibattito interviene dunque il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale lamenta anzitutto la scarsa sistematicità delle disposizioni recate dal provvedimento, di cui comunque condivide in gran parte le finalità.

Egli critica in particolare l'inadeguata definizione di bene culturale, che privilegia l'aspetto gestionale ed aziendalistico a scapito della tutela e della fruibilità dello stesso. Egli osserva inoltre che in questo modo si disattende anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha in più occasioni sottolineato la prevalenza del principio della fruibilità del bene sulla dimensione privatistica dello stesso.

Entrando poi nel merito delle singole disposizioni, egli si sofferma preliminarmente sull'articolo 76, relativo all'assistenza e collaborazione a favore degli Stati dell'Unione europea in ordine al ritrovamento e alla restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di un altro Stato membro, rilevando la discrepanza fra il termine previsto (tre mesi) entro cui il Ministero è tenuto a svolgere le opportune verifiche e quello (di due mesi) previsto invece dalla normativa europea.

Quanto all'articolo 77, concernente l'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato dell'Unione europea, egli lamenta la mancata definizione del soggetto passivo su cui esercitare detta azione.

Con riferimento poi all'articolo 79, che disciplina l'indennizzo derivante dalla restituzione del bene acquisito in buona fede dal possessore, egli esprime perplessità in ordine all'effettiva corrispondenza fra il concetto civilistico di buona fede, contemplato dalla disposizione, e quello di diligenza, previsto dalla normativa europea.

Egli si augura conclusivamente che la Commissione tenga adeguatamente conto dei rilievi appena svolti al fine della redazione del parere sul provvedimento.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) lamenta anzitutto il mancato coinvolgimento da parte del Governo, nella fase di definizione dello schema di decreto legislativo in titolo, delle associazioni operanti nel settore. Si tratta, a suo avviso, di una grave mancanza nei confronti di organizzazioni che hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza del patrimonio culturale nazionale e della necessità di un'effettiva tutela dello stesso, svolgendo spesso persino un ruolo di supplenza nei confronti delle istituzioni.

Auspica quindi che il Governo intenda coinvolgere le associazioni quantomeno ai fini della stesura definitiva del codice.

In ordine alla questione relativa alle diverse versioni dello schema di decreto, dopo aver preliminarmente osservato che il testo trasmesso alle Camere è comunque preferibile rispetto a quello ufficiosamente diffuso in precedenza, egli non considererebbe negativamente la circostanza che l'Esecutivo stia effettivamente procedendo ad apportare ulteriori modifiche, anche al fine di tener conto dei rilievi emersi nel dibattito.

Quanto invece alla possibile divergenza fra il testo trasmesso al Parlamento e quello trasmesso alla Conferenza Stato-regioni, si tratta di questione assai differente.

Egli osserva inoltre che, per prassi consolidata, le Commissioni di merito si esprimono solo successivamente alla conclusione dell'*iter* consultivo presso altre sedi mentre, con riferimento allo schema in titolo, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su un testo che risulta superato rispetto a quello riformulato in sede di Conferenza unificata, che oltretutto il Governo ha dichiarato di accogliere. Pertanto, la Commissione dovrebbe tener conto di tale nuova versione.

In una breve interruzione, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) avverte che la Commissione è tenuta ad esprimersi sul testo del provvedimento formalmente trasmesso dal Governo alla Presidenza del Senato, e non su eventuali nuove formulazioni dello stesso, ancorché accolte dal Ministro. Nel caso di specie, la Commissione potrà peraltro non tener conto, in sede di parere, delle modifiche avanzate dalla Conferenza unificata.

Riprendendo il suo intervento, il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) sottolinea che non si tratta di una questione di forma, sollevata per spirito polemico; osserva infatti che la nuova formulazione predisposta in sede di Conferenza Stato-regioni ed accolta dal Governo coinvolge profili sostanziali, che vanno ben oltre gli ambiti strettamente afferenti le attribuzioni regionali in materia, in ordine alle quali, ricorda, il Servizio Studi del Senato ha peraltro elaborato una pregevole documentazione.

Coglie inoltre l'occasione per ribadire la contrarietà alla legge n. 137 del 2002, che autorizza il Governo ad apportare modifiche sostanziali ai provvedimenti legislativi già adottati dall'Esecutivo senza nel contempo dettare nuovi principi e criteri direttivi. Infatti, l'operazione in corso non si configura come disposizione correttiva e integrativa al decreto legislativo adottato in base alla legge n. 59 del 1997, ma come intervento del tutto innovativo, privo tuttavia di specifici criteri, cui vincolare le modifiche legislative, assai consistenti, che il Governo intende apportare al testo unico di natura meramente compilativa.

Il senatore passa indi ad illustrare i principali elementi di criticità dello schema in titolo, soffermandosi anzitutto sui procedimenti di dichiarazione dell'interesse culturale, relativo ai beni culturali posseduti da privati (articolo 13), e di verifica dell'interesse culturale, riferita al patrimonio culturale pubblico (articolo 12).

Quanto al patrimonio privato, egli ritiene che la procedura recata dall'articolo 14 non potrà che essere circoscritta ai beni attualmente non sottoposti a vincolo.

Con riferimento invece alla verifica dell'interesse culturale, peraltro disciplinata in modo in parte difforme dall'articolo 24 del decreto-legge n. 269, egli esprime il timore che il procedimento investa anche il patrimonio già soggetto a vincolo, con il rischio di assoggettare le politiche di valorizzazione e tutela ai mutevoli gusti del tempo. Al riguardo, egli manifesta la sua più netta contrarietà a tale ipotesi, tranne che nei casi in cui il vincolo abbia presupposti generici (quali la mera vetustà del bene).

Quanto infine alle disposizioni riferite ai beni paesaggistici, egli critica il mancato richiamo alla «legge Galasso».

Il senatore EUFEMI (*UDC*), dichiarando di intervenire anche a nome del senatore Falcier, ricorda di aver presentato un disegno di legge (atto Senato n. 2153) relativo al regime di tutela dei beni di interesse numismatico, volto a modificare il testo unico del 1999, che – riprendendo la normativa del 1939 e annoverando quindi le «cose di interesse numismatico» fra i beni culturali oggetto di tutela da parte dello Stato – non teneva nella giusta considerazione la natura delle monete e la loro «riproducibilità». Le monete nascono infatti con una ben precisa finalità commerciale, a carattere non «unico» ma «molteplice», e sono destinate alla circolazione anziché alla conservazione.

Assicurata dunque la conservazione degli esemplari rari, nonché delle collezioni nelle quali l'*universitas rerum* conferisce valore aggiunto all'insieme, osserva l'oratore, nulla vieta che il nuovo codice dei beni culturali

colga l'occasione per assicurare una maggiore circolazione alle monete di non splendida conservazione, nonché a quelle appartenenti a serie già conosciute, catalogate, conservate e tutelate.

In tal modo, si consentirebbe ai commercianti e ai collezionisti onesti di superare le molte difficoltà che attualmente incontrano anche a seguito di sentenze della magistratura penale che hanno dichiarato la presunzione di illegittimo possesso di tutti i beni di interesse numismatico, salva la possibilità per il proprietario di dimostrare che la loro scoperta è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909. Si tratta tuttavia di un onere eccessivo posto a carico dei possessori di beni di interesse numismatico, le cui collezioni hanno spesso origini antichissime ma ben difficili da provare.

Egli sollecita quindi un intervento che, a livello legislativo, neghi la presunzione di illegittimo possesso e il conseguente sequestro probatorio, quanto meno per i beni di minore valore e interesse storico.

A tal fine, raccomanda al relatore di inserire un'osservazione nel parere al Governo che escluda l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59, nonché ogni altro obbligo di notifica alle autorità competenti, per le monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, ovvero conosciute in molti esemplari e non considerate rarissime. Analogamente, suggerisce di elevare il valore delle collezioni per le quali sono previsti obblighi autorizzativi al commercio, di cui alla Tabella A allegata al codice.

In tal modo, sottolinea, non solo si libererebbe una gran quantità di energie e di risorse economiche e umane, che potrebbe dedicarsi alla tutela dei beni davvero unici e irripetibili, ma si eviterebbe altresì che gran parte del commercio si svolgesse comunque all'estero, dove la legislazione è assai meno restrittiva che in Italia.

Conclude rilevando che tali modifiche sono state condivise anche da esponenti di vertice della magistratura.

Il senatore MODICA (*DS-U*) manifesta profonde perplessità per le modalità di esame dell'atto in titolo. Benché lo stesso Presidente del Senato, nella sua lettera di assegnazione, avesse sottolineato il rilievo del parere che la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali avrebbe espresso sul provvedimento, solo ieri detto parere è stato portato a conoscenza della Commissione. Risulta pertanto improponibile voler concludere l'esame dell'atto entro la settimana in corso, anche in considerazione delle sostanziose richieste di modifiche avanzate dalla Conferenza e accolte dal Ministro, che impongono un serio approfondimento. Non solo, ma l'accoglimento da parte del Ministro delle predette modifiche rende sostanzialmente superato il testo all'esame della Commissione, sicché il lavoro di approfondimento finora svolto deve ripartire *ex novo*.

Egli chiede quindi formalmente al Presidente di modificare il calendario previsto, per consentire un dibattito serio su un argomento fondamentale per la coscienza civile e morale del Paese.

Entrando poi nel merito del provvedimento, egli registra con rammarico che esso non contiene alcun riferimento alla scienza, se non all'articolo 11, comma 1, lettera *h*), che annovera i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica fra i beni a cui viene assicurata una tutela di secondo livello. Rileva peraltro l'incongruenza di tutelare detti beni solo ove aventi più di cinquant'anni, atteso che tale termine, se può essere idoneo ai fini della tutela di beni immobili, certamente non lo è per la tutela di beni così deperibili. Sollecita pertanto un intervento che protegga gli strumenti della memoria, a segnare la differenza fra le culture e le civiltà.

Egli giudica poi eccessivamente centralistica l'impostazione del provvedimento nel suo complesso, come dimostra fra l'altro la previsione, all'articolo 24, di un'autorizzazione nell'ambito di accordi fra Ministero ed enti pubblici per qualunque intervento su beni culturali pubblici. Analogamente, risulta eccessivamente restrittiva la riserva ad alcune scuole dei compiti di formazione dei restauratori.

Passando al parere della Conferenza unificata, rileva che la disciplina della valorizzazione e della fruizione è stata completamente modificata, ampliando significativamente la sfera di competenza regionale. Altrettanto è avvenuto per i compiti di gestione, di cui all'articolo 121 (ora divenuto articolo 115).

Pesanti interventi modificativi sono stati altresì apportati all'articolo 146, relativo al procedimento di autorizzazione per interventi su immobili e aree sottoposti al piano paesaggistico, che rischiano di esautorare le sovrintendenze.

Pur apprezzando la stringatezza e la pulizia organizzativa del testo, egli invoca conclusivamente tempi adeguati per un esame sufficientemente approfondito, oltre che una maggiore chiarezza sul testo effettivamente all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

286^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il ministro per le innovazioni e le tecnologie Stanca.**La seduta inizia alle ore 8,55.***IN SEDE DELIBERANTE**

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2073) IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Seguito della discussione congiunta e approvazione dal disegno di legge n. 2546. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2073, 2114, 2163)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 10 dicembre scorso.

Il presidente GRILLO (FI) comunica preliminarmente che, a causa dell'assenza del senatore Pasinato per impegni personali improrogabili, svolgerà le funzioni di relatore. Poiché sono stati presentati solo due emendamenti al disegno di legge n. 2546 assunto come testo base invita, irritualmente, la senatrice Donati, prima firmataria degli stessi, ad illustrarli ancorché non riferiti all'articolo 1.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) illustra quindi l'emendamento 3.1 sottolineando che il meccanismo di applicazione della legge risulta chiaramente definito per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, mentre non è esplicitato con riferimento ai settori che, pur definiti privati, godono tuttavia di finanziamenti pubblici. L'emendamento proposto mira pertanto ad includere un soggetto, come le testate giornalistiche tra quelli espressamente coinvolti nell'applicazione della legge. Lo spirito dell'emendamento è quello di agevolare l'introduzione di meccanismi che facilitino l'accesso agli strumenti informatici sia da parte dei soggetti privati sia di quelli pubblici. Procede poi ad illustrare l'emendamento 5.1, volto a modificare l'articolo 5 che reca una dizione troppo generica a cui si intende porre rimedio. Conclude infine sottolineando che, più volte, all'interno del disegno di legge è possibile rinvenire l'espressione «nell'ambito delle disponibilità di bilancio». A tale proposito ritiene opportuno richiedere un impegno più specifico al Governo affinché doti le amministrazioni pubbliche delle necessarie risorse da destinare all'adempimento delle finalità della legge.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che si passerà al voto dell'articolo 1 al quale non sono stati presentati emendamenti.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole all'articolo 1, sottolineando tuttavia che il coinvolgimento per la più ampia fruibilità degli strumenti informatici da parte dei disabili deve essere richiesto non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche al settore privato.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'articolo 1 è approvato.

Posto di seguito ai voti anche l'articolo 2 risulta approvato.

Il PRESIDENTE, facente funzione di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1.

Il ministro STANCA esprime parere contrario sull'emendamento ricordando che l'Italia è fra i primi Paesi a varare una normativa specifica per l'accesso agli strumenti informatici da parte dei disabili, che non si connota di elementi dirigistici, o comunque impositivi, nei confronti dei soggetti privati. Certamente la legge può essere modificata in senso migliorativo, risulta tuttavia necessario procedere alla sua approvazione prima della conclusione dell'anno del disabile allo scopo di dare un chiaro segno all'opinione pubblica della sensibilità delle istituzioni italiane nei confronti di questi temi.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è pertanto respinto.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di astenersi dal voto sull'articolo 3 facendo presente che la finalità dell'emendamento proposto non aveva certamente pretese dirigistiche bensì mirava ad una migliore definizione del livello di intervento dei soggetti privati.

Posto ai voti l'articolo 3 risulta approvato senza modifiche. Così come, posto ai voti risulta approvato l'articolo 4.

L'emendamento 5.1, con il parere contrario del Presidente e del ministro Stanca, posto ai voti, è respinto. L'articolo 5, viene pertanto approvato senza modifiche.

Posto ai voti l'articolo 6 è quindi approvato.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di astenersi sull'articolo 7, poiché ritiene che i compiti amministrativi affidati alle pubbliche amministrazioni rischiano di risolversi in un elenco troppo esteso di attribuzioni di incerta realizzazione. Osserva inoltre l'assenza di termini precisi entro i quali porre in essere i compiti amministrativi di cui all'articolo 7, sottolineando la necessità di definire una quota di risorse da impiegare opportunamente per avviare i meccanismi previsti dalla legge in discussione.

Posto ai voti l'articolo 7 è approvato.

Con successive e separate votazioni la Commissione approva infine gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole, a nome del proprio gruppo, sull'intero provvedimento apprezzandone il carattere innovativo e ricordando che rimangono, tuttavia, aperte questioni rilevanti quali le modalità per incentivare adeguatamente l'applicazione della legge.

Il senatore LAURO (*FI*), primo firmatario del disegno di legge n. 2114, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento apprezzandone le finalità ed auspicando che esso trovi la più piena applicazione.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), primo firmatario del disegno di legge n. 2073, dichiara a nome della sua parte politica il voto favorevole sul provvedimento osservando tuttavia che l'approvazione in coincidenza con la chiusura dell'anno del disabile ha imposto una discussione così rapida che non ha reso possibile migliorare alcuni aspetti del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Nella legge è inoltre assente il riferimento agli *standard* internazionali della disabilità, che invece sarebbero stati opportuni così come risulta assente la individuazione di una sede nella quale coinvolgere le associazioni dei disabili.

Il senatore FORTE (*UDC*), nell'esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che si prosegua nel solco della ritrovata sensibilità rispetto ai temi dell'*handicap* e che in futuro i disabili possano continuare a godere dell'attenzione che questa legge intende loro riservare.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 2546 nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con l'assorbimento dei disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163.

La seduta termina alle ore 9,25.

287^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 290)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 dicembre scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che era iniziato il dibattito sul provvedimento in esame e constatato che non vi sono ulteriori interventi lo dichiara concluso.

Il senatore PELLEGRINO (*UDC*), relatore, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) suggerisce che nel parere favorevole sia inserita un'osservazione volta a rimettere ad un apposito decreto del Governo il compito di definire le modalità di applicazione del decreto

del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, con riferimento all'immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati provenienti, attraverso canali di importazione non ufficiali, dagli Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.

Il sottosegretario VICECONTE dichiara non avere contrarietà all'inserimento dell'osservazione avanzata dal senatore Veraldi nel testo del parere.

Il senatore PELLEGRINO (*UDC*) dichiara quindi di accogliere l'osservazione e di modificare di conseguenza il testo del parere come riportato in allegato al resoconto odierno.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni risulta quindi approvata.

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, procede alla illustrazione di un parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento in titolo, riportato in allegato al resoconto della seduta odierna, nel quale segnala l'esigenza di chiarire i punti segnalati dal Consiglio di Stato e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e di provvedere ad una riduzione del limite di tolleranza del trentacinque per cento del fatturato ammesso nell'ambito della verifica triennale per mantenere l'attestazione di qualificazione. Segnala inoltre la necessità di sopprimere i punti 7, 9 e 11 dell'articolo unico dello schema di regolamento poiché le novelle ivi contenute determinano limitazioni del mercato e restrizioni della concorrenza.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*), pur apprezzando la posizione espressa dal relatore Cicolani, ritiene opportuno che si proceda ad un abbassamento sostanzioso del predetto limite quantitativo ad un valore compreso tra il dieci e il venti per cento. Fa presente inoltre che le questioni che hanno formato oggetto di rilievo da parte del Consiglio di Stato rischiano di produrre in futuro un considerevole contenzioso giudiziario.

Il relatore CICOLANI (*FI*) ritiene che i contenuti del parere da lui proposto siano sufficienti ad indirizzare adeguatamente l'orientamento del Governo in ordine alle modifiche da apportare allo schema di regolamento. Per quanto riguarda il limite quantitativo del trentacinque per

cento, fa inoltre presente che tale limite è riferito alla verifica triennale prevista dal regolamento e non può avere i requisiti di severità prescritti dall'esame vero e proprio, effettuato con cadenza quinquennale, a seguito del quale le imprese possono perdere l'attestazione di qualificazione. Al fine di recepire le istanze rappresentate dalla senatrice Donati, è tuttavia disposto a suggerire al Governo di attestare il limite di tolleranza in parola al venticinque per cento.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara la propria astensione.

Posto ai voti, il parere favorevole con le osservazioni e le integrazioni accolte dal relatore (pubblicato in allegato) è quindi approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRILLO avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 18 dicembre 2003 già convocata alle ore 8,30, non avrà più luogo. Avverte inoltre che l'orario della seduta pomeridiana di domani, giovedì 18 dicembre 2003, convocata alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO avverte che al termine della seduta pomeridiana di domani della Commissione è convocato l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori successivi alla pausa delle festività natalizie.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2546 E CONNESSI**

Art. 3.

3.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere in fine le parole «nonché ai giornali.».

Art. 5.

5.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole «accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti» con le seguenti: «per gli alunni disabili e gli insegnanti.».

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 290
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 290)

esprime parere favorevole osservando quanto segue:

sarebbe opportuno che sia rimesso ad una apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 con riferimento all'immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati provenienti, attraverso canali d'importazione non ufficiali, dagli Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 300
ACCOLTO DALLA COMMISSIONE**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, lo schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (n. 300);

tenuto conto che risultano condivisibili alcune delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in ordine all'opportunità di chiarire e specificare taluni elementi relativi ai rapporti con la previgente normativa nonché alle modifiche apportate dalla novella;

considerato altresì che sarebbe opportuno procedere ad una riduzione del limite di tolleranza dal 35 al 25 per cento del fatturato ammesso nell'ambito della verifica triennale per il mantenimento dell'attestazione di qualificazione, poiché tale limite di tolleranza potrebbe consentire la permanenza nel mercato ad imprese che, nel triennio precedente, non sono state in grado di rispettare i requisiti minimi per l'acquisizione dell'attestazione;

esprime parere favorevole osservando quanto segue:

è opportuna la soppressione dei punti 7, 9 ed 11 dell'articolo unico dello schema di regolamento, relativi alle modalità per l'acquisizione o il rinnovo della qualificazione nella categoria OS12, poiché tali modifiche introducono surrettiziamente barriere limitative del mercato e restrittive della concorrenza.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

197^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche. (n. 310)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 10, comma 20, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PICCIONI dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), ringraziato il relatore per l'esauritiva relazione che ha affrontato anche i profili finanziari (sui quali ritiene necessari chiarimenti da parte del Governo), sottolinea la delicatezza delle questioni affrontate con gli schemi n. 310 (all'esame) e n. 311, che costituiscono strumenti finanziari accessori per facilitare il trasferimento delle quote verso le regioni con *surplus* produttivi e per il mantenimento delle aziende zootecniche. Ritiene però che la dotazione finanziaria sia insufficiente e anche che sia necessario chiarire le disposizioni relative allo stanziamento delle risorse. Segnala in particolare che in tal modo, lungi dall'impedire l'abbandono della zootecnica, sono in corso fenomeni gravi che produrranno il passaggio di larga parte delle quote alle regioni del Nord, attraverso un sistema di prezzi non calmierato e con un mercato

«drogato», sottolineando la difficoltà in cui verseranno gli allevatori che vogliono realizzare il piano di rientro della produzione lattiera.

In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 1 dello schema in esame posta l'esigenza di una differenziazione della misura di indennizzo a seconda dell'ubicazione dell'azienda, in zone di montagna, in zone svantaggiate o in zone di pianura, ritiene che l'indennizzo fissato in 0,25 euro per ogni chilogrammo di quota sia insufficiente in particolare per le aziende di pianura e ritiene preferibile una differenziazione che almeno elevi un tale indennizzo a 0,40 euro per le aziende zootecniche della pianura. Nel ribadire l'esigenza di chiarezza sulle risorse finanziarie, sottolinea anche la necessità di assicurare risorse finanziarie certe per l'abbandono dei piani di abbandono per almeno un triennio. Ritiene altresì che occorra garantire per gli allevatori che aderiscono al piano di abbandono l'accesso al piano di riconversione.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) rileva che lo schema in esame appare sostanzialmente inutile e non in grado di approntare alcuna soluzione per i gravi problemi del settore, in quanto le risorse stanziare appaiono sufficienti a consentire interventi solo per un numero molto ridotto di animali. Non si offrono quindi prospettive a tale settore produttivo e in particolare alle aziende che hanno registrato degli splafonamenti.

Il senatore VICINI (*DS-U*), nel convenire con il senatore Murineddu e con la senatrice De Petris, ritiene che sia inopportuno intervenire con una nuova normativa quando non è ancora disponibile un apparato di dati per il settore. Chiede pertanto quali saranno le conseguenze di tali interventi per le produzioni localizzate in zone di montagna e per le produzioni DOP, come quelle dell'area del Parmigiano reggiano. Segnala infatti il concreto rischio che, specialmente nelle zone montane, si pervenga alla scomparsa delle aziende di allevamento nelle zone montane. Pur nella consapevolezza che sussiste una sfera di intervento da parte delle regioni, invita il Governo ad effettuare valutazioni più approfondite e improntate a maggiore realismo, preannunciando fin d'ora una valutazione negativa anche sull'altro schema n. 311 all'ordine del giorno.

Il senatore AGONI (*LP*) sottolinea che le zone montane e svantaggiate saranno prive di quote al termine di tale processo e si determinerà una concentrazione intensiva in alcune zone di pianura, con conseguenti difficoltà di smaltimento delle produzioni, laddove sarebbe preferibile avere aziende di dimensioni contenute e dislocate sul territorio. Si sofferma quindi sui dati relativi alla produzione lattiera, richiamando la documentazione ricevuta il 7 novembre scorso da AGEA in ordine alle vacche nutrici e sul numero degli animali bovini presenti in Italia, utilizzando i dati in possesso del Ministero della salute, trasmessi nello scorso mese di maggio all'Unione europea che individuano numeri di capi in produzione pari a unmilione duecentomila/unmilione trecentomila. Sottolinea al riguardo che con un patrimonio bovino di tali dimensioni non è statistica-

mente possibile una produzione di quantitativi di latte come quella certificata nei modelli L1 del MIPAF. Ritiene pertanto opportuno interrogarsi se sussista effettivamente l'intenzione di verificare fino in fondo l'effettivo numero dei capi bovini e se sia condiviso l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio zootecnico nazionale. Ricordati infine gli interessi di alcuni settori all'importazione di latte estero in funzione di calmieramento dei prezzi, chiede un approfondimento effettivo di tali problemi e il rinvio dell'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 119 del 2003, di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49.

Il senatore COLETTI (*Mar-DL-U*), alla luce delle dichiarazioni particolarmente preoccupanti rese dal senatore Agoni, ritiene condivisibile l'esigenza di chiarimenti, da parte del Governo, sull'entità della produzione lattiera nazionale. Tenuto conto che lo schema in esame va nella direzione di realizzare un progressivo abbandono della produzione lattiera, ritiene pertanto che preliminarmente vadano chiarite le questioni in sospeso.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente PICCIONI dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore RUVOLO (*UDC*), ringraziati tutti i senatori intervenuti nel dibattito, ritiene condivisibili le osservazioni svolte in relazione alla importanza di una differenziazione della misura dell'indennizzo a seconda dell'ubicazione dell'azienda in zone di montagna, in zone svantaggiate o in zone di pianura, nonché sulla necessità di assicurare risorse finanziarie certe per la prosecuzione dei piani di abbandono per almeno un triennio. Ritiene altresì che il parere favorevole debba essere condizionato all'esigenza di garantire, per chi aderisce al piano di abbandono, l'accesso al piano di riconversione nonché a quella di prevedere che il totale dell'indennizzo per l'abbandono e dell'aiuto per la riconversione sia tale da renderlo praticabile alla luce delle condizioni di mercato attualmente in essere. Dà quindi conto di uno schema di parere favorevole con le osservazioni e le condizioni richiamate (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il sottosegretario DELFINO ribadisce preliminarmente l'impegno del Governo a salvaguardare il settore zootecnico come settore fondamentale del comparto primario, ricordando che con la legge n. 119 citata sono state stanziare risorse per l'anno in corso per incentivare la mobilità delle quote ma all'interno di un mercato non improntato a eccessivo liberismo, al fine di non depauperare eccessivamente determinate zone del Paese. Ribadisce comunque la esigenza di assicurare la mobilità delle quote per il pieno utilizzo dei quantitativi produttivi assegnati e per consentire, proprio attraverso la riconversione produttiva, la salvaguardia del patrimonio zootecnico. Conviene infine sul tenore del parere esposto dal relatore e in particolare conviene sulla opportunità di assicurare, per gli allevatori che ade-

riscono al piano di abbandono, l'accesso al piano di riconversione. Assicura inoltre che nelle previsioni finanziarie per il 2003 esiste capienza pari a 20 milioni di euro per assicurare gli interventi previsti e ribadisce l'impegno a ricorrere anche alle risorse di competenza ministeriale della legge n. 499 del 1999 per l'ulteriore implementazione degli interventi. Quanto ai Senatori intervenuti in materia di anagrafe bovina, ribadisce l'impegno del Governo a rendere operativo tale importante strumento, pur se attualmente non si è ancora giunti alla fase conclusiva.

Infine, ribadisce altresì l'impegno del MIPAF a tutela delle produzioni di qualità e conferma la piena adesione allo schema di parere proposto dal relatore.

Il presidente PICCIONI avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce la convinzione che restino ancora molte questioni aperte rispetto alle varie problematiche sollevate anche nell'odierno dibattito e per tali ragioni preannuncia un convinto voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ribadisce la rilevanza delle questioni attinenti al mercato delle quote latte e l'esigenza che la Commissione agricoltura approfondisca seriamente tali questioni, sottolineando la necessità di una effettiva e tempestiva implementazione dell'anagrafe bovina.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene preferibile un rinvio dell'espressione del parere.

Dopo che il presidente PICCIONI ha fatto rilevare che il termine, già prorogato, per l'espressione del parere scade il 26 dicembre, ha la parola, per dichiarazione di voto il senatore MINARDO (*FI*) che preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sullo schema in esame, ricordando comunque come la questione delle quote latte risalga agli anni ottanta e sia comunque di difficile soluzione. Ritiene comunque che i piani di abbandono possano risolvere le problematiche determinatesi per esempio per il blocco della mobilitazione conseguente all'epidemia di *blue tongue*.

Il senatore AGONI (*LP*) preannuncia un voto di astensione e ribadisce che i dati attinenti al numero dei capi sono stati già acquisiti dal Ministero della salute, attraverso i prelievi sui capi, effettuati dai veterinari, in qualità di pubblici ufficiali.

Il presidente PICCIONI, verificata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni e condizioni da lui proposte.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni da lui proposte.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30, per il seguito dell'esame dello schema n. 311 e per il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 1756 e 1848 in materia di pesca sportiva e per l'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 2601, 2152, 2171, 2197, 2342, in materia di indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 310

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

considerata l'importanza di una differenziazione della misura dell'indennizzo a seconda dell'ubicazione dell'azienda in zone di montagna, in zone svantaggiate o in zone di pianura;

sottolineata la necessità di assicurare risorse finanziarie certe per la prosecuzione dei piani di abbandono per almeno un triennio;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– all'articolo 1, comma 1, si precisi che a chi aderisce al piano di abbandono sia garantito l'accesso al piano di riconversione;

– all'articolo 1, comma 1, si stabilisca che il totale dell'indennizzo per l'abbandono e dell'aiuto per la riconversione sia tale da renderlo praticabile alla luce delle condizioni di mercato attualmente in essere;

– sempre con riferimento all'articolo 1, comma 9, le parole: «provenienti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 2» siano sostituite dalle seguenti: «provenienti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 3».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

171^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE ricorda che nella seduta di ieri sono state avanzate richieste di chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno motivato il Governo ad adottare, per il Ministero delle attività produttive, soluzioni organizzative non più fondate su una struttura dipartimentale, bensì sulla divisione del Ministero in tre grandi aree funzionali.

Il relatore BETTAMIO (FI) rileva che, come chiarito in una nota pervenuta dal Ministero, l'articolazione per direzioni generali con coordinamento attraverso aree funzionali, è stata ritenuta la più idonea a seguito di quanto disposto dal decreto-legge n. 217 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 317 del 2001, che ha previsto la ricostituzione del Ministero delle comunicazioni, riattribuendovi le funzioni precedentemente trasferite al Ministero delle attività produttive. A fronte di tale nuova configurazione delle competenze del Ministero delle attività produt-

tive, il modello dipartimentale ha perso la propria ragion d'essere in quanto non più congruo ed adeguato ad una struttura amministrativa di dimensioni più ridotte. Si è, viceversa, ritenuto che il mantenimento di una struttura dipartimentale avrebbe potuto determinare una inutile frammentazione dell'azione amministrativa, in quanto si sarebbero costituiti dipartimenti articolati in non più di tre o quattro direzioni generali, con evidenti conseguenze di diseconomie organizzative. Ritiene, pertanto, che la scelta di procedere ad un diverso disegno organizzativo del Ministero sia supportata da obiettive ragioni di funzionalità.

Preannuncia, pertanto, la proposta di osservazioni favorevoli, integrate dai rilievi emersi nel corso del dibattito.

Presenta, quindi, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi pubblicata in allegato al resoconto odierno.

Il senatore BARATELLA (*DS-U*), dopo aver espresso perplessità in ordine alla scelta di riorganizzare l'apparato ministeriale in modo parcellizzato, senza provvedere alla ridefinizione di un assetto complessivo della pubblica amministrazione, fa osservare che le competenze attribuite al Ministero dallo schema in esame appaiono eccessivamente dettagliate: sarebbe stato preferibile prevedere attribuzioni di carattere generale, salvo poi specificarle con un successivo regolamento di attuazione. Al riguardo, ritiene necessario apportare al testo in esame alcune modifiche ed integrazioni. In particolare, nel condividere i rilievi formulati dal Relatore, sottolinea inoltre la necessità di riformulare il testo del nuovo articolo 28, alla lettera a) del primo comma, attribuendo alle aree funzionali dello sviluppo economico e della competitività la gestione delle politiche per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.

Rileva inoltre la necessità di riequilibrare il riparto di competenze che si è venuto a determinare tra il Ministero dell'economia e il Ministero delle attività produttive sottolineando, peraltro, come a seguito della recente riforma del Titolo V della Costituzione la necessità di un coordinamento delle politiche economiche e industriali dovrebbe in ogni caso essere accompagnata da un ridimensionamento del ruolo dei poteri centrali.

Il relatore BETTAMIO (*FI*) dichiara di condividere la proposta formulata dal senatore Baratella in ordine alle modifiche da apportare all'articolo 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Propone, pertanto, che la Commissione, nell'esprimere i propri rilievi, recepisca anche tale proposta.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9.

172^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2421) Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(2328) COVIELLO ed altri. – *Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali*

(1861) MULAS ed altri. – *Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici*

(1634) CREMA. – *Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

(1580) VALDITARA. – *Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti*

(1142) SAMBIN ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano*

(408) MAGNALBÒ. – *Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel*

– e delle petizioni n. 112 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per la relazione integrativa del Presidente, che è risultata utile in quanto ha consentito una visione di insieme dei risultati delle audizioni svolte ed ha preso in considerazione tutti i disegni di legge che si sono via via affiancati al provvedimento di iniziativa governativa. In particolare, ritiene che il relatore abbia efficacemente esposto le principali questioni di carattere politico. Particolare rilievo riveste il problema della definizione delle

norme di principio del settore, anche a seguito dei mutati assetti istituzionali determinati dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Auspica che la Commissione possa pertanto approvare un testo che definisca con certezza il problema dei rapporti di competenza tra lo Stato e le Regioni, evitando di dar vita ad una normativa nazionale non di principio. È proprio in base a tale spirito costruttivo che l'opposizione ha presentato alcune proposte alternative rispetto al disegno di legge del Governo, contenute nell'Atto Senato n. 2328.

Sottolinea l'assoluta centralità del settore energetico quale fattore di sviluppo generale, in ordine al quale è necessario definire le linee guida dell'interesse nazionale. Occorre tuttavia, nel contempo, considerare le istanze del decentramento, in base a quanto previsto dalla formulazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Nel ricordare dettagliatamente l'operato del Governo relativamente al settore energetico, ritiene che l'Esecutivo abbia emanato una serie di provvedimenti caratterizzati da una logica di tipo emergenziale, non iscritti in una politica generale di programmazione, attraverso una serie di provvedimenti di carattere neocentralista, che non hanno tenuto conto delle nuove istanze devolutive.

Osserva quindi che il disegno di legge presentato a sua firma intende adeguare il riparto delle competenze coerentemente al nuovo Titolo V, prevedendo inoltre il riconoscimento del diritto del cittadino alla garanzia nell'erogazione dell'energia, ad un prezzo equo, affrontando inoltre il problema della ridefinizione del ruolo dell'Autorità regolatrice di settore e del ricorso alle fonti alternative. In particolare, rileva come il motivo dominante delle proposte dell'opposizione sia rappresentato da un'efficiente allocazione delle risorse e delle competenze, fondata sui principi, solo apparentemente antitetici, della condivisione delle responsabilità e della separazione delle funzioni. A suo avviso, è proprio in relazione a tali profili che il disegno di legge di iniziativa governativa non fornisce un chiaro quadro di riferimento strategico per l'operato delle regioni e degli enti locali. Tale disegno di legge inoltre, appare eccessivamente puntuale, con la conseguenza di rendere più difficile l'individuazione di principi generali che dovrebbero regolare la materia, laddove invece la legislazione statale dovrebbe contenere soltanto le norme di principio. Nel ricordare l'esistenza di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nel 2001, nel quale si impegnavano il Governo a garantire una distinzione tra le funzioni di garanzia e regolazione rispetto alla definizione degli indirizzi di politica energetica, ritiene che nel disegno di legge n. 2421 vi sia una generale tendenza ad attribuire al Governo poteri che dovrebbero spettare all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Al riguardo, sottolinea la necessità di una tendenziale omogeneità tra le attribuzioni delle autorità di regolazione degli Stati membri dell'Unione Europea.

Ricorda, infine, come non sia ancora intervenuto il recepimento di alcune importanti direttive che interessano il settore energetico. In particolare, per quanto concerne il settore delle fonti rinnovabili, ritiene di assoluta preminenza assicurare il rispetto degli obiettivi derivanti dal Proto-

collo di Kyoto e ridurre la dipendenza della produzione energetica italiana dal ricorso al petrolio e dai suoi derivati. Nell'esprimere le proprie perplessità in ordine alla compatibilità dei limiti proposti dal Governo con tali priorità, ricorda come l'attuale opposizione, nella precedente legislatura, abbia contribuito a semplificare fortemente le procedure di autorizzazione alle attività di estrazione del petrolio in tutta l'area meridionale, consentendo lo sfruttamento di importanti risorse, soprattutto nella regione Basilicata. A tal proposito ritiene che la destinazione alle regioni e agli enti locali di una parte dei proventi dello Stato ottenuti da tali attività, consentirebbe di attuare una prima forma di federalismo fiscale rendendo al contempo più autonome tali articolazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PONTONE rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema ministeriale in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) pur avendo espresso alcuni dubbi in ordine alla reale idoneità dell'IPI a gestire i compiti ad esso attribuiti dallo schema in esame, preannuncia il parere favorevole del suo Gruppo, in quanto ritiene che il provvedimento sia ispirato alla realizzazione di finalità pienamente condivisibili.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) si associa alle considerazioni ed alle perplessità espresse dal senatore Coviello in ordine all'opportunità di concentrare la gestione delle procedure in capo all'IPI. In particolare, nel sottolineare la necessità di assicurare una corretta ed imparziale gestione di tutte le procedure relative ai bandi di gara, ritiene che la Commissione potrebbe formulare un'utile osservazione raccomandando la garanzia della piena trasparenza e della massima pubblicità delle procedure di gara.

Il presidente PONTONE, in considerazione dell'opportunità di attendere che Commissione bilancio formuli le proprie osservazioni in ordine al provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che la Commissione è convocata, per domani, giovedì 18 dicembre al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dello Schema di decreto legislativo n. 313. Avverte che, ove pervenuti in tempo utile i documenti di bilancio, l'ordine del giorno di tale seduta sarà integrato con l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

La seduta termina alle ore 16.

**OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE: «MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CONCERNENTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEI MINISTERI, NONCHÉ I COMPITI E LE FUNZIONI DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE» (N. 306)**

Testo proposto dal Relatore

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, formula osservazioni favorevoli rilevando che:

è opportuno sopprimere le numerose norme di salvaguardia delle competenze degli altri dicasteri, ad eccezione della clausola generale di salvaguardia prevista al comma 2-*quater* del nuovo articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

l'aggregazione delle attività delle tre aree funzionali della Competitività, dell'Internazionalizzazione e dello Sviluppo sostenibile può essere resa più razionale. Ad esempio, all'area Competitività potrebbero essere ricondotte tutte le funzioni svolte dal Ministero delle attività produttive inerenti le materie della politica industriale, dell'energia e delle assicurazioni. All'area Sviluppo sostenibile potrebbero essere ascritte le attività concernenti la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale, la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, la tutela dei consumatori e la lotta alla contraffazione. Occorre inoltre sviluppare maggiormente la tematica della valorizzazione dei prodotti *made in Italy*, anche potenziando le attività informative al riguardo;

appare altresì preferibile riformulare la parte della lettera c) del nuovo articolo 28 concernente l'energia, sulla base di quanto previsto dalla legislazione più recente, ed in particolare dalla legge n. 290 del 2003 al fine di rendere inequivoca la competenza del Ministero in materia di programmazione energetica e per ciò che si riferisce alle attribuzioni statali in tale settore;

al fine di attribuire interamente la materia delle assicurazioni al Ministero delle attività produttive che, di fatto, rappresenta l'unico interlocutore istituzionale in tale settore, appare opportuno ridefinire la competenza relativa alla vigilanza sull'ISVAP che il decreto legislativo n. 300 del 1999, all'articolo 30, ha attribuito al Ministero dell'economia, sopprimendo tale articolo ovvero individuando altre soluzioni idonee a tale fine;

per quanto concerne la competenza in materia di brevetti, è necessario compensare l'eliminazione dei riferimenti all'istituzione di un'Agenzia dei brevetti, prevedendo idonee soluzioni organizzative al fine di creare un'autonoma articolazione finalizzata alla gestione delle competenze in materia brevettuale;

occorre, per ciò che si riferisce all'internazionalizzazione, favorire le attività di *marketing* e comunicazione internazionale anche attraverso idonee strutture da istituire presso la SACE e la SIMEST in collegamento con le attività del cosiddetto «*flying desk*»;

appare infine opportuno inserire norme volte ad incentivare la produttività ed a ristabilire un'omogeneità di trattamento del personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive.

Testo approvato dalla Commissione

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, formula osservazioni favorevoli rilevando che:

è opportuno sopprimere le numerose norme di salvaguardia delle competenze degli altri dicasteri, ad eccezione della clausola generale di salvaguardia prevista al comma 2-*quater* del nuovo articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

l'aggregazione delle attività delle tre aree funzionali della Competitività, dell'Internazionalizzazione e dello Sviluppo sostenibile può essere resa più razionale. Ad esempio, all'area Competitività potrebbero essere ricondotte tutte le funzioni svolte dal Ministero delle attività produttive inerenti le materie della politica industriale, dell'energia e delle assicurazioni. All'area Sviluppo sostenibile potrebbero essere ascritte le attività concernenti la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale, la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, la tutela dei consumatori e la lotta alla contraffazione. Occorre inoltre sviluppare maggiormente la tematica della valorizzazione dei prodotti *made in Italy*, anche potenziando le attività informative al riguardo;

appare altresì preferibile riformulare la parte della lettera c) del nuovo articolo 28 concernente l'energia, sulla base di quanto previsto dalla legislazione più recente, ed in particolare dalla legge n. 290 del 2003 al fine di rendere inequivoca la competenza del Ministero in materia di programmazione energetica e per ciò che si riferisce alle attribuzioni statali in tale settore;

al fine di attribuire interamente la materia delle assicurazioni al Ministero delle attività produttive che, di fatto, rappresenta l'unico interlocutore istituzionale in tale settore, appare opportuno ridefinire la competenza relativa alla vigilanza sull'ISVAP che il decreto legislativo n. 300 del 1999, all'articolo 30, ha attribuito al Ministero dell'economia, sopprimendo tale articolo ovvero individuando altre soluzioni idonee a tale fine;

al nuovo articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio del 1999, n. 300, occorre prevedere, in relazione alle aree dello Sviluppo economico e della Competitività, la competenza del Ministero delle attività produttive in materia di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, anche attraverso l'esercizio, a tal fine, delle funzioni in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

per quanto concerne la competenza in materia di brevetti, è necessario compensare l'eliminazione dei riferimenti all'istituzione di un'Agenzia dei brevetti, prevedendo idonee soluzioni organizzative al fine di

creare un'autonoma articolazione finalizzata alla gestione delle competenze in materia brevettuale;

occorre, per ciò che si riferisce all'internazionalizzazione, favorire le attività di *marketing* e comunicazione internazionale anche attraverso idonee strutture da istituire presso la SACE e la SIMEST in collegamento con le attività del cosiddetto «*flying desk*»;

appare infine opportuno inserire norme volte ad incentivare la produttività ed a ristabilire un'omogeneità di trattamento del personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

211^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) VANZO ed altri. – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), intervenendo nella discussione generale, rileva che il dibattito fin qui svoltosi potrebbe definirsi virtuale, in quanto riferito ad un testo e ad un emendamento del Governo entrambi suscettibili di subire profonde e sostanziali modifiche, nel caso in cui la trattativa in corso tra il Governo e le organizzazioni sindacali sui temi della riforma previdenziale si dovesse concludere positivamente. Dal punto di vista del metodo, occorre inoltre rilevare che tale confronto avrebbe dovuto svolgersi preliminarmente e non successivamente alla presentazione di un progetto di riforma da parte dell'Esecutivo, e questa scelta, pur legittima, non ha di certo reso più agevole il dibattito interno ed esterno alle Camere sul disegno di legge n. 2058.

L'impostazione originaria del Governo in materia di riforma delle pensioni era fondata sull'obiettivo di prolungare la durata della vita lavorativa su base volontaria ed incentivata: in effetti, nella delega è previsto un sistema di incentivi, ma di carattere transitorio, limitato al periodo compreso tra il 2004 e il 2008. Dopo tale anno, avrà attuazione la misura più rilevante del pacchetto proposto dal Governo e, ad avviso del senatore Montagnino, anche la più iniqua, riguardante il brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti, con una vera e propria cancellazione delle pensioni di anzianità.

In realtà, gli incentivi disciplinati dall'emendamento del Governo non sembrano particolarmente appetibili, ed è facile prevedere che la platea dei fruitori effettivi sarà nettamente inferiore a quella degli aventi diritto, poiché, al di là della maggiore o minore fiducia nell'istituto della certificazione, l'improvviso innalzamento dell'età pensionabile incide negativamente su aspettative e progetti di vita individuali, né si può sottovalutare l'oggettiva incompatibilità tra il sistema degli incentivi e la progressiva abolizione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni. Una più efficace modalità di incentivazione potrebbe essere realizzata attraverso la flessibilizzazione dell'età pensionabile, dato che il nesso tra entità dei trattamenti e prolungamento della vita lavorativa potrebbe persuadere i lavoratori a differire il più possibile il collocamento a riposo. Peraltro, lo stesso passaggio al sistema integrale di calcolo contributivo costituisce di per sé un fattore incentivante a rinviare il momento della cessazione dell'attività. L'attuale proposta del Governo, invece, rischia di non produrre effetti positivi dal punto di vista del risparmio e renderà di certo più difficile la situazione dei lavoratori anziani espulsi dal mercato del lavoro a seguito di processi di ristrutturazione, nell'ambito dei quali le aziende tendono ad utilizzare il pensionamento anticipato come un vero e proprio ammortizzatore sociale.

Nella trattativa che si è aperta in questi giorni – prosegue il senatore Montagnino – ciascuna delle parti in causa deve dare segni concreti di apertura e di disponibilità al dialogo, in considerazione della rilevanza della riforma delle pensioni e delle sue ripercussioni sul complesso delle politiche sociali, a partire dal problema del riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, la cui soluzione non può più essere procrastinata.

Nel presentare il suo progetto di riforma, il Governo ha segnalato con insistenza il rischio di un peggioramento strutturale dei conti previdenziali; in realtà, questi ultimi sono in linea rispetto alle previsioni formulate con la riforma del 1995 e sarebbe stato pertanto possibile affrontare il problema dell'incremento per la spesa delle pensioni nell'ambito della verifica prevista per il 2005, eventualmente anticipando tale scadenza. Nell'attuale situazione, si prevede che intorno al 2030 la spesa previdenziale raggiungerà la misura del 16 per cento del prodotto interno lordo, con un più elevato onere a carico della finanza pubblica, che tenderà tuttavia a decrescere successivamente alla predetta data. Al momento attuale, la spesa previdenziale non coperta dal gettito contributivo – e finanziata quindi con la fiscalità generale – è pari al 2 per cento del PIL e il completamento

del processo di separazione tra assistenza e previdenza potrebbe comportare una ulteriore riduzione delle erogazioni a carico della finanza pubblica e porterebbe l'Italia ad allinearsi con i livelli di spesa degli altri paesi europei, considerando tra l'altro che già attualmente la spesa sociale italiana si colloca al di sotto della media europea. Questi dati confermano il sospetto che l'allarme sui conti previdenziali sia strumentale rispetto ad una riforma che, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato, riduce soltanto dello 0,7 per cento l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL, con un processo di risparmio che inoltre si avvia a partire dal 2008. La riforma pensionistica all'esame viene pertanto utilizzata dal Governo per rendere più accetta, alle competenti sedi dell'Unione europea, la manovra di finanza pubblica per il triennio 2004-2006, composta pressoché totalmente da interventi *una tantum*.

È peraltro auspicabile che la concertazione in corso consenta di arrivare a definire una proposta ampiamente condivisa, modificando nella sostanza l'attuale posizione del Governo, che insiste sulla ineluttabilità della riforma, richiamandosi alle sollecitazioni provenienti in tal senso dall'Unione europea, senza però tenere conto dei risultati già realizzati con le misure adottate nel corso degli anni Novanta.

Inoltre, anche le misure contenute nel disegno di legge n. 2058 in materia di decontribuzione rischiano di penalizzare fortemente la posizione pensionistica dei giovani lavoratori, in particolare dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre sarebbe possibile intervenire in modo più incisivo sul costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri che ancora gravano su di esso. Un altro aspetto da approfondire riguarda la armonizzazione delle aliquote contributive, che, ove attuata, può concorrere efficacemente al superamento degli attuali squilibri del sistema e a conseguire significativi miglioramenti dei conti previdenziali. Quanto poi al problema della previdenza complementare, il Governo dovrebbe rinunciare alla devoluzione obbligatoria del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e delineare invece un sistema di incentivi più efficace, al fine di superare l'attuale fase di stallo del cosiddetto secondo pilastro del sistema pensionistico.

In conclusione, il senatore Montagnino sottolinea la posizione responsabile assunta dalle forze politiche dell'opposizione che, anche nel corso della discussione generale, hanno formulato proposte concrete, volte a conseguire l'obiettivo di eliminare i profili di maggiore iniquità contenuti nel disegno di legge delega all'esame, assicurando una più stringente tutela dei diritti dei lavoratori.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale è conclusa e dà la parola al Relatore e al Ministro per le repliche.

Il relatore MORRA (FI) rileva che i dubbi emersi durante il dibattito in Commissione, in ordine alla opportunità della decisione di proseguire la discussione generale anche in pendenza di una negoziazione fra organizzazioni sindacali e Governo, sono risultati privi di qualsivoglia rilievo

sul piano concreto, atteso il clima proficuo e sereno in cui si è svolto finora il confronto parlamentare, che ha consentito di arricchire il quadro cognitivo in ordine alle tematiche in questione e che ha evidenziato in maniera inequivocabile la necessità di procedere ad un intervento di riforma in materia previdenziale.

La disciplina contemplata nel disegno di legge n. 2058, nonché nell'emendamento governativo 1.0.1, si pone in linea di continuità con l'impostazione di fondo della legge n. 335 del 1995, limitandosi ad accelerare il processo di innovazione del sistema previdenziale prefigurato dalla stessa, senza pregiudizio per le esigenze di tipo sociale, che vengono tuttavia rapportate ad un contesto più ampio, in cui gli interessi delle generazioni di lavoratori soggetti ad un regime di calcolo del trattamento pensionistico di tipo retributivo siano temperati con quelli dei lavoratori più giovani.

Per questi ultimi l'introduzione del sistema di calcolo contributivo postula necessariamente l'attivazione di adeguati moduli di previdenza complementare, senza i quali i livelli quantitativi delle prestazioni pensionistiche potrebbero subire in futuro un'inaccettabile diminuzione.

La prospettiva sottesa alla legge n. 335 del 1995, incentrata essenzialmente sulla transizione da un sistema previdenziale integralmente pubblicistico ad un sistema misto - in cui alle forme pensionistiche tradizionali si affiancano nuovi moduli previdenziali di natura privatistica - è stata di fatto disattesa, come comprovato dai dati inerenti alla stato di attuazione della previdenza complementare, dai quali emerge che, alla data del 31 dicembre 2002, su una potenziale platea di 13 milioni di possibili aderenti ai fondi di previdenza complementare, solo 1,7 milioni di lavoratori hanno esercitato tale opzione, dei quali solo il 43 per cento risulta di età inferiore ai 40 anni. Tale dato va analizzato in rapporto alle considerazioni precedentemente espresse in ordine alla riduzione degli *standard* quantitativi delle pensioni pubbliche liquidate con il sistema di calcolo contributivo: ne discende un quadro complessivo contraddittorio e per certi aspetti paradossale, caratterizzato da una scarsa adesione alle forme di previdenza complementare soprattutto da parte delle generazioni di lavoratori più giovani, per i quali invece il ricorso al secondo pilastro della previdenza costituisce una condizione imprescindibile per sfuggire ad un futuro di povertà.

Le cause di tale preoccupante situazione vanno ricondotte in primo luogo alla scarsità del risparmio da devolvere all'attivazione di tali forme di capitalizzazione, considerati gli elevati livelli contributivi già gravanti sulle retribuzioni; all'inadeguatezza dell'informazione, e all'assenza di un vero e proprio mercato concorrenziale, in cui i lavoratori siano liberi di optare per la forma di previdenza complementare ritenuta più idonea, senza essere assoggettati a vincoli che in taluni casi circoscrivono la possibilità di scelta ai soli fondi chiusi di categoria, di origine contrattuale.

Pertanto, la devoluzione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, con modalità che potranno di certo essere perfezionate, costituisce una misura imprescindibile. Essa, peraltro, potrebbe creare qualche profilo

problematico per il lavoratore, attesa la natura di retribuzione differita intrinseca a tale trattamento, nonché per le imprese, per le quali tali risorse costituiscono una forma di autofinanziamento importante, che, qualora venisse a mancare, dovrebbe essere compensata da serie agevolazioni per l'accesso al credito.

Nella sua fase transitoria, la disciplina contemplata nella legge n. 335 del 1995 non è inoltre idonea a fronteggiare gli squilibri connessi agli attuali andamenti demografici, squilibri che finiranno per gravare soprattutto sulle giovani generazioni di lavoratori, qualora non venissero individuati adeguati correttivi.

La disciplina contenuta nel disegno di legge n. 2058 è finalizzata a fronteggiare tali incongruenze, non essendo sufficiente a tal fine l'introduzione di una separazione tra assistenza e previdenza, comunque opportuna non tanto per finalità immediate di risparmio, quanto nella prospettiva di un incremento della trasparenza, necessaria per evidenziare punti critici e sperequazioni attualmente sussistenti.

L'opinione espressa dal senatore Malabarba, nel corso del proprio intervento, in base alla quale gli effetti sul sistema previdenziale degli attuali andamenti demografici possono essere adeguatamente contrastati attraverso un incremento della produttività, risulta del tutto erronea, in quanto un tasso di incremento della produttività superiore a quello inerente al prodotto interno lordo determinerebbe ulteriori sperequazioni, incrementando il differenziale tra il *quantum* dei trattamenti previdenziali calcolati secondo il sistema contributivo – connesso strettamente all'andamento del prodotto interno lordo – e la rivalutazione delle retribuzioni – collegata invece all'incremento della produttività.

Gli squilibri dell'attuale sistema previdenziale sono dovuti essenzialmente alla permanenza in fase transitoria del sistema di calcolo retributivo per talune fasce di lavoratori – alla stregua della disciplina contenuta nella legge n. 335 del 1995 – nonché ai ridotti limiti di età attualmente previsti per il conseguimento della pensione di anzianità.

Alla luce di tale quadro complessivo il Governo, tra le due soluzioni alternative astrattamente prospettabili – l'una incentrata sull'estensione del regime di calcolo contributivo a tutte le categorie di lavoratori e l'altra sull'elevazione dei limiti di età – ha scelto quella attinente all'innalzamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento, preservando comunque le esigenze di flessibilità del sistema attraverso la previsione della facoltà di accedere al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti vigenti, optando per la liquidazione del trattamento previdenziale secondo il meccanismo di calcolo contributivo, coerentemente peraltro con l'impostazione di fondo sottesa alla riforma Dini, incentrata sull'introduzione, a regime, di tale sistema di calcolo.

In ordine a tali profili, non si può pertanto parlare di una lesione dei diritti acquisiti, ma esclusivamente di precedenti decisioni politiche, adottate con riferimento a un contesto demografico differente da quello attuale, la cui attuazione senza i necessari correttivi comporterebbe conse-

guenze pregiudizievoli per le nuove generazioni di lavoratori, peraltro del tutto estranee al processo formativo di tali scelte.

Riguardo alla questione attinente alla destinazione dei risparmi conseguenti all'intervento di riforma prefigurato nel disegno di legge n. 2058, sollevata da taluni senatori nel corso della discussione generale, va evidenziato che tali risorse verranno opportunamente utilizzate per ripianare gli squilibri del sistema previdenziale, nonché per finanziare il potenziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, necessario nell'attuale contesto socio-economico, anche alla luce della recente riforma del mercato del lavoro.

Il ministro MARONI, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni, approfondite ed articolate, espresse dal relatore nell'intervento di replica, osserva preliminarmente che la riforma pensionistica all'esame si inquadra in una prospettiva più ampia rispetto a quella inerente all'elevazione dei requisiti anagrafici per il pensionamento – contenuta nell'ambito dell'emendamento 1.0.1 – estendendosi anche alle tematiche attinenti alla certezza dei diritti, alla previdenza complementare, alla totalizzazione dei periodi assicurativi, alla disciplina previdenziale degli associati in partecipazione, alla semplificazione normativa, da realizzare attraverso l'approvazione di un testo unico previdenziale, alla separazione tra previdenza e assistenza – in relazione alla quale la formulazione del principio di delega contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera n) può essere ulteriormente articolata e precisata – ed infine ad altre importanti questioni.

Riguardo ai profili disciplinati dall'emendamento 1.0.1, relativi all'elevazione dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, il dibattito parlamentare è risultato ampio e ha consentito di analizzare tutti gli aspetti di tale materia, sulla quale è in atto altresì il confronto con le organizzazioni sindacali.

La necessità di un intervento di riforma in materia previdenziale risulta inequivocabile, alla luce degli attuali *trend* demografici, ed è altresì ampiamente condivisa in ambito europeo, nonché a livello di istituzioni comunitarie, ed è stata da ultimo riaffermata anche nella recente riunione del G8 dei ministri del lavoro e delle politiche sociali, nel corso della quale il ministro della Germania federale, governata da una coalizione di centro sinistra, ha reso noti i termini di una riforma dello Stato sociale che comporta, tra l'altro, un netto ridimensionamento di numerosi trattamenti previdenziali.

Nel recente incontro con le organizzazioni sindacali, queste ultime hanno manifestato la disponibilità ad analizzare nel merito i testi normativi elaborati dal Governo, formulando eventuali proposte alternative, entro il termine massimo del 10 gennaio, soprattutto in ordine a tre differenti tematiche, attinenti alla disciplina dei requisiti anagrafici per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2007, alla disciplina del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare, nonché alle forme di decontribuzione per i nuovi assunti.

Il Ministro osserva quindi che la disposizione normativa contenuta nell'articolo 1-*quater* dell'emendamento governativo 1.0.1 è finalizzata ad elevare l'età media di pensionamento attraverso forme di incentivazione, per le quali, peraltro, è prevista una verifica entro il 30 giugno 2007, i cui risultati potrebbero eventualmente consentire un eventuale ampliamento di tale misura, attraverso l'estensione della stessa anche al periodo successivo al 2007.

Il Governo è disponibile ad organizzare un nuovo incontro non appena le organizzazioni sindacali abbiano comunicato le proprie proposte, che dovranno comunque essere compatibili con i vincoli di carattere finanziario prefigurati dall'Esecutivo - dai quali conseguono significativi risparmi - e lo stesso programma dei lavori della Commissione tiene conto dei tempi previsti per il confronto con le organizzazioni sindacali, atteso che l'inizio dell'esame degli emendamenti è stato opportunamente rinviato a data successiva al 10 gennaio. Nel caso in cui la trattativa in corso non dovesse produrre risultati, l'*iter* procedimentale del disegno di legge n. 2058 dovrebbe necessariamente proseguire, al fine di consentire il raggiungimento degli importanti obiettivi sottesi a tale disciplina. In ogni caso - conclude il Ministro - il Governo provvederà tempestivamente ad informare la Commissione in ordine agli esiti ed alle risultanze del confronto in atto.

Il PRESIDENTE, dopo avere ribadito l'unanime soddisfazione con cui la Commissione ha accolto la notizia della ripresa del dialogo tra il Governo e le organizzazioni sindacali, invita il Ministro a porre in essere tutte le iniziative finalizzate a favorire la prosecuzione e la positiva conclusione del confronto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il PRESIDENTE propone di differire l'orario di inizio della seduta di domani, giovedì 18 dicembre - originariamente fissata per le ore 14,15 - al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, nonché di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, in sede consultiva, l'esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, ove essi siano assegnati per tempo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

178^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(1310) LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003, con l'esame dell'emendamento 1.9 al disegno di legge n. 397.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, sottolinea il malessere manifestato dalle regioni in merito alle difficoltà finanziarie del settore sanitario. Osserva quindi che la sanità è prioritaria tra le esigenze delle regioni, a causa di un peso finanziario ormai insostenibile, pertanto risulta fuori luogo che il lavoro della Commissione sia distolto dai problemi reali della sanità a causa dell'ostinazione delle forze di maggioranza nel volere approvare un provvedimento destinato a comportare gravi squilibri organizzativi nel sistema sanitario.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.9 viene posto ai voti e risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.10.

Interviene il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale ricorda che il contratto collettivo dei medici, firmato nel giugno del 2000, ha comportato un consistente miglioramento economico a loro favore, colmando la distanza con i livelli retributivi dei colleghi europei, oltre a valorizzare la professionalità della categoria. Sottolinea pertanto la necessità di continuare a puntare sulla valorizzazione del medico pubblico, in un momento in cui la nuova finanziaria non attribuisce alle regioni risorse sufficienti per i rinnovi contrattuali. Esprime quindi intenzione di voto favorevole sull'emendamento, in quanto finalizzato a limitare gli scompensi che il disegno di legge in esame comporta.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) ricorda che la Commissione ha approvato nel passato provvedimenti legislativi trovando lo spirito di collaborazione necessario a portare avanti rapidamente i propri lavori, mentre sul disegno di legge n. 397 non si potrà arrivare ad alcuna intesa comune. Invita pertanto a ritirarlo, al fine di non impegnare troppo a lungo la Commissione nell'esame di un testo sul quale l'opposizione è decisa a proseguire la propria condotta ostruzionistica. Esprime infine intenzione di voto favorevole.

La senatrice BETTONI BRANDANI (*DS-U*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia la propria intenzione di astenersi nella votazione sull'emendamento 1.10. Osserva quindi che il giudizio che verrà dato sull'attività della Commissione non potrà che dipendere dalla quantità e qualità dei disegni di legge approvati nel corso della legislatura. La Commissione, a suo giudizio, non darà buona prova di sé nel caso in cui i suoi lavori saranno assorbiti dall'esame del disegno di legge in titolo, che la maggioranza difende per una questione di principio, trascurando le reali necessità della sanità italiana, tra le quali vi è innanzitutto il problema della sostenibilità finanziaria. Invita quindi le forze di maggioranza a cambiare atteggiamento, così che si possano creare le premesse per giungere rapidamente ad una soluzione condivisa.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, il senatore SALZANO (*UDC*) dichiara di non comprendere le argomentazioni più volte espresse dall'opposizione, in quanto, se veramente il disegno di legge in esame riguarda un numero ridotto di medici, non vi è motivo di temere un dissesto del servizio sanitario. Osserva quindi che, al pari della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, il disegno di legge in esame dovrebbe essere interpretato come uno strumento a garanzia della libertà individuale, che mette a disposizione degli individui la facoltà, e non l'obbligo, di compiere scelte riguardanti la propria vita.

Il senatore ULIVI (*AN*), prendendo la parola per esprimere dichiarazione di voto contrario, giudica inaccettabile quanto dichiarato dal senatore Carella. Osserva piuttosto che la maggioranza ha il diritto-dovere di sostenere ed approvare i propri progetti legislativi, senza lasciarsi condi-

zionare dalla dichiarata volontà ostruzionistica dell'opposizione. Ciò non può non valere anche per il disegno di legge in esame, volto ad assicurare al medico l'auspicata libertà di mutare le proprie scelte professionali.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene in dissenso dal proprio Gruppo, preannunciando che non parteciperà alla votazione. Rileva quindi la scarsa determinazione mostrata dalla maggioranza rispetto all'approvazione del disegno di legge n. 397, di cui è sintomo il numero ridotto di suoi rappresentanti presenti alle sedute. Ribadisce infine la propria contrarietà al provvedimento, in quanto suscettibile di rivelarsi un elemento di disgregazione dell'intero sistema sanitario.

La senatrice BOLDI (*LP*) ritiene che la ridotta presenza degli esponenti dei Gruppi di maggioranza non sia dovuta a scarsa convinzione, bensì a motivi contingenti, quali i lavori dell'Aula e di altre Commissioni. Sostiene essere stato un errore non aver trovato un'intesa in sede di comitato ristretto su un testo che coniugasse l'esigenza di tutelare il principio di libertà dei medici con le esigenze organizzative del sistema sanitario nazionale. Ribadisce tuttavia il proprio favore rispetto al disegno di legge n. 397 ed esprime pertanto la propria intenzione di votare contro l'emendamento 1.10.

Il senatore FASOLINO (*FI*) interviene in dichiarazione di voto contrario. Ritiene che l'introduzione dell'istituto dell'irreversibilità della scelta del medico si sia rivelata fallimentare, come dimostrato dall'allungamento delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche. Osserva quindi che vi è la necessità di integrare la sanità pubblica con quella privata per garantire una maggiore efficienza e far fronte all'attuale difficile situazione finanziaria.

L'emendamento 1.10 viene quindi posto in votazione e risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che la seduta prevista per domani, giovedì 18 dicembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 397**Art. 1.****1.9**

MASCIONI, CARELLA, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, purché non ricopra incarichi di dirigente sanitario di secondo livello, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

1.10

CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere, ad esclusione dei dirigenti con anzianità non inferiore ai dieci anni, il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo perdendo in misura pari ai 4/5, i benefici economici di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

15^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 1^a Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003.

Il relatore MAGNALBÒ (AN) dà lettura degli schemi di parere da lui predisposti, riferiti, rispettivamente, al testo del disegno di legge e agli emendamenti, entrambi favorevoli con osservazioni (tali schemi di parere sono pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il senatore GIRFATTI (FI) annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sui due schemi di pareri testè letti dal relatore.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) esprime innanzitutto apprezzamento per la scelta del relatore di accogliere ai fini della formulazione del testo dei pareri alcune delle considerazioni formulate dalla sua parte politica nel corso dell'esame.

Anche in considerazione di ciò, i senatori della Margherita esprimeranno voto favorevole su un testo che appare condivisibile nel suo impianto, anche in considerazione dello spirito di apertura al quale è stato improntato il suo esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nondimeno,

occorre rilevare che, nel prossimo futuro, andranno definite soluzioni normative più adeguate per ciò che attiene alle modalità di partecipazione del Parlamento alla cosiddetta fase ascendente di formazione del diritto comunitario.

Un secondo ordine di riflessioni attiene alla composizione del Comitato interministeriale per gli Affari comunitari europei, ai cui lavori potrebbe essere opportuno associare i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, allorché debbano essere trattate questioni rientranti nei rispettivi ambiti di competenza.

In conclusione, dichiara il voto favorevole della sua parte politica ai pareri predisposti dal relatore sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica ai pareri in precedenza letti dal relatore.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono approvati gli schemi di pareri predisposti dal relatore sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi dalla 1^a Commissione il 19 novembre scorso.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini» (n. 318)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 12^a riunite ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRECO ricorda che in tale seduta è stato presentato dal relatore uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato nel resoconto della seduta stessa.

La Commissione approva quindi, previa verifica della presenza del numero legale, tali osservazioni, dando mandato al relatore ad apportarvi le opportune modifiche di coordinamento formale.

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295)

(Osservazioni alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRECO annuncia preliminarmente che sostituirà quale relatore il senatore Basile, impegnato in un incontro con una delegazione della Repubblica federale tedesca.

Dà quindi lettura di uno schema di osservazioni per la 7^a Commissione, favorevoli con rilievi, predisposto dallo stesso senatore Basile (pubblicato in calce al presente resoconto).

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) rileva come i profili di parziale difformità del provvedimento rispetto alla normativa comunitaria da recepire evidenziati nel testo del quale è stata data lettura dal presidente Greco siano tali da rendere meno agevole il rientro dei beni illecitamente esportati. Rileva poi come nel testo del codice in esame manchi una adeguata definizione di «bene culturale», la quale è ricavabile soltanto indirettamente attraverso l'analisi delle disposizioni che ne definiscono il regime.

Prospetta infine l'opportunità di assicurare un carattere maggiormente stringente alle osservazioni predisposte dal relatore.

Il presidente-relatore GRECO (*FI*), nel prendere atto del rilievo da ultimo formulato dal senatore Tessitore, modifica lo schema di osservazioni, sostituendo, nel dispositivo, ovunque ricorra, alla parola «l'opportunità» la seguente: «la necessità».

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dopo aver dichiarato di concordare con l'impianto del parere predisposto dal relatore, prospetta l'opportunità di adottare una formulazione conforme alla tipologia del «parere favorevole condizionato».

Il presidente-relatore GRECO (*FI*) fa presente che, dal punto di vista tecnico, la Commissione non ha titolo per apporre condizioni alle proprie osservazioni, tanto più trattandosi di uno schema di decreto legislativo.

La senatrice DE ZULUETA (*DS-U*) richiama preliminarmente l'esistenza di un ampio contenzioso in materia di beni culturali trafugati dei quali lo Stato richiede la restituzione. La prassi evidenzia in proposito come molto spesso il soggetto che ha acquisito in modo illecito il possesso del bene riesca ad eludere le previste sanzioni adducendo la sussistenza della buona fede al momento dell'acquisto. Di qui l'opportunità di adottare una nozione diversa, ai fini della decisione circa la spettanza del diritto all'indennizzo, quale quella, contemplata dalla normativa comunitaria, della «*due diligence*», che sostanzialmente determina un passaggio dell'onere della prova al soggetto che è venuto in possesso del bene.

Sotto tale profilo, condivide le indicazioni desumibili dal terzo punto del dispositivo. Dichiara inoltre di condividere il richiamo contenuto nel precedente punto del dispositivo all'esigenza di definire, relativamente all'azione di restituzione di cui all'articolo 77 del codice, in modo espresso, il soggetto passivo dell'azione, e cioè il possessore e, in mancanza di questi, il detentore del bene culturale.

Occorre comunque considerare che il varo del codice rappresenta di per sè un elemento positivo, specie con riferimento alle problematiche della tutela dei beni paesaggistici, oggetto della Parte terza del provvedimento. In proposito, appare apprezzabile il richiamo contenuto nel codice alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del paesaggio, attualmente in attesa di ratifica (vi è un disegno di legge di iniziativa parlamentare da lei stessa presentato, che tende a promuovere un'analoga iniziativa da parte del Governo).

Sulla base delle considerazioni che precedono, annuncia, a nome del Gruppo DS, il suo voto favorevole allo schema di osservazioni del relatore.

Si associano a tale orientamento di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori CHIRILLI (*FI*), RUVOLO (*UDC*) e MAGNALBÒ (*AN*), il quale ultimo prospetta l'opportunità di inserire, all'articolo 10, recante l'elenco dei «beni culturali», una nuova tipologia di beni quali gli «automezzi storici».

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni predisposto dal relatore, come modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRECO dà conto delle risultanze della riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 3^a e 14^a del Senato e III e XIV della Camera, integrati dai rispettivi rappresentanti dei Gruppi, svoltasi questa mattina in vista della decisione sull'eventuale ulteriore corso dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea.

In proposito, è emersa l'opportunità di prorogare il termine per i relativi lavori almeno fino al 30 giugno 2004. Sebbene nei giorni scorsi fossero state avanzate – specialmente da parte della Presidenza della Commissione esteri della Camera – perplessità sull'opportunità di proseguire l'indagine al di là del termine della Conferenza intergovernativa, è risultata prevalente, alla fine, la considerazione dei vantaggi che potranno derivare dalla prosecuzione dei lavori in una fase, come quella che si va aprendo, nella quale i Parlamenti saranno chiamati ad esercitare un ruolo essenziale di stimolo per riprendere, e portare al più presto alla meta, il cammino verso il Trattato costituzionale.

In tale prospettiva, ritiene che le quattro Commissioni dovrebbero procedere in via prioritaria ad una nuova audizione del vice presidente del Consiglio Fini e del ministro Frattini. A conclusione dei loro lavori, dovrà considerarsi l'opportunità di predisporre specifici documenti di indirizzo.

Preannuncia poi che, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività di fine d'anno, sottoporrà alla Commissione l'opportunità di pro-

muovere un dibattito sulla risoluzione che sarà votata domani dal Parlamento europeo circa le conclusioni della Conferenza intergovernativa; in esito alla relativa procedura d'esame, la Commissione potrebbe adottare un proprio documento di indirizzo.

Preannunzia infine che la Commissione dovrà procedere, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo, all'esame in sede consultiva in seconda lettura dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, per le parti di competenza, in tempo utile per trasmettere il suo rapporto alla Commissione bilancio entro le ore 14 di venerdì 19 dicembre prossimo.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2386

«La 14^a Commissione permanente,

rilevato preliminarmente che il disegno di legge in titolo tende a promuovere, attraverso una revisione organica dell'impianto della legge n. 86 del 1989, le condizioni per una più attiva ed efficace partecipazione delle istituzioni della Repubblica al processo decisionale dell'Unione europea e alla fase di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

constatato, in particolare, che esso è volto a garantire la possibilità di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali nei processi normativi comunitari, secondo criteri di trasparenza, e a rendere al contempo più efficace il meccanismo di trasposizione del diritto comunitario;

considerato che il disegno di legge risponde anche all'esigenza di adeguare le modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea in relazione alle profonde modifiche intervenute nell'assetto costituzionale della Repubblica a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tenendo anche conto degli esiti del processo di trasformazione che ha interessato e che continua ad interessare le istituzioni comunitarie;

preso atto con favore della scelta di introdurre, alla stregua dell'articolo 2 del disegno di legge, un rilevante elemento di razionalizzazione rispetto alla situazione attuale per ciò che attiene alle modalità di definizione degli indirizzi del Governo in materia comunitaria, quale l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;

sottolineata l'importanza dell'introduzione dell'istituto della riserva di esame parlamentare di cui all'articolo 4;

ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE FAVOREVOLE,

con le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda l'articolo 2, appare opportuno prevedere la facoltà per i Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari dell'Unione europea di partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei; nel caso in cui debbano essere trattate questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, analoga facoltà andrebbe riconosciuta ai rispettivi Presidenti;

all'articolo 3 andrebbe introdotto l'obbligo del Governo, nel caso in cui le osservazioni e gli atti di indirizzo del Parlamento sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 siano risultate disattese, di darne espressa motivazione ai competenti organi parlamentari;

in merito all'articolo 4, occorre introdurre un termine congruo a favore delle Camere per iniziare l'esame dei progetti e degli atti di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 3, durante il decorso del quale il Governo non possa comunque procedere alle attività dirette alla formazione degli atti comunitari;

al fine di evitare la possibilità che l'avvio dei dibattiti parlamentari sia promosso in modo sistematico per finalità meramente ostruzionistiche, al Governo andrebbe però accordato, una volta scaduto tale termine, ed anche in pendenza dell'esame parlamentare, il potere di non apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva prevista dall'articolo 4, dandone specifica motivazione al Parlamento;

con riguardo all'articolo 5, andrebbe assicurato un migliore coordinamento con le previsioni dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in base alle quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;

in merito all'articolo 10, andrebbe considerata l'opportunità di una modifica volta a subordinare in ogni caso alla sussistenza di condizioni di necessità e di urgenza l'adozione da parte del Governo – al di fuori del quadro della legge comunitaria – dei provvedimenti ivi contemplati diretti all'adeguamento ad obblighi comunitari;

quanto all'articolo 11, il richiamo all'articolo 20, comma 5 della legge n. 59 del 1997, a seguito delle modifiche apportate a tale normativa dalla legge n. 229 del 2003, dovrebbe essere riferito ai commi 4 e 8 dello stesso articolo 20;

infine, con riferimento all'articolo 15, occorre introdurre la previsione di un obbligo a carico del Governo di motivare, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, le iniziative assunte e i provvedimenti adottati in difformità dalle indicazioni desumibili dalle osservazioni, pareri e atti di indirizzo delle Camere, nonché dalle osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».

PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE, ED ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2386

«La Commissione, esaminato l'emendamento 5.3 esprime parere non ostativo segnalando tuttavia, che andrebbe verificato se, rispetto al rafforzamento del contingente di funzionari delle regioni operanti presso la rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Unione europea, non sia preferibile dar luogo ad un'integrazione del personale delle regioni operante nell'ambito degli specifici uffici di collegamento istituiti presso l'Unione europea».

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL RELATORE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 295

«La 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che il provvedimento mira a codificare la disciplina attinente alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e paesaggistici nazionali;

osservato che la seconda parte del provvedimento, avente ad oggetto i beni culturali, disciplina tra i vari aspetti la circolazione dei beni culturali in ambito internazionale, in particolare l'esportazione dal territorio dell'Unione Europea e la restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, che costituiscono l'oggetto rispettivamente del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio;

constatato che il regolamento (CEE) n. 3911/92 persegue l'obiettivo di assicurare un controllo omogeneo alle frontiere della Comunità in materia di esportazione di beni culturali, a tale scopo subordinando l'esportazione di tali beni alla presentazione di un'apposita licenza, valida in tutto il territorio dell'Unione;

constatato altresì che la direttiva 93/7/CEE disciplina la restituzione di beni culturali illegittimamente usciti dal territorio di uno Stato membro, allo scopo di assicurare agli Stati il ritorno sul loro territorio dei beni appartenenti al patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale inviati all'estero o esportati illegalmente dopo l'abolizione dei controlli alle frontiere interne;

osservato che l'articolo 76 del codice, in ordine ai compiti spettanti al Ministero per i beni e le attività culturali, prevede che esso debba facilitare le operazioni da parte dello Stato membro richiedente di verifica della natura del bene entro un termine massimo di tre mesi dalla notifica del ritrovamento, in difformità rispetto al testo della direttiva che al riguardo prevede un termine di due mesi;

considerato che l'articolo 77 del codice, che disciplina l'azione di restituzione, non fornisce l'espressa indicazione del soggetto passivo verso cui esercitare l'azione, discostandosi dal testo della direttiva;

rilevato che l'articolo 79 del codice, che regola la possibilità di corresponsione di un indennizzo a favore del possessore del bene, ne subordina il pagamento alla condizione che egli lo abbia acquisito in buona fede, utilizzando una formulazione differente rispetto a quanto prescritto

dalla direttiva che al riguardo richiede che l'acquisizione sia avvenuta con la «diligenza richiesta»,

formula, per quanto di competenza,

OSSERVAZIONI FAVOREVOLI,

sottolineando l'opportunità di modificare il termine previsto dall'articolo 76 del codice nel senso prescritto dalla direttiva 93/7/CEE;

rilevando l'opportunità di introdurre, relativamente all'azione di restituzione di cui all'articolo 77 del codice, l'espressa indicazione del soggetto avverso il quale tale azione è esercitabile, cioè – ai sensi della direttiva – il possessore e, in mancanza di questi, il detentore del bene culturale;

segnalando l'opportunità di valutare, in merito all'articolo 79 del codice, l'esigenza di una più compiuta corrispondenza tra la nozione civilistica di buona fede e quella comunitaria di diligenza».

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

4^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato

CONTESTABILE

indi del Presidente della IV Commissione della Camera

RAMPONI

Intervengono il ministro della difesa Martino e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Bosi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Poiché le Commissioni convengono, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il presidente CONTESTABILE avverte che per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica. Specifica comunque che tale forma di pubblicità viene adottata in via del tutto eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della difesa sull'aggiornamento delle missioni internazionali in corso**

Interviene il ministro della difesa MARTINO.

Pongono quesiti ed osservazioni i senatori PALOMBO (AN), ZORZOLI (FI) e NIEDDU (DS-U) cui replica, brevemente interrotto dal senatore PASCARELLA (DS-U), il ministro MARTINO.

Formulano quindi ulteriori rilievi il presidente CONTESTABILE, cui il ministro MARTINO fornisce contestuale risposta, la deputata DEIANA (Rifondazione Comunista), il senatore GUBERT (UDC) ed il senatore BOCO (Verdi-U), ai quali parimenti replica il ministro MARTINO.

Il presidente CONTESTABILE, dopo aver ringraziato il ministro per la disponibilità mostrata, dichiara quindi chiusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI, si sofferma in primo luogo sulla conclusione della vicenda relativa alla trasmissione «RaiOt Armi di distrazione di massa», dando conto di due lettere inviate in data 15 dicembre rispettivamente dal Direttore generale della RAI e dalla società Studio Uno, produttrice del programma, dalle quali si evince che, dopo una serie di trattative – nelle quali la RAI insisteva per voler visionare direttamente almeno con cadenza settimanale le puntate girate, mentre la società appaltatrice riteneva di non poter fare più che consegnare settimanalmente i copioni prima della realizzazione del programma, e ciò in considerazione della natura strettamente legata all'attualità della trasmissione stessa – le parti si accordavano per una risoluzione consensuale del contratto, anche in considerazione del fatto che la trasmissione dell'ultima puntata di «RaiOt» era fissata in palinsesto per il 21 dicembre, e che quindi una ripresa della trasmissione avrebbe comportato per la RAI una modifica dei palinsesti e per la società appaltatrice e gli artisti la revisione di altri impegni precedentemente assunti.

Le parti si sono impegnate a trattare in buona fede la realizzazione di un nuovo programma satirico per il 2004.

Il Presidente osserva come questa vicenda abbia dimostrato una volta di più, e sia l'azienda che la Commissione dovranno tenerne conto in futuro, l'inopportunità di rispondere ad un qualsiasi problema sollevato da una trasmissione con lo strumento della sospensione, che di fatto finisce poi per determinare una soppressione del programma sospeso.

Naturalmente la conclusione della vicenda mette la Commissione in condizione di non poter discutere alcun documento sul programma specifico, anche se resta aperta e da approfondire la problematica generale del carattere e dei limiti dei controlli di autotutela da parte della RAI nei confronti dei contenuti delle trasmissioni.

Il Presidente si sofferma quindi sulla questione, che è stata sollevata ieri in Ufficio di Presidenza anche in relazione a talune dichiarazioni del Direttore generale della RAI, delle conseguenze per la società concessionaria del servizio pubblico della mancata promulgazione della legge sul riordino del sistema radiotelevisivo.

In primo luogo il Presidente si sofferma sui profili giuridici della questione, rilevando che, a suo parere, è alquanto improprio ritenere, come pure da più parti si è fatto, che vi sia un obbligo immediato di cessazione della pubblicità su RAITRE a partire dal 1° gennaio 2004, analogo a quello evidentemente esistente per l'abbandono delle frequenze analogiche da parte di Rete 4.

Va infatti rilevato che dalla legge n. 249 del 1997 deriva un obbligo di abbandono delle frequenze analogiche terrestri da parte di una delle tre reti del gruppo Mediaset direttamente dal comma 6 dell'articolo 2. Il comma 6 dell'articolo 3 attribuisce poi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di stabilire la data entro la quale tale abbandono deve avvenire.

Il comma 9 dello stesso articolo, poi, disciplinando i limiti di concentrazione pubblicitaria, che hanno effetto fino dal 30 maggio 1998, stabilisce poi una procedura perché la RAI realizzi un piano di riorganizzazione affinché una delle tre reti sia priva di pubblicità.

Lo stesso comma 9 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni decida contestualmente la data entro la quale gli operatori che hanno un numero di reti analogiche eccedenti di quelle consentite devono abbandonare le frequenze terrestri in eccesso, e la data in cui dovrà avvenire la predetta trasformazione di una delle tre reti RAI.

La contestualità riguarda dunque la decisione dell'Autorità non i due termini *ad quem*.

Come è noto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazioni del 7 agosto 2001 aveva fissato entrambi i termini alla stessa data, il 31 dicembre 2003, riservandosi però una valutazione entro il 30 gennaio 2003 sulle condizioni tecnologiche e di mercato e sulla conseguente eventuale opportunità di stabilire un'altra data.

La sentenza della Corte costituzionale 466 del 2002 ha stabilito l'illegittimità costituzionale del solo comma 6 dell'articolo 3 nella parte in cui non prevedeva un termine *ad quem* inderogabile, con riferimento quindi all'abbandono di frequenze terrestri eccedenti le due concessioni

e non all'eliminazione della pubblicità da parte di una delle tre reti RAI, fermo restando che il limite della raccolta delle risorse economiche stabilito dalla legge era già vigente dal 30 aprile 1998.

Il Presidente passa quindi ad esaminare la situazione di merito.

Nel maggio del 1998 la RAI trasmise alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997 n. 249, un piano per la trasformazione di una rete RAI (RAITRE) in emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, nonché dei piani aziendali coordinati.

In sede di esame di quel documento si sottolineava come l'obiettivo fissato dalla legge potesse essere perseguito nell'ambito di un nuovo modello organizzativo divisionale della RAI.

Il progetto valutava i costi vivi della trasformazione della rete secondo le linee editoriali indicate in 100 miliardi di lire all'anno, mentre la perdita di risorse per la RAI veniva determinata in lire 250 miliardi annue per la perdita degli spazi pubblicitari di RAITRE, alle quali veniva sommata una ulteriore perdita stimata di risorse di lire 200 miliardi, determinata dalle disposizioni sull'indice di affollamento pubblicitario e sull'abolizione delle telepromozioni allora previste dal disegno di legge A.S. 1138.

Vi era poi una ulteriore quantificazione di oneri strettamente legata agli scenari del 1998, derivante dagli effetti della legge n. 122 di quell'anno sulla riserva di una quota del canone al finanziamento di opere europee, dall'abolizione del canone autoradio e da una serie di investimenti che venivano previsti nel settore della televisione a pagamento: la somma aritmetica di tutte le potenziali variabili determinava un onere per la RAI che veniva commisurato in circa 1.000 miliardi di lire annui.

La Commissione sospendeva quindi l'esame del parere per riprenderlo dopo la presentazione da parte dell'azienda, nell'ottobre del 2000, di una versione aggiornata del piano.

Nella quantificazione degli oneri presuntivi recata dal nuovo piano risultavano evidentemente ormai «assorbite» nella dinamica contabile dell'azienda alcune tematiche come l'abolizione del canone autoradio e il finanziamento delle opere europee.

La perdita diretta di risorse derivante dalla eliminazione della pubblicità su RAITRE veniva dunque quantificata in lire 289 miliardi e 607 milioni, alle quali si dovevano aggiungere lire 82.112 milioni dovute alla perdita di risorse pubblicitarie per RAIUNO e RAIDUE determinata dal fatto che su queste due reti sarebbe dovuta essere ripartita per intero la limitazione di affollamento pubblicitario prevista dalla legge per la RAI.

Il piano stesso indicava quali interventi di riequilibrio, accanto ad un generico richiamo al miglioramento dell'efficienza, l'aumento del canone e una revisione degli indici di affollamento pubblicitario concessi alla RAI (quindi a RAIUNO e a RAIDUE) pur rilevando come tali interventi di riequilibrio, oltre ad avere la conseguenza negativa di aumentare l'onere sopportato dagli utenti per il servizio pubblico, potessero comunque essere

coerenti con l'obiettivo di deconcentrazione del mercato solo assicurando che la trasformazione di RAITRE fosse contestuale e non precedente al trasferimento di Rete 4 sul satellite.

La Commissione esprimeva parere favorevole al piano con una serie di osservazioni, tra le quali per quanto riguarda in particolare l'aspetto economico, si segnala quella relativa alla necessità che la competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale non avesse carattere punitivo per le imprese, e contribuisse a creare le condizioni per la concorrenza libera e basata su pari opportunità, e a questo fine si considerava preliminare e necessaria l'esatta coincidenza tra la trasformazione di RAITRE in una rete senza pubblicità e l'abbandono delle frequenze terrestri da parte di Rete 4.

In questa legislatura le valutazioni espresse dal piano circa l'identità degli oneri per l'azienda rappresentati dalla eliminazione della pubblicità su RAITRE sono state confermate nell'audizione del 30 gennaio 2002 dall'allora direttore di RAITRE Giuseppe Cereda, a giudizio del quale la riuscita dell'operazione, considerati i costi vivi e le perdite di pubblicità dirette e indirette, avrebbe dovuto comportare un incremento del canone dell'ordine di euro 150-200 milioni annui.

Il deputato GENTILONI SILVERI ringrazia il Presidente per la sua relazione pur dichiarando che, mentre ne condivide le considerazioni giuridiche che contribuiscono a chiarire alcune questioni sulle quali è stata fatta in questi giorni molta confusione, non ritiene del tutto soddisfacente la relazione sulla seconda parte.

In proposito egli ritiene di dover sottolineare la gravità delle affermazioni del direttore generale Cattaneo, facendo presente come in passato pur di fronte a situazioni come la mancata presa d'atto da parte del Governo dell'accordo con Rai Way costata ben 406 milioni di euro, la crisi pubblicitaria del 2001 o gli onerosi impegni per la digitalizzazione stabiliti dal disegno di legge Gasparri, i dirigenti della RAI non abbiano mai reagito con simili dichiarazioni terroristiche.

L'oratore osserva poi che le stesse quantificazioni riferite dal Presidente appaiono discutibili dal momento che, come indicato anche da studi del *marketing* RAI, la liberalizzazione delle risorse di Rete 4 potrebbe essere parzialmente intercettata dall'azienda pubblica – considerando il regime di fatto di duopolio nel quale ci si muove – anche perché il pubblico di Rete 4 per il suo profilo sociale e generazionale appare in certa misura più contiguo al pubblico RAI che a quello delle altre reti Mediaset.

Egli chiede comunque che siano acquisiti dalla Commissione, quali ulteriori elementi conoscitivi, oltre al predetto studio del *marketing* RAI, anche un analogo studio effettuato dalla Sipra, nonché una memoria che, a quanto gli è dato di conoscere, è stata prodotta dall'ufficio legale della RAI, secondo la quale non sarebbe illegale per la società di servizio pubblico ripartire – fermo restando i limiti complessivi di affollamento

pubblicitario – tra le prime due reti gli spazi pubblicitari eliminati da RAI-TRE.

Il senatore FALOMI si sofferma in primo luogo sulla questione di RaiOt, che non può certamente essere considerata chiusa con la risoluzione del contratto, confermando in realtà la gravità del problema della censura in RAI. La conclusione di questa vicenda è in realtà molto simile a quella del caso Biagi: anche lì il giornalista, messo alle strette dall'azienda, dovette accettare una conclusione apparentemente consensuale.

Il senatore Falomi condivide quindi le valutazioni circa la gravità del comportamento del direttore generale Cattaneo che, con affermazioni contestate nel merito dal Presidente e dagli stessi sindacati, si è fatto interprete di esigenze che non sono certamente quelle dell'azienda di servizio pubblico.

Premesso che appare terroristico e ingiustificato, anche in relazione ai piani formulati nella scorsa legislatura dalla RAI, presentare i licenziamenti come l'unico strumento per far fronte alla diminuzione di entrate derivante dalla soppressione della pubblicità su RAITRE, non va comunque dimenticato, quando si agita il ricatto occupazionale con riferimento sia alla RAI sia al suo concorrente privato, che il senso della legge 249 del 1997 era proprio quello di tutelare la possibilità di un vero pluralismo nel settore televisivo attraverso la liberazione di frequenze e di risorse pubblicitarie.

Il deputato GIULIETTI condivide le considerazioni esposte dai colleghi e fa presente come la questione della libertà all'interno del servizio pubblico messa così clamorosamente in evidenza dal caso RaiOt sia di fatto strettamente legata a quella della tutela della concorrenza e della pluralità degli operatori, laddove si consideri che la risoluzione consensuale del rapporto fra la RAI e Studio Uno – ottenuta con la promessa di una futura collaborazione – testimonia il disagio dei produttori indipendenti, costretti a trattare con controparti che operano in un sostanziale duopolio, ulteriormente alterato dalla coincidenza fra il capo del Governo che influenza la televisione pubblica ed il proprietario della televisione privata.

La questione RaiOt pone poi un problema che è sicuramente di coerenza di comportamenti da parte dell'azienda.

Non si comprende perché questa sensibilità nei confronti delle proteste e delle azioni legali cui la RAI e i suoi dirigenti possano essere stati esposti dalle trasmissioni RaiOt non sia stata estesa alla trasmissione Excalibur, né perché vi sia stata una totale indifferenza della RAI alle gravi dichiarazioni – tali da integrare vere e proprie ipotesi di reato – rese in questa Commissione dal dottor Francia.

Nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi sulla gravità delle dichiarazioni del direttore generale Cattaneo, poi, il deputato Giulietti rileva come a dimostrarne la strumentalità basta la reazione di tutti i sindacati presenti nell'azienda pubblica che, anziché entrare in agitazione come sempre succede quando una qualsiasi azienda parla di licenziamenti, si

sono limitati a contestare la fondatezza di tale rischio, e analoga compostezza ha dimostrato il comitato di redazione di Rete 4 mentre viene agitato il fantasma dei rischi occupazionali che conseguirebbero all'applicazione della legge n. 249 del 1997.

D'altra parte non si capisce perché non debba avere per lo meno una pari attenzione il futuro professionale dei 700 dipendenti di Europa 7 che da anni attende che le vengano attribuite le frequenze di cui ha diritto.

Il senatore PESSINA ritiene in primo luogo di non poter condividere le affermazioni del Presidente circa la sostanziale identità fra la sospensione di un programma e la sua cancellazione, in quanto la vicenda di RaiOt per diversi motivi, non ultimo lo scarso spirito di collaborazione da parte della società produttrice e di Sabina Guzzanti, non può essere considerata emblematica.

Egli contesta quindi quanto affermato dal deputato Gentiloni circa il fatto che il Direttore generale della RAI abbia sentito il bisogno di porre il problema dei rischi occupazionali per l'azienda conseguenti alla mancata promulgazione della legge Gasparri, mentre ciò non sarebbe avvenuto in passato.

In particolare egli osserva che mentre la mancata approvazione del contratto Rai Way – peraltro determinata da motivazioni di tutela del possesso di un *asset* strategico da parte dell'azienda che non può che essere condivisa – la crisi delle entrate pubblicitarie del 2001 e i costi della digitalizzazione rappresentavano oneri *una tantum*, la eliminazione della pubblicità da RAITRE determina minori introiti a regime per circa 180 milioni di euro, una prospettiva davanti alla quale nessun *manager* non può rimanere indifferente.

Per quanto riguarda poi la questione, sempre sollevata dal deputato Gentiloni, dell'attendibilità di questa perdita di introito, va considerato che la liberalizzazione di risorse pubblicitarie non determina un'immediata riallocazione delle stesse a favore del concorrente se non ci sono condizioni di mercato televisivo tali da indurre gli inserzionisti a mantenere gli stessi livelli di investimento pubblicitario del passato e a non trasferirli su altri *media*.

Il deputato CARRA, nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi Gentiloni, Falomi e Giulietti, in particolare per quanto riguarda la sospetta sensibilità dimostrata dalla RAI nella vicenda RaiOt al rischio di essere trascinata in liti giudiziarie, e poi alla totale indifferenza con la quale sono state accolte le gravi dichiarazioni del dottor Francia, si sofferma sulle conseguenze della mancata promulgazione della legge Gasparri osservando come la trasformazione di RAITRE in un canale privo di pubblicità debba essere valutata per il servizio pubblico alla stregua non di un provvedimento punitivo ma di una opportunità.

In proposito egli fa osservare che proprio la valorizzazione della natura di servizio pubblico delle trasmissioni RAI può giustificare un avvicinamento del canone italiano alla media europea.

In conclusione egli auspica che subito dopo la ripresa il direttore generale Cattaneo possa essere ascoltato dalla Commissione per far luce sulle strategie dell'azienda in questo delicato momento.

Il presidente PETRUCCIOLI nel condividere l'opportunità di svolgere alla ripresa una serie di audizioni sulle strategie dell'azienda, fa presente al senatore Falomi di non considerare affatto chiusa la questione RaiOt.

Egli ritiene, come già detto, che la risoluzione del contratto renda inutile l'approvazione di un qualsiasi documento sul caso specifico da parte della Commissione. È invece necessario affrontare il problema più in generale, anche attraverso l'adozione di un atto di indirizzo sui limiti e le caratteristiche della vigilanza sui contenuti delle trasmissioni esercitata dagli organi direttivi della RAI, stabilendo così criteri validi *erga omnes*.

Nell'assicurare poi il deputato Gentiloni che egli richiederà l'acquisizione della documentazione da lui richiesta, il Presidente osserva peraltro che ritenere che dalla liberazione di risorse pubblicitarie da parte di Mediaset possa derivare un quasi simmetrico aumento degli introiti di mercato per la RAI contrasta con la finalità della legge 249 del 1997, che, come ha giustamente ricordato il senatore Falomi, ha appunto lo scopo di aprire spazi per la concorrenza di nuovi operatori.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

Riunione n. 13

Presidenza del Coordinatore senatore
Luigi PERUZZOTTI

La riunione inizia alle ore 8,35 e termina alle ore 8,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti
(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio Carrara (Misto), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti,

considerato che:

a) sono apprezzabili i risultati della gestione previdenziale, grazie ai quali la Cassa è riuscita nel 2002 a bilanciare la perdita della gestione del patrimonio mobiliare;

b) secondo le previsioni della Cassa, risultati soddisfacenti della gestione previdenza dovrebbero continuare a realizzarsi anche nei prossimi esercizi, oltre che per il prosieguo dell'attività di vigilanza, anche in rela-

zione all'applicazione dei recenti provvedimenti normativi approvati in materia, riguardanti l'ampliamento della platea degli iscritti per effetto dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di tutti gli iscritti all'Albo professionale; le restituzioni dei contributi limitate alle sole ipotesi di inefficace iscrizione alla Cassa per illegittima iscrizione all'Albo; la previsione di trattamenti pensionistici con sistema contributivo in caso di carenza degli ordinari requisiti di accesso alle prestazioni e l'aumento, a partire dal 2004, della maggiorazione percentuale dal 2 per cento al 4 per cento della quantificazione della contribuzione integrativa;

c) in particolare, per il 2003, la Cassa ha confermato i risultati positivi della gestione previdenziale (+ 17,9 mln di euro), anche se gli stessi risultano in flessione rispetto al dato di consuntivo 2002;

d) la Cassa ha previsto per il 2003 miglioramenti significativi nella gestione mobiliare che dovrebbe realizzare un risultato pari a quasi 30 mln di euro, contro i - 28,3 mln di euro della previsione aggiornata 2002,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

con la seguente osservazione:

a) sia attentamente monitorata la gestione del patrimonio mobiliare ai fini di un riequilibrio degli investimenti».

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*), il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*) a più riprese, e il senatore Antonio Gianfranco VANZO (*LP*).

Interviene, altresì, il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, per fornire alcuni chiarimenti in relazione alle questioni sollevate.

Il senatore Valerio Carrara (*Misto*), *relatore*, in considerazione degli elementi emersi nel corso della discussione presenta una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, la proposta, così come riformulata, del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA (Misto), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA),

considerato che:

a) la Cassa non presenta problemi sotto il profilo della gestione caratteristica;

b) la Cassa, grazie all'ingresso crescente nella stessa di giovani professionisti, conserva anche nel 2002 la caratteristica di Ente giovane in relazione al rapporto iscritti/pensionati;

c) occorre, peraltro, monitorare la gestione maternità che nel 2002 continua a presentare un saldo negativo tra entrate contributive ed indennità erogate;

d) per quanto attiene la gestione del patrimonio, in particolare finanziario, sono apprezzabili gli sforzi della Cassa ad arginare, per quanto possibile, gli impatti dell'andamento non favorevole dei mercati sul portafoglio della stessa, attraverso anche una rivisitazione della propria esposizione nei diversi segmenti di investimento rispetto all'asset allocation strategica,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI».

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) a più riprese, il deputato Nino LO PRESTI (AN), il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP) a più riprese, il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) e il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

Il senatore Valerio Carrara (Misto), *relatore*, in considerazione degli elementi emersi nel corso della discussione presenta una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,40.

ALLEGATO 1

ESAME DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2002 E DEL BILANCIO PREVENIVO 2003 RELATIVI ALLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza in favore dei geometri liberi professionisti,

considerato che:

a) sono apprezzabili i risultati della gestione previdenziale, grazie ai quali la Cassa è riuscita nel 2002 a bilanciare la perdita della gestione del patrimonio mobiliare;

b) secondo le previsioni della Cassa, risultati soddisfacenti della gestione previdenza dovrebbero continuare a realizzarsi anche nei prossimi esercizi, oltre che per il prosieguo dell'attività di vigilanza, anche in relazione all'applicazione dei recenti provvedimenti normativi approvati in materia, riguardanti l'ampliamento della platea degli iscritti per effetto dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di tutti gli iscritti all'Albo professionale; le restituzioni dei contributi limitate alle sole ipotesi di inefficace iscrizione alla Cassa per illegittima iscrizione all'Albo; la previsione di trattamenti pensionistici con sistema contributivo in caso di carenza degli ordinari requisiti di accesso alle prestazioni e l'aumento, a partire dal 2004, della maggiorazione percentuale dal 2 per cento al 4 per cento della quantificazione della contribuzione integrativa;

c) in particolare, per il 2003, la Cassa prevede di confermare i risultati positivi della gestione previdenziale (+ 17,9 mln di euro), anche se gli stessi risultano in flessione rispetto al dato di consuntivo 2002;

d) la Cassa ha previsto per il 2003 miglioramenti significativi nella gestione mobiliare che dovrebbe realizzare un risultato pari a quasi 30 mln di euro, contro i -28,3 mln di euro della previsione aggiornata 2002,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) sia attentamente monitorata la gestione del patrimonio mobiliare;

b) siano monitorate, in relazione all'età, gli equilibri per la parte previdenziale.

ALLEGATO 2

ESAME DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2002 E DEL BILANCIO
PREVENIVO 2003 RELATIVI ALLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED
ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (INARCASSA)

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE
DAL RELATORE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA),

considerato che:

a) la Cassa non presenta problemi sotto il profilo della gestione caratteristica;

b) la Cassa, grazie all'ingresso crescente nella stessa di giovani professionisti, conserva anche nel 2002 la caratteristica di Ente giovane in relazione al rapporto iscritti/pensionati;

c) occorre, peraltro, considerare che la gestione maternità nel 2002 continua a presentare un saldo negativo tra entrate contributive ed indennità erogate;

d) per quanto attiene la gestione del patrimonio, in particolare finanziario, sono apprezzabili gli sforzi della Cassa ad arginare, per quanto possibile, gli impatti dell'andamento non favorevole dei mercati sul portafoglio della stessa, attraverso anche una rivisitazione della propria esposizione nei diversi segmenti di investimento rispetto all'*asset allocation* strategica,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 15,50.

Audizione del presidente del consiglio di corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio dell'Università degli studi di Padova, Raffaello Cossu
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raffaello COSSU, *presidente del consiglio di corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio dell'Università degli studi di Padova*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Raffaello COSSU, *presidente consiglio di corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio dell'Università degli studi di Padova*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Raffaello Cossu, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte quindi che l'esame della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti è rinviato alla seduta di domani, giovedì 18 dicembre 2003.

La seduta termina alle ore 16,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti (rel.: on. Paolo Russo).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

41ª seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro Urbani e i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Pescante e per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato a emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2003.

L'onorevole SUSINI si sofferma criticamente sul modello statutario del CONI, nei termini disegnati dal Governo, in quanto esso riproduce il carattere centralistico dell'istituto, già adottato nel lontano 1942, in contrasto con l'evoluzione del settore sportivo, dal comparto dilettantistico a quello professionistico. Tale assetto – egli prosegue – viola apertamente il riparto di competenze costituzionalmente garantito che attribuisce l'ordinamento sportivo alle regioni. Le modifiche apportate dall'articolo 6, in particolare, sono inaccettabili poiché fanno venire meno l'inderogabile principio della distinzione tra controllori e controllati. Le modalità di elezione del Presidente, inoltre, non prevedono il ricorso a rose allargate di candidati, in tal modo limitando gli stessi profili democratici dell'ente. Il ricorso a società di capitali, infine, si presta a rilievi non secondari lad-

dove non sia chiara la necessità che il CONI detenga, in tal caso, la maggioranza assoluta delle quote.

Il senatore BALBONI, apprezzando i profili positivi del provvedimento, chiede che, in ogni caso, nel parere sia resa esplicita l'apposizione di un limite alla presenza dei presidenti delle federazioni sportive nella giunta nazionale del CONI poiché, diversamente, i componenti del gruppo di Alleanza Nazionale si asterebbero dalla votazione.

Il senatore CHINCARINI motiva il voto favorevole del gruppo Lega Padana.

L'onorevole MANTINI si associa ai rilievi critici espressi dall'onorevole Susini, sottolineando altresì il modo incongruo con il quale la competenza regionale in materia di ordinamento sportivo è surrettiziamente assorbita dal CONI e criticando la duplice e confliggente funzione delle figure presenti nel provvedimento che finiscono per assumere la posizione di controllori-controllati. Sottolinea, infine, la rilevanza pubblicistica delle attività di competenza del CONI.

Il relatore BARELLI fornisce chiarimenti di natura giuridica distinguendo gli enti di promozione sportiva dalle federazioni, le cui società operano ai sensi del codice civile; richiama inoltre l'importanza assunta dall'inserimento dei presidenti – accanto a nuovi soggetti – nell'organo esecutivo e nel consiglio nazionale del CONI, anche al fine di meglio corrispondere alle esigenze determinate dai rapporti con il mondo sportivo internazionale. Circa la previsione delle società di capitali, ne ribadisce la particolare utilità al fine di una più adeguata operatività dell'intero sistema. Accoglie infine la proposta di soppressione della parola «nazionali» dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 242 del 1999, proposta dai senatori Chincarini e Castagnetti.

L'onorevole SUSINI, pur apprezzando lo sforzo del relatore, prende atto del profondo contrasto tra le scelte operate dal Governo e le esigenze del settore: preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo DS-U.

Il presidente CIRAMI auspica che, in caso di elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il presidente del CONI sia confermato con una percentuale di voti superiore alla soglia del cinquantacinque per cento prevista dallo schema di decreto.

Il sottosegretario PESCANTE, pur avvertendo i limiti operativi di uno schema normativo che non può oggettivamente farsi carico dei cambiamenti intervenuti nel mondo sportivo nel corso di oltre mezzo secolo, ricorda i vincoli determinati dalla legge di delegazione che impongono di restare esclusivamente all'interno della riforma del CONI. Motiva quindi le scelte adottate nell'ambito dell'organo di autogoverno per il quale op-

portunamente sovviene la significativa presenza di alcuni presidenti di federazione. Il rinnovo del mandato al presidente del CONI, inoltre, deve essere consentito, certamente con un *quorum* significativo, ma senza che la soglia divenga eccessivamente elevata al punto da impedire a un soggetto ormai qualificato ed esperto di sostenere gli interessi sportivi del Paese, specie nel confronto in sede internazionale.

Dopo che il senatore BALBONI ha ribadito la propria posizione, contraria all'abrogazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e favorevole alla predeterminazione di un limite certo al numero di presidenti delle federazioni sportive in qualità di componenti della giunta nazionale, il relatore BARELLI fornisce assicurazioni in tal senso e propone il seguente schema di parere:

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso è stato adottato in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 137 del 2002 e che sono stati acquisiti i rilievi e le osservazioni della 1^a e della 7^a Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, esprime

PARERE FAVOREVOLE

condizionato all'introduzione delle seguenti modifiche riferite all'articolo 1.

1. Con riferimento ai commi 8 e 9, si ritiene opportuno anteporre il contenuto della lettera *e*) a quello della lettera *d-bis*), nonché coordinarne il contenuto, con particolare riferimento al controllo sugli enti di promozione sportiva. Analogamente dovrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere il riferimento alle discipline sportive associate nel testo del secondo periodo della lettera *e*) espressamente riferito al controllo sulle società sportive professionistiche.

2. Al comma 11, che introduce il comma 1-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999, si inserisca la previsione di consentire l'elezione in Giunta nazionale anche a soggetti che ne hanno già fatto parte. Infatti, tra i requisiti necessari, è individuato quello di «ex componente» dell'organo direttivo di una federazione o disciplina sportiva associata, mentre non è previsto quello di «ex componente» di organo direttivo del CONI.

3. Il comma 14 modifica, tra l'altro, la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 242, prevedendo che la Giunta nazionale eserciti il potere di controllo sulle Federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche in merito agli aspetti di «rilevanza pubblicistica». Tale previsione, se appare ripetitiva per quanto riguarda le Federazioni e le Di-

scipline sportive associate, poiché inserita al novellato articolo 15 del provvedimento che si va a modificare, non trova invece riscontro con quanto previsto dall'introdotta articolo 16 bis. Si ritiene, pertanto che le parole «agli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività,» siano soppresse.

4. Con riferimento al comma 16 che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo, sia modificata la lettera *a*) dell'introdotta comma 5 eliminando le parole «per almeno un quadriennio». A tale proposito si ritiene che tra i requisiti richiesti per l'elezione a Presidente dell'ente debba essere introdotto anche quello di essere stato componente di un consiglio federale nazionale di Federazione sportiva.

5. Al comma 24, dove si sostituisce il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, le parole «organi federali» siano sostituite con le parole «organi direttivi».

6. Al comma 25, si giudicano di particolare importanza le modifiche introdotte all'articolo 16 del decreto n. 242 relative agli Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché alle disposizioni per l'elezione dei Presidenti delle Federazioni. Sebbene l'esigenza di disciplinare in modo omogeneo l'elezione del presidente attraverso lo strumento normativo sia necessaria per il corretto funzionamento delle Federazioni, la procedura indicata tuttavia appare poco funzionale alle esigenze di rappresentatività a cui principalmente deve essere riferita. Il vincolo per la rieleggibilità posto al presidente al termine del secondo mandato, secondo il quale per procedere ad una nuova elezione questi deve ottenere un consenso pari al 55 per cento dei voti validamente espressi, nel voler garantire una larga maggioranza a sostegno del presidente uscente, paradossalmente favorisce l'elezione di soggetti che, di fatto, hanno ottenuto un consenso inferiore. Il limite del 55 per cento così posto, infatti, impedirebbe la rielezione del presidente anche nell'eventualità in cui questi per pochi voti non ottenga tale maggioranza. In questo modo, all'elezione successiva, se interdetta al presidente uscente, i nuovi candidati, a cui l'assemblea, in fase di prima votazione aveva dato una fiducia minore, saranno eletti sulla base di consensi «vincolati» dalla norma e dunque pregiudizievole, non solo della reale rappresentatività del Presidente ma ancor di più dell'elemento fiduciario necessario per il buon funzionamento della Federazione. Se invece il Presidente, come si evince dal testo proposto, possa partecipare ad un successivo «ballottaggio», la limitazione al 55% al primo turno appare superfluo e un mero aggravio per i bilanci federali. In sostanza, potrebbe risultare eletto il candidato che al primo scrutinio non ha raggiunto il 50 per cento dei voti validi, in luogo del candidato che al primo scrutinio aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Tale eventualità appare in contrasto con i principi di democraticità a cui debbono essere ispirati gli organismi sportivi; lede l'autonomia di soggetti di natura privatistica (quali sono le Federazioni e le Discipline associate) nella scelta democratica del rappresentante; implica un aumento degli oneri a carico della Federazione o Disciplina associata e dei soci, in caso si debba ricorrere all'indizione di una

nuova assemblea elettiva. Pertanto, si ritiene opportuno eliminare tale discrasia non ponendo alcun vincolo alla rieleggibilità del Presidente in carica.

7. Sempre al comma 25, si rappresenta l'opportunità di rendere facoltativa la previsione di presenza di «ufficiali di gara» negli organi direttivi nazionali delle Federazioni e delle Discipline associate e dopo le parole «o disciplina sportiva associata interessata» siano introdotte le parole «ed in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole Federazioni e Discipline.» Per quanto riguarda inoltre la rappresentanza degli atleti e tecnici negli organi direttivi nazionali si ritiene che sia demandato ai singoli statuti federali, la determinazione delle modalità di elezione degli stessi.

La Commissione invita il Governo a cogliere l'occasione della riforma per dare attuazione all'ordine del giorno n. 0/2212/1/7^a, accolto in occasione dell'approvazione della legge n. 189 del 2003 sullo sport per i disabili (secondo cui la Federazione italiana sport disabili dovrebbe riconoscere uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia quale ente di promozione delle attività sportive mirate ai disabili mentali, adeguandosi anche all'evoluzione in atto presso gli organismi sportivi internazionali), tenendo conto altresì del ruolo degli altri organismi sportivi operanti in specialità per soggetti diversamente dotati.

Inoltre invita il Governo a valutare la raccomandazione emersa in sede di dibattito, affinché in considerazione del deliberato regolamentare del CONI, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 18, lettera b), della legge n. 289 del 2002, all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 242 del 1999 sia soppressa la parola «nazionali» e che le rappresentanze e le modalità di elezione dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in seno al Consiglio nazionale e alla Giunta nazionale, siano individuate dallo statuto del CONI stesso».

La Commissione, infine, approva il parere nei termini proposti dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2003.

Il senatore FALCIER, preannunciando il proprio voto favorevole, propone che le delibere del consiglio di amministrazione siano approvate

dalla maggioranza dei componenti; che per il vice presidente, essendo il Sindaco di Venezia, non sia consentita la delega ad altro soggetto; che vengano comunque fatte salve le competenze ministeriali in materia di controllo sull'operato del consiglio; che la rappresentanza dei privati sia consentita anche con la detenzione di quote di capitale inferiore al previsto 20 per cento.

L'onorevole SUSINI, preso atto che lo schema di parere ha recepito pressoché integralmente le osservazioni e i rilievi espressi dalle Commissioni permanenti e dagli organi rappresentativi degli enti locali, ritiene che l'indirizzo della Commissione dovrebbe obbligare il Governo a una riscrittura del provvedimento. Mantiene altresì riserve e contrarietà circa la disciplina prevista in ordine alla partecipazione dei privati: per il resto, pertanto, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

L'onorevole MANTINI chiede chiarimenti sul rapporto tra fondazioni e politiche nazionali nel settore della cultura, sugli atti di indirizzo assunti dal Governo in materia e sugli effetti determinati in ordine alla composizione del consiglio allorché i soggetti privati non fossero eventualmente presenti.

L'onorevole SASSO domanda ulteriori chiarimenti sull'interrogativo posto dalla Commissione affari costituzionali del Senato e sulla disciplina statutaria del comitato scientifico che, comunque, dovrebbe essere adeguatamente integrato. Si associa infine all'onorevole Susini sull'esigenza che il numero di componenti provenienti da soggetti privati nel consiglio non sia superiore a due.

Il relatore DI GIANDOMENICO, accogliendo alcune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, propone il seguente parere:

«La Commissione,

preso atto che la 1^a Commissione del Senato ha espresso le seguenti osservazioni:

«- all'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che, nel caso di costituzione di nuove società di capitali, la Fondazione mantenga una partecipazione azionaria maggioritaria;

- all'articolo 9 non dovrebbe prevedersi alcun vincolo di mandato per i componenti del Consiglio di amministrazione;

- la Consulta di cui all'articolo 11, che più opportunamente dovrebbe essere denominata comitato scientifico, dovrebbe annoverare tra i suoi componenti, in considerazione della valenza artistico-scientifica delle funzioni che le sono attribuite, personalità del mondo culturale e artistico; si segnala, peraltro che la disciplina della composizione, organizzazione e funzionamento di tale organo potrebbe essere demandata allo Statuto della Fondazione.

Si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che i poteri di vigilanza e controllo del Ministro sulla Fondazione siano configurati non diversamente da quelli esercitati nei confronti degli enti culturali in genere e riguardanti, comunque, solo gli obiettivi e le finalità di natura generale del Ministero, lasciando all'autonomia dell'ente le scelte relative a programmi e progetti. Si segnala, infine, l'opportunità di affermare espressamente che la Biennale – ente senza scopo di lucro – deve perseguire la finalità di assicurare piena libertà di idee e di forme espressive, nonché quella di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività di ricerca e sperimentazione;»

considerato che la 7^a Commissione del Senato ha espresso le seguenti osservazioni:

«premesso che:

la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione artistica nazionale, trasformata in Ente autonomo nel 1930, è stata a lungo disciplinata dalla legge n. 438 del 1973,

successivamente, nel corso della scorsa legislatura, il Governo adottò, previo parere favorevole della Commissione parlamentare consultiva per l'attuazione della riforma amministrativa, il decreto legislativo n. 19 del 1998, in attuazione della delega recata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1),

tale provvedimento si inseriva in un più generale processo di riordino degli enti di cultura, diretto anzitutto a trasformarli in soggetti di diritto privato, nel presupposto che tale forma giuridica fosse più idonea a garantire qualità ed efficienza alla loro attività istituzionale, nonché a razionalizzare il numero dei componenti dei loro organi, ritenuti in eccesso, e a separare più nettamente gestione e direzione culturale, attraverso la creazione di organi distinti,

nonostante la validità di tali obiettivi, l'applicazione del decreto legislativo n. 20 ha mostrato evidenti limiti, soprattutto di tipo organizzativo, che hanno indotto l'attuale Governo a promuovere, sulla base dell'articolo 1 della legge n. 137 del 2002, un nuovo schema di decreto legislativo diretto a modificare la disciplina vigente e sul quale la Commissione, a differenza di quanto avvenne per il decreto legislativo n. 19 del 1998, è ora chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa,

occorre comunque garantire ulteriormente il rispetto del principio dell'autonomia dell'ente,

valutati positivamente:

gli obiettivi di porre rimedio, oltre ai problemi organizzativi, conseguenti alle anomale sovrapposizioni fra le competenze dei vari organi e alla mancanza di un effettivo raccordo fra gli stessi, anche all'insoddisfacente apporto finanziario dei privati, nonché di affrontare la questione del

mancato coordinamento tra le iniziative assunte dall'Ente e quelle poste in essere dagli altri soggetti operanti nel settore,

l'articolo 3, che attribuisce fra l'altro alla Fondazione, previa autorizzazione del Ministero, la facoltà di partecipare a società di capitali, ovvero di promuoverne la costituzione, consentendo una modalità d'investimento, quella mobiliare, nella quale investire parte del patrimonio, la cui costituzione rappresenta uno dei principali obiettivi dell'intervento correttivo,

le novità introdotte dall'articolo 6, che – nella medesima linea – perseguono l'obiettivo di favorire la formazione di un patrimonio che consenta alla Fondazione di operare con maggiore capacità ed autonomia nei settori di sua competenza, nonché di rispettare la normativa del codice civile che, per le fondazioni, prevede come requisito sostanziale l'esistenza del patrimonio,

l'articolo 8, nella parte in cui non conferma, fra le attribuzioni presidenziali, il potere di sottoscrivere i contratti e gli altri atti fonte di obbligazioni, che – di contro – viene attribuito al direttore generale, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di programmazione da quelle di mera gestione,

l'articolo 9, nella parte in cui riduce dal 25 al 20 per cento la quota di partecipazione privata che legittima una rappresentanza in consiglio di amministrazione, in quanto costituisce indubbiamente un ulteriore incentivo per i privati ad aderire alla Fondazione,

il comma 2 dell'articolo 10, in virtù del quale, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal presidente, al fine di assicurare maggiore certezza e speditezza nell'adozione delle principali determinazioni della Fondazione,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. Poiché l'articolo 1 è diretto a mutare la denominazione «Società di cultura La Biennale di Venezia» in «Fondazione la Biennale di Venezia», per ragioni di mera tecnica legislativa, si segnala l'opportunità di dare conto, anche nel titolo dello schema, che il provvedimento è diretto a trasformare l'Ente in Fondazione. A tal fine, si suggerisce la seguente riformulazione del titolo: «Trasformazione della "Società di cultura La Biennale di Venezia" in "Fondazione La Biennale di Venezia" e ulteriori modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata »Società di cultura La Biennale di Venezia"».

2. Relativamente all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 1998, peraltro non modificato dallo schema in titolo, si suggerisce di sostituire il riferimento ormai superato al «Ministero per i beni culturali e ambientali» con quello, corretto, di «Ministero per i beni e le attività culturali», così come del resto l'espressione «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» dovrebbe essere sostituita con quella di «Ministero dell'economia e delle finanze». In proposito, si segnala l'opportunità di correggere il medesimo riferimento ovunque ricorra (si tratta

degli articoli 5, comma 1; 8, comma 2; 12, comma 1; 19, comma 1; 21, comma 3; 23, comma 3; 24, commi 1 e 3).

3. Con riferimento all'articolo 7, si esprimono perplessità in ordine alla soppressione del comitato scientifico, nonché della previsione secondo cui i componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano (né rispondono a) coloro che li hanno nominati. In nome dell'autonomia dell'ente, si auspica infatti che i predetti componenti non abbiano vincoli di mandato.

4. Perplessità suscita altresì la previsione di cui all'articolo 8, ripresa specularmente all'articolo 17, secondo cui al presidente è attribuito il compito di individuare una terna di nomi da sottoporre al consiglio di amministrazione per il conferimento dell'incarico di direttore generale.

5. All'articolo 9, si segnala l'esigenza che la prevalenza del pubblico, già garantita all'interno del consiglio di amministrazione, sia altresì assicurata anche nelle società eventualmente costituite.

6. All'articolo 10, si manifestano perplessità sulla soppressione della previsione secondo cui, nell'ambito degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione sulla base di progetti, alle attività di carattere permanente deve essere assegnato almeno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore.

7. Si prospetta poi l'opportunità che il Governo consideri la possibilità di sopprimere la Consulta istituita dall'articolo 11, che rischierebbe di appesantire la struttura organizzativa della Biennale e inserirebbe soggetti estranei nella formulazione dei programmi e degli indirizzi. Del resto, si tratta di un organo, ancorché di natura prettamente consultiva, che non ha omologhi negli altri enti vigilati dal Ministero. Sarebbe pertanto preferibile confermare l'attuale comitato scientifico, del quale bisognerebbe chiamare a far parte uomini di cultura di fama internazionale, ovvero rimettere al consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, la possibilità di istituire la Consulta.

8. Al comma 3 dell'articolo 13, si segnala che la possibilità, demandata allo statuto, di attribuire, in considerazione della complessità di taluni programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri rischia di allontanare personalità di alto prestigio culturale ed impone pertanto una più accurata riflessione.

9. Onde assicurare il massimo rispetto dell'autonomia dell'istituto, sarebbe infine preferibile chiarire che la vigilanza di cui all'articolo 17 deve limitarsi a certificare la conformità dell'attività della Biennale con gli indirizzi fissati dal Ministero;»

valutati i seguenti rilievi della VII Commissione della Camera dei deputati:

«La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto legislativo concernente la Biennale di Venezia;

considerato che ogni intervento in materia deve essere volto a rafforzare l'autonomia finanziaria, culturale e istituzionale della Biennale;

valutato positivamente, nel suo complesso, il provvedimento in esame, con particolare riferimento alle disposizioni volte a rafforzare l'apporto di risorse patrimoniali e di esercizio in favore della Biennale, anche agevolando l'ingresso di privati e con la sua trasformazione in Fondazione;

delibera di trasmettere i seguenti rilievi;

a) all'articolo 7, il comma 2 dovrebbe essere soppresso; appare infatti opportuno, anche ai fini della massima salvaguardia dell'autonomia della Biennale, mantenere in vigore le norme che vietano espressamente il «vincolo di mandato» dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico;

b) l'articolo 9, capoverso 2, lettera *d)*, dovrebbe essere modificato prevedendo che i privati designino un componente del consiglio di amministrazione quando la loro partecipazione al patrimonio e alle spese di gestione della Fondazione sia inferiore al 20 per cento, due componenti quando tale partecipazione sia compresa tra il 20 e il 25 per cento e tre componenti quando essa sia pari o superiore al 25 per cento; in questo contesto, devono essere mantenuti i limiti vigenti in relazione alla misura minima (il 5 per cento, ai fini dell'effettivo esercizio della facoltà di nomina di un rappresentante) e massima (il 40 per cento) di partecipazione dei privati;

c) i componenti del consiglio di amministrazione espressione dei privati dovrebbero essere designati dall'Assemblea dei soggetti privati (che non dovrebbe pertanto essere soppressa), secondo modalità idonee ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi con le attività della Biennale; le modalità di composizione e funzionamento dell'Assemblea, nonché le sue ulteriori funzioni, saranno definite dallo Statuto;

d) appare necessario rinunciare alla costituzione della Consulta, di cui all'articolo 11, considerato che tale organo – che peraltro non si riscontra negli altri enti culturali italiani, i cui rappresentanti pure sarebbero chiamati a farne parte – rischia di costituire un inutile appesantimento della struttura organizzativa della Biennale e di introdurre soggetti ad essa estranei nella elaborazione degli indirizzi e dei programmi culturali ed artistici;

e) l'articolo 11 dovrebbe pertanto essere integralmente sostituito, prevedendo l'istituzione, in luogo della Consulta, di un Comitato tecnico-scientifico, chiamato ad esprimere pareri e formulare proposte in merito ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale ed artistico e negli altri settori di attività della Biennale, di cui dovrebbero fare parte, oltre

che il Presidente e i direttori di settore, autorevoli personalità, di fama nazionale e internazionale in campo culturale, nominate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;

f) la possibilità che i direttori di settore siano sostituiti da collegi di direzione non appare coerente con l'esigenza di garantire la tempestività l'efficacia e l'autorevolezza delle decisioni che spettano a tali figure; è quindi opportuno sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 13 e, conseguentemente, tutti i riferimenti ai componenti dei collegi di direzione contenuti nel testo;

g) in riferimento alle modifiche relative ai poteri di vigilanza del Ministero, appare necessario soprassedere all'introduzione della possibilità che il Ministro adotti atti di indirizzo nei confronti della Fondazione, considerato che le disposizioni vigenti sembrano garantire in misura sufficiente le possibilità di intervento del Ministero, in caso di irregolarità o problemi finanziari; dovrebbe pertanto essere soppresso il comma 1 dell'articolo 17;»

La Commissione, ritenendo che:

– tra gli scopi della Biennale, che non perseguirà fini di lucro, debba esserci quello di assicurare piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti;

– la Biennale dovrà essere dotata di uno statuto che ne specificherà i compiti e la struttura operativa interna e che disciplinerà le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività stabili di studio, di ricerca e sperimentazione;

– lo statuto dovrà essere elaborato e adottato a maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali;

– gli organi della Biennale di Venezia dovranno essere il presidente, il consiglio d'amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto dovrà prevedere inoltre la costituzione di un comitato scientifico e di un'assemblea dei privati;

– i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non dovranno avere vincoli di mandato nei confronti di coloro che li hanno nominati né ad essi dovranno rispondere;

– il presidente della Biennale dovrà essere nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e, pertanto, disporrà della legale rappresentanza della Biennale e ne promuoverà le attività;

– il presidente dovrà poter convocare e presiedere il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigilare sull'applicazione dello statuto, adottare le iniziative di sua competenza, sottoporre al consiglio d'amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale;

– il consiglio d'amministrazione dovrà essere composto, oltre che dal presidente della Biennale, dal sindaco di Venezia che assume la vicepresidenza della Biennale, dal presidente della regione del Veneto o un suo delegato, dal presidente della provincia di Venezia o un suo delegato, dai componenti designati dai soggetti privati che abbiano conferito complessivamente almeno il 10 per cento del patrimonio della Biennale e che si impegnino a partecipare in analoga misura percentuale alle spese di gestione per tutta la durata del consiglio di amministrazione, mantenendo comunque la maggioranza in capo ai soggetti pubblici;

– la consulta dovrà essere sostituita da un comitato scientifico che dura in carica quattro anni e decade unitamente al consiglio di amministrazione;

– la gestione della Biennale non può essere orientata da altri atti di indirizzo che non siano quelli del suo consiglio di amministrazione;

– il comitato scientifico dovrebbe essere composto dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede, dai direttori dei settori di attività culturali della Biennale nominati dal consiglio di amministrazione, prevedendo la presenza di altri componenti individuati tra personalità, nazionali ed internazionali, dalle elevate e riconosciute qualità culturali, nominati dallo stesso consiglio di amministrazione della Biennale;

– spetta al comitato scientifico la formulazione di pareri in ordine ai programmi di carattere culturale e artistico, alla istituzione e al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando i settori della Biennale: architettura, arti visive, musica, danza e teatro, cinema, archivio storico delle arti contemporanee;

– spetta al consiglio di amministrazione la nomina dei direttori di settore, tutti compresi e nessuno escluso;

– in caso di partecipazione a società la quota detenuta dalla Biennale deve essere superiore al cinquanta per cento;

– il mondo della cultura, le forze economiche-sociali e politiche della città devono essere coinvolte per sviluppare l'autonomia e l'indipendenza della Biennale quale risorsa fondamentale per la prospettiva di sviluppo della città e del suo ruolo internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le osservazioni e le raccomandazioni di cui in premessa.»

La Commissione unanime, infine, approva il parere proposto dal relatore.

Il ministro URBANI ringrazia la Commissione per il contributo reso al Governo il quale – egli assicura – farà prudente tesoro delle indicazioni fornite. Il graduale percorso di adattamento della *Biennale* alle esperienze nel frattempo maturate è, di per sé, garanzia di adeguamento alle esigenze prospettate dai più. L'eventuale costituzione della società operativa non

deve comunque vedere la *Biennale* in posizione minoritaria, quanto meno nell'ambito delle proprie attività istituzionali: diverso è il caso di collaborazioni esterne per le quali la detenzione di quote inferiori al cinquanta per cento non costituirebbe certo una anomalia. Quanto all'attività di indirizzo, egli precisa la propria opzione a favore di un modo esplicito del suo esercizio perché più efficace e trasparente. Assicura infine che la revisione dell'originario avviso del Dicastero in materia coincide con il pressoché unanime orientamento espresso nel mondo della cultura, nella società e nelle istituzioni.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a, della 5^a e della 10^a Commissione del Senato e della X Commissione della Camera dei deputati. Rinvio del seguito dell'esame)

Alcuni parlamentari dei diversi Gruppi prospettano la particolare utilità di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il presidente CIRAMI assicura che, ove il rappresentante del Governo ne convenga, il provvedimento sarà inserito all'ordine del giorno della prima riunione che sarà convocata alla ripresa dei lavori successivi alla pausa feriale. Poiché nessuno dissente la Commissione unanime accoglie la proposta di rinvio.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 36

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,20 e termina alle ore 14.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

263^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del testo e degli emendamenti sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 dicembre.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute il Governo ha offerto una serie di chiarimenti con riferimento ai rilievi formulati dal relatore sul testo del provvedimento in esame, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura. Al riguardo, ricorda altresì che è nel frattempo pervenuto l'emendamento del Governo 12.800 che riformula la clausola di copertura del provvedimento.

Il ministro CASTELLI illustra una nota tecnica sul provvedimento in esame (allegata al resoconto della seduta).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento al testo del provvedimento in esame, conferma l'avviso contrario relativamente alla clausola di copertura dell'articolo 8-bis, di cui al comma 2, e all'articolo 10, già espresso nelle precedenti sedute.

In merito all'emendamento del Governo 2.700, che istituisce nuove figure dirigenziali (cosiddetti *court manager*) presso alcune Corti di appello, fa presente che il relativo onere, complessivamente pari ad euro 1.729.058,48, non trova corrispondente copertura nell'articolo 12 del provvedimento.

Segnala, inoltre, l'esigenza di sopprimere nel testo la parte relativa all'attribuzione dell'indennità di trasferta ai magistrati prevista dall'articolo 11 del provvedimento, in quanto l'analoga previsione e la corrispondente copertura risultano inserite nell'articolo 3, comma 79, del disegno di legge finanziaria all'esame della Camera dei deputati, come modificato dal maxi-emendamento 6.200 del Governo.

Mentre non ha osservazioni da formulare sugli altri emendamenti all'articolo 2, relativamente alla nuova formulazione della clausola di copertura finanziaria contenuta nell'emendamento 12.800, osserva che non risulta accettabile la clausola di salvaguardia indicata nel comma 1, relativamente all'istituzione ed al funzionamento delle commissioni di concorso (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), punti 5, 6, 11, 12 e 15, nonché lettera *l*), punto 6), né quella contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, riguardante la riforma dei consigli giudiziari e l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione (di cui all'articolo 4, lettere *f*) e *g*). A suo avviso, infatti, non è condivisibile l'eventuale utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per i capitoli che non hanno la caratteristica di spese obbligatorie.

Per quanto concerne poi gli emendamenti segnalati dal relatore, esprime avviso contrario sulle proposte 1.100, 1.103, 1.104, 1.0.100, 2.500, 2.187, 2.198, 2.107, 2.108, 2.202, 2.109a, 2.181a, 2.511, 2.196, 2.197, 3.100, 3.116, 3.120, 3.106, 3.109, 3.110, 3.111, 3.300, 3.502, 3.123, 3.117, 4.103, 4.107, 4.108, 4.113, 4.121, 4.123, 4.124, 4.125, 4.101, 7.512, 8-bis.103, 8-bis.106, 11.101, 11.500, 11.0.500, 11.501 (testo 2) e 13.0.500, in quanto ritenuti suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura. Si rimette invece alla Commissione bilancio per quanto concerne i rimanenti emendamenti.

Il ministro CASTELLI, tenuto conto delle segnalazioni del sottosegretario Maria Teresa Armosino, preannuncia il ritiro dell'emendamento 2.700 relativo ai cosiddetti *court manager* ed esprime avviso favorevole alla soppressione dell'articolo 11 del testo sull'indennità di trasferta per i magistrati, tenuto conto che la stessa norma è già inserita nel disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI osserva che, relativamente al disegno di legge in oggetto, che reca numerose deleghe al Governo per il riordino del sistema giudiziario, si pone il problema di assicurare l'efficacia nel tempo della copertura finanziaria, in relazione ai futuri decreti legislativi di attuazione che, essendo emanati in un momento successivo all'approvazione del disegno di legge, potrebbero determinare maggiori oneri che non

sono al momento esattamente quantificabili. Sorge, quindi, la necessità di introdurre, in via prudenziale, un'idonea clausola di salvaguardia che tenga conto del suddetto sfasamento temporale tra la legge delega e i decreti delegati.

Rileva, tuttavia, che una clausola di salvaguardia, conforme alla prassi sin qui seguita dalla Commissione, sulla quale peraltro la Commissione stessa da tempo aveva espresso rilievi, non può non essere oggetto di una riflessione metodologica aggiuntiva per quanto riguarda una legge delega, in quanto concepita per l'ipotesi di una legge con oneri obbligatori per la quale sin dall'entrata in vigore si possa determinare una copertura e che, ciononostante, possa continuare ad essere attuata nelle more degli effetti del monitoraggio (ossia dell'entrata in vigore della copertura supplementare con legge finanziaria, secondo lo schema attuato finora) attingendo eventualmente al fondo di riserva. Il caso della legge delega è diverso, in quanto l'entrata in vigore dei suoi effetti è procrastinata nel tempo dipendendo dall'entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, per cui appare incongruo prevedere con largo anticipo la possibilità dell'esubero di oneri obbligatori rispetto alla copertura.

Il fatto è che, trattandosi di oneri obbligatori, l'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge n. 468 del 1978 prevede l'indicazione dell'onere a regime come salvaguardia nel tempo della congruità iniziale tra onere e copertura, come puntualmente indicato dalla norma in esame, ma vero è pure che l'inadeguato coordinamento tra il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11-*ter* della medesima legge con l'indicato articolo 11-*quater*, comma 3, lascia in qualche modo irrisolto il problema della valenza giuridica dell'indicazione dell'onere a regime rispetto alla bipartizione della spesa tra tetto di spesa e previsione di spesa con clausola di salvaguardia. Infatti, da un lato l'onere a regime ha gli effetti del tetto di spesa, ma dall'altro funge anche da clausola di salvaguardia, in quanto concepito appunto con lo scopo di impedire che nel tempo un onere ecceda la copertura indicata nella singola legge.

Al di là delle questioni specifiche concernenti il provvedimento in esame, ritiene che la Commissione possa comunque tornare, in seguito, ad approfondire il tema, sempre più importante, del rapporto tra leggi delega e clausola di salvaguardia, data la notevole frequenza con cui si riscontra tale problematica.

Preso atto delle osservazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal Governo, ritiene quindi che nella formulazione del parere da rendere sul testo debba essere inserita, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una condizione di soppressione degli articoli 8-*bis*, 10 e 11, nonché un'adeguata clausola di salvaguardia che, nel senso prima precisato, possa tenere conto, in via prudenziale, delle eventuali eccedenze di spesa che si potrebbero manifestare in futuro in relazione allo sfasamento temporale tra legge delega e decreti legislativi di attuazione.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che è pervenuta la proposta 1.0.100 (testo 2), che riformula il testo originario predisponendo un'adeguata copertura. Di conseguenza, ritiene che la Commissione possa

esprimere parere di nulla osta sul suddetto emendamento. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 8-*bis*, osserva che la copertura proposta a valere su una quota della massa dei procedimenti fallimentari chiusi nell'anno potrebbe essere di per sé capiente; tuttavia, preso atto della contrarietà del Governo ed in mancanza di adeguati elementi di quantificazione, conviene sull'opportunità di rendere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone altresì di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli altri emendamenti segnalati dal relatore suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, ad eccezione degli emendamenti 2.500, 2.107, 2.108, 3.106, 3.109, 3.110 e 4.101, sui quali il parere dovrebbe essere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in quanto non accertabile la perfetta neutralità finanziaria sebbene gli eventuali effetti correlati appaiano di entità non significativa, e dei rimanenti, sui quali invita invece la Commissione a rendere parere non ostativo.

Il relatore NOCCO (*FI*) formula, pertanto, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- a) che siano soppressi gli articoli 8-*bis*, 10 e 11;
- b) che all'articolo 2, comma 1, lettera o), ai numeri 2) e 3) le parole «classe stipendiale» siano sostituite dalle seguenti: «classe di anzianità»;
- c) che all'articolo 9, comma 1, alle lettere h) e i), dopo le parole: «prevedere» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato»;
- d) che venga approvato l'emendamento 12.800 sostituendo i commi con seguenti:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall'anno 2004; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 5), 6), 11), 12) e 15) nonché lettera l), numero 6) è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 1.716.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall'anno 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per il trattamento economico del personale docente, euro 4.860.000 a decorrere dall'anno 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al

funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) e 132.000 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m).

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, la spesa prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al comma 1, lettera a), e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettere f) e g).

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, la spesa prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall'anno 2004.

5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 18.305.229 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio dell'attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4, 6, e 11, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.103, 1.104, 2.187, 2.198, 2.202, 2.109a (testo corretto), 2.181a, 2.111, 2.116, 2.123, 2.129, 2.511, 2.196, 2.197, 3.100, 3.116, 3.120, 3.111, 3.502, 3.117, 3.123, 4.103, 4.107, 4.108, 4.113, 4.121, 4.123 (testo 2), 4.124, 4.125, 5.104, 7.512, 8-bis.103, 8-bis.106, 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.106a, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.115, 10.500, 11.101, 11.500, 11.0.500 (testo 2), 11.501 (testo 2), 13.0.500, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti 2.500, 2.107, 2.108, 3.106, 3.109 e 3.110, 4.101, sui quali il parere è contrario.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) rileva che il problema sollevato dal Presidente è assai complesso, concordando con la necessità di approfondirlo meglio in una fase successiva. Osserva, tuttavia, che la procedura della clausola di salvaguardia proposta sembra configurare soluzioni non

idonee: nel caso delle leggi ordinarie, infatti, per gli oneri configurati a previsione di spesa vi è normalmente una relazione tecnica che illustra la quantificazione degli oneri stessi e la relativa copertura, a fronte della quale ha certamente senso l'apposizione di una clausola di salvaguardia.

Sottolinea, tuttavia, che il decreto-legge n. 194 del 2002 (decreto «taglia-spese») ha reso molto più complessa e rigida tale procedura, che non può in ogni caso trovare applicazione nel caso delle leggi delega, dato che i decreti legislativi di attuazione emanati in una fase successiva portano oneri necessariamente incerti e non quantificabili preventivamente. Esprime pertanto dubbi sull'efficacia della clausola di salvaguardia prefigurata dal relatore nel caso della suddetta legge delega, specialmente per quanto concerne le spese di carattere obbligatorio come gli oneri relativi agli stipendi del personale, che hanno natura rigida e non comprimibile. Chiede pertanto al Governo e al relatore di chiarire meglio il funzionamento del suddetto meccanismo di salvaguardia.

Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore in quanto, pur apprezzando l'inserimento di una clausola di salvaguardia volta a prevenire, in via prudenziale, eventuali eccedenze di spesa che dovessero manifestarsi nel momento della successiva emanazione dei decreti legislativi, ritiene che la clausola stessa sia insufficiente ad assicurare l'invarianza degli oneri, con particolare riguardo alle spese di natura obbligatoria.

Il senatore FERRARA (FI), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritiene non condivisibili le critiche precedentemente avanzate dal senatore Caddeo sull'efficacia del meccanismo di controllo della spesa introdotto dal decreto «taglia-spese», che ha invece consentito, a suo avviso, un più efficace monitoraggio della spesa pubblica e anche una più chiara e trasparente elaborazione della legge finanziaria. Per quanto concerne il problema degli eventuali oneri legati al diverso momento di entrata in vigore della legge delega e dei relativi decreti legislativi di attuazione, sottolinea che la soluzione prospettata dal relatore con l'apposizione della citata clausola di salvaguardia appare sufficientemente adeguata, ferma restando comunque la disponibilità ad approfondire il tema in una fase successiva.

La Commissione approva, infine, la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 10,05.

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)

RELAZIONE TECNICA NUOVO TESTO
LICENZIATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Art. 2.

(Concorsi per uditori giudiziari. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)

Prevede la modifica della disciplina per l'accesso in carriera della magistratura ordinaria nonché la disciplina della carriera economica e funzionale dei magistrati e l'accesso alle funzioni di legittimità.

La carriera economica dei magistrati, legata al solo decorso del tempo, è articolata in sette classi di anzianità che corrispondono all'attuale meccanismo di progressione di carriera economica dei magistrati; in tal senso, non si determinano nuovi oneri a carico dello Stato.

Maggiori oneri possono derivare dalla possibilità di accesso alle funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera *i*) n. 8.2) e 10.2); in tal caso i magistrati vengono inseriti nella quinta classe di anzianità.

Ulteriori oneri derivano dalla possibilità, per i magistrati, di accedere alle funzioni di legittimità a seguito del concorso di cui alla lettera *i*) n. 13; in tal caso, detti magistrati vengono inseriti nella sesta classe di anzianità.

Non si prevedono viceversa oneri, di natura stipendiale, per il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, se non quelli connessi al funzionamento delle relative commissioni.

Si prevede l'istituzione delle seguenti commissioni:

- 1) commissione di esame alle funzioni giudicanti, costituita da cinque magistrati nonché da tre professori universitari;
- 2) commissione di esame alle funzioni requirenti costituita da cinque magistrati nonché da tre professori universitari;
- 3) commissione di esame per le funzioni giudicanti di secondo grado costituita da sei magistrati più tre professori universitari;
- 4) commissione di esame per le funzioni requirenti di secondo grado costituita da sei magistrati più tre professori universitari;

5) commissione di esame per le funzioni di legittimità composta da cinque magistrati più tre professori universitari;

6) commissione di esame alle funzioni direttive composta da dieci magistrati più tre professori universitari.

Il costo di funzionamento delle commissioni è stato così determinato:

a) si prevede mediamente un numero di dodici sedute all'anno per ciascuna delle commissioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), di 5 sedute all'anno per la commissione di cui al punto 5) e di 10 sedute all'anno per la commissione di cui al punto 6);

b) si prevede di corrispondere a ciascun componente un gettone di presenza lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, di euro 376,87 a seduta;

c) si prevede un rimborso spese, per i componenti fuori sede, di euro 522,00 comprensivo del costo medio del viaggio andata e ritorno (250 euro), dell'alloggio (150 euro – un pernottamento) e del vitto (122 euro – due giornate);

d) si ipotizza che i componenti fuori sede siano pari ai 2/3 del totale dei componenti;

e) il numero dei magistrati partecipanti ai concorsi per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa è pari a 160 unità e si prevede una spesa unitaria media per trasferta pari ad euro 310,00 (un giorno di permanenza: 60 euro vitto, 150 euro pernottamento, 100 euro costo medio eventuale viaggio);

f) il numero dei partecipanti ai concorsi per il conseguimento alle funzioni di secondo grado (requirenti e giudicanti) è stimato in 330 unità in relazione alle vacanze esistenti; il numero dei partecipanti per il conseguimento delle funzioni di legittimità è stimato in 54 unità. Per detti magistrati è previsto lo stesso trattamento di cui al punto e) (310,00 euro).

CONCORSO PER PASSAGGIO DA FUNZIONE GIUDICANTE A REQUIRENTE E VICEVERSA

N. 2 commissioni

N. 8 componenti per ciascuna commissione di cui 5 fuori sede

N. 12 sedute all'anno

Euro 898,87 costo per componente per ciascuna seduta (comprese le spese di trasferta)

Costo annuo per commissione 67.499,52 euro

Costo annuo delle due commissioni 134.999,04 euro

160 numero partecipanti ai concorsi

Euro 310,00 costo per partecipante

Costo complessivo partecipanti euro 49.600,00

Costo complessivo massimo dei due concorsi euro 184.599,04

CONCORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI
DI SECONDO GRADO GIUDICANTI E REQUIRENTI

N. 2 commissioni
N. 9 componenti per ciascuna commissione di cui 6 fuori sede
N. 12 sedute all'anno
Euro 898,87 costo per componente per ciascuna seduta (comprese le spese di trasferta)
Costo annuo per commissione 78.285,96 euro
Costo annuo delle due commissioni 156.571,92 euro
330 numero partecipanti ai concorsi
Euro 310,00 costo per partecipante
Costo complessivo partecipanti euro 102.300,00
Costo complessivo massimo dei due concorsi euro 258.871,92

CONCORSO PER IL CONSEGUIMENTO
DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

N. 1 commissioni
N. 8 componenti per ciascuna commissione di cui 5 fuori sede
N. 5 sedute all'anno
Euro 898,87 costo per componente per ciascuna seduta (comprese le spese di trasferta)
Costo annuo per commissione 28.124,80 euro
54 numero partecipanti ai concorsi
Euro 310,00 costo per partecipante
Costo complessivo partecipanti euro 16.740,00
Costo complessivo massimo del concorso euro 44.864,80

CONCORSO PER IL CONSEGUIMENTO
DELLE FUNZIONI DIRETTIVE

N. 1 commissioni
N. 13 componenti per ciascuna commissione di cui 8 fuori sede
N. 10 sedute all'anno
Euro 898,87 costo per componente per ciascuna seduta (comprese le spese di trasferta)
Costo annuo per commissione 90.753,10 euro
50 numero partecipanti ai concorsi
Euro 310,00 costo per partecipante
Costo complessivo partecipanti euro 15.500,00
Costo complessivo massimo del concorso euro 106.253,80

Per la determinazione degli oneri di natura stipendiale per il personale di magistratura che accede alle funzioni di secondo grado dopo otto anni di esercizio delle funzioni requirenti e giudicanti e nelle funzioni di legittimità dopo 15 anni di carriera, le disposizioni prevedono:

l'attribuzione della V classe di anzianità per le funzioni di secondo grado;

l'attribuzione della VI classe di anzianità per le funzioni di legittimità.

Si prevede che siano assegnati non più di 100 posti per le funzioni di secondo grado (requirente e giudicante) e non più di 14 posti per le funzioni di legittimità.

L'onere massimo conseguente all'inquadramento anticipato nelle classi di anzianità sopra indicate è pari complessivamente a euro 2.462.899,32 così determinato:

I - differenza stipendiale per l'accesso alle funzioni di secondo grado euro 20.750,87 per 100 unità = euro 2.075.087,00;

II - differenza stipendiale per l'accesso alle funzioni di legittimità euro 27.700,88 per 14 unità = euro 387.812,32.

Complessivamente gli oneri per le commissioni di esame e per le differenze di natura stipendiali ammontano a *euro 3.057.488,18 annui*.

ISTITUZIONE DEI *MANAGER* PRESSO ALCUNE CORTI D'APPELLO

Si prevede la istituzione della figura del Court manager presso alcune Corti di Appello (Milano, Napoli, Roma e Palermo) nonché la creazione di una struttura di diretto supporto all'attività del suddetto manager, al fine di consentire la gestione delle risorse di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto.

Al Court Manager viene attribuita la retribuzione di un dirigente generale. La struttura di supporto prevede l'utilizzo delle seguenti unità:

due unità C2; tre unità C1; tre unità B3 e tre unità B2.

Nell'espletamento della sua attività il Court Manager potrà avvalersi oltre che del personale appartenente alla struttura di diretto supporto, anche del personale impegnato nei servizi amministrativo-contabili della Corte.

Il costo annuo previsto per una Corte d'Appello viene così determinato:

	Unità	Costo unitario (€)	Costo totale (€)
Dirigente generale	1	178.668,00	178.668,00
C2	2	36.848,82	73.697,64
C1	3	33.794,23	101.382,69
B3	3	30.517,21	91.551,63
B2	3	28.544,22	85.632,66
TOTALE			352.264,62

Il costo annuo del personale, comprensivo di IRAP ed oneri sociali, per i quattro distretti di Corte di Appello, Milano, Napoli, Roma e Palermo è il seguente:

euro 352.264,62 x 4 = euro 1.409.058,48.

Per l'approntamento degli uffici destinati ad accogliere le strutture nelle quali opereranno i dirigenti generali ed il personale di supporto, si prevede il seguente onere di primo impianto, da acquisire in locazione finanziaria:

n. uffici da arredare ed attrezzare: 16 (4 uffici per ogni Corte d'Appello);

costo unitario per arredi ed attrezzature (canone di locazione) euro 20.000,00;

costo totale: euro 20.000,00 x 16 = euro 320.000,00.

Complessivamente, la sperimentazione del manager di Corte di Appello per i quattro distretti previsti, comporta un onere annuo pari a euro 1.729.058,48.

Art. 3.

(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)

L'articolo 3 determina maggiori oneri in relazione alle spese di approntamento e funzionamento della Scuola superiore della magistratura e delle sedi decentrate, ai compensi ai docenti, alle spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti nonché alle spese di funzionamento del Comitato direttivo.

L'istituzione della Scuola superiore della magistratura e delle eventuali tre sedi decentrate con competenza interregionale comporta i seguenti oneri:

A) *Arredi e attrezzature da acquisire tramite locazione finanziaria*

Sede centrale euro 816.000,00 all'anno;

Sedi decentrate euro 300.000 all'anno per ciascuna sede.

B) *Spese di funzionamento*

Sede centrale euro 1.933.500,00 all'anno;

Sedi decentrate euro 600.000,00 per ciascuna sede.

C) *Trattamento economico del personale docente*

Si prevede una retribuzione annua lorda di almeno euro 140.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per un corpo docente complessivo (comprese le sedi decentrate) di n. 20 unità:

euro 140.000,00 x 20 = euro 2.800.000,00 annue.

D) *Spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti*

Si prevedono n. 3 corsi di tirocinio per gli uditori giudiziari per una durata media di 96 giornate aula ed un numero di 30 partecipanti per ciascun corso nonché n. 47 corsi di aggiornamento professionale per i magistrati della durata media di 6 giornate aula ed infine n. 10 corsi di formazione alle funzioni di II grado e alle funzioni di legittimità della durata media di 15 giornate aula. Il rimborso delle spese di vitto e alloggio è stato stimato in misura pari a euro 200,00 giornalieri e il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a euro 100,00, andata e ritorno con un rientro ogni tre giornate aula.

Pertanto prevedendo un numero di 30 partecipanti per ciascun corso, si determina un onere annuo di euro 4.860.000,00 così specificato:

3 corsi x 96 giornate per 30 partecipanti x euro 200,00 = euro 1.728.000,00;

47 corsi x 6 giornate per 30 partecipanti x euro 200,00 = euro 1.692.000,00;

10 corsi x 15 giornate per 30 partecipanti x euro 200,00 = euro 900.000,00;

3 corsi x 12 rientri per 30 partecipanti x euro 100,00 = euro 108.000,00;

47 corsi x 2 rientri per 30 partecipanti x euro 100,00 = euro 282.000,00;

10 corsi x 5 rientri per 30 partecipanti x euro 100,00 = euro 150.000,00.

E) *Comitato direttivo*

Sarà composto da n. 7 membri tra magistrati, professori universitari e avvocati, nel cui ambito è scelto il direttore della scuola. Si prevede l'attribuzione di una particolare indennità pari a euro 20.000,00 annui lordi per il direttore nonché l'attribuzione di un compenso forfettario per ciascuna seduta di euro 600,00 (importo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) per tutti i componenti, per un massimo di 22 sedute all'anno. L'importo forfettario riveste carattere di onnicomprensività. Si precisa che il numero delle sedute annue del Comitato direttivo è

stato rideterminato in 22 rispetto alle 44 della relazione tecnica originaria, in quanto parte delle attività del Comitato direttivo viene svolta dagli istituendi Comitati in gestione, per la cui istituzione si è proceduto alla quantificazione degli oneri come indicato al punto F):

euro 600,00 x 7 x 22 sedute = euro 92.400,00;
indennità Direttore: euro 20.000,00;
costo complessivo Comitato direttivo: euro 112.400,00.

F) *Comitato di gestione*

La norma prevede l'articolazione della Scuola superiore della magistratura in due sezioni, una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati. La lettera *m*) dell'articolo 3 prevede che per ciascuna sezione, sia istituito un Comitato di gestione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, nonché a definire i contenuti di ciascuna sessione, individuare i docenti, seguire lo svolgimento delle sessioni, presentare relazioni consuntive. Si prevede che i componenti, nominati dal Comitato direttivo, siano in numero non superiore a 5 unità, che il numero massimo delle sedute annue sia pari a 22 e che venga attribuito a ciascun componente, per ciascuna seduta, un compenso forfettario di euro 300 (importo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione). L'importo forfettario riveste carattere di onnicomprensività:

euro 300,00 x 5 x 2 x 44 sedute = euro 132.000,00;
costo complessivo Comitati di gestione: euro 132.000,00.

Complessivamente le spese per l'approntamento ed il funzionamento della Scuola superiore e delle sedi decentrate sono state quantificate in euro 13.353.900,00 all'anno.

Si precisa che al funzionamento della scuola sarà destinato personale amministrativo già in servizio presso l'amministrazione giudiziaria e che allo stesso non si prevede di corrispondere trattamento di missione.

Art. 4.

(Riforma dei Consigli giudiziari, ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione)

Il maggiore onere è determinato dalla corresponsione del gettone di presenza ai soli componenti laici dei Consigli giudiziari.

L'istituzione di un Consiglio direttivo presso la Corte Suprema di Cassazione composto da 9 unità di cui 1/3 (3 unità) rappresentato da componenti laici nominati tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche e avvocati determina il seguente onere annuo:

gettone di presenza: 258,23;
unità: 3;
sedute 2 x 11 mesi: 22;
totale 17.043,18.

La partecipazione, all'interno dei Consigli giudiziari presso le Corti di Appello, di n. 4 componenti laici determina il seguente annuo:

gettone di presenza:	206,58;
unità:	4;
sedute 2 x 11 mesi:	22;
Corti di appello:	26.
totale	472.655,04.

L'onere complessivo annuo viene determinato in euro 489.700,00 (importo arrotondato)

Si precisa che non si prevede di corrispondere trattamenti di missione ai componenti dei Consigli giudiziari.

Art. 6.

(Modifiche all'organico della Corte di Cassazione)

L'articolo in questione al comma 1 lettera *a*) la soppressione di complessivi 37 posti di magistrato di appello, di cui 15 destinati alla Corte di Cassazione e 22 destinati alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e, l'istituzione, in loro vece di altrettanti posti di magistrato di Cassazione. Il relativo costo è pari a 1.258.000,00n euro annui determinato dalle differenze stipendiali tra magistrati di appello e magistrati di cassazione (onere unitario differenziale 0 34.000,00 euro) per numero 37 posti.

Il comma 1 lettera *b*), sopprime 15 posti di magistrato di appello destinati alla Corte di Cassazione e istituisce, in loro vece, altrettanti posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di Cassazione. Il relativo risparmio, pari a 379.860,00 euro annui, deriva dalle differenze stipendiali unitarie, pari a 25.324,00 euro, per numero 15 posti e viene evidenziato ai soli fini conoscitivi, in quanto non concorre, quale somma algebrica, alla quantificazione dell'onere finale.

Il comma 1 lettera *d*), determina maggiori oneri, pari alle differenze stipendiali spettanti ai magistrati di tribunale in servizio presso l'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione che, in possesso di particolari requisiti, possono accedere ai posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità senza necessità di esperire procedure concorsuali.

Posto che le unità interessate siano in numero di 5 e che la differenza stipendiale sia pari a 29.228,29 euro, il maggiore onere è pari a 146.141,45.

Il costo dell'articolo è pertanto pari a 1.404.141,45 euro annui.

Art. 8-bis.

(Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice)

L'articolo in esame prevede, in via sperimentale, l'istituzione dell'ufficio del giudice e l'introduzione della figura dell'ausiliario dello stesso. Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti finanziari, si evidenzia quanto segue:

1. l'istituzione dell'ufficio si configura non come creazione di nuove strutture o spazi bensì come ripartizione organizzativa adottata per una migliore distribuzione tecnica del lavoro del magistrato; sotto l'a-

spetto giuridico, la norma legislativa si limita a determinare la sfera delle funzioni dell'ufficio stesso, attribuendo all'ausiliario del giudice funzioni di mero supporto cioè lo svolgimento di attività connesse alla raccolta della documentazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale per lo studio delle questioni sottoposte all'esame del magistrato nonchè a altre attività di assistenza e collaborazione agli adempimenti del giudice, in tale senso, può ragionevolmente ritenersi che l'istituzione dell'ufficio non determini nuovi oneri finanziari.

2. per quanto concerne l'introduzione della nuova figura di ausiliario del giudice, dalla norma non si evince se l'assunzione possa assimilarsi ad una collaborazione coordinata continuativa ovvero a un contratto a tempo determinato. Purtroppo le caratteristiche di atipicità dei contratti evidenziate al punto *m*) del comma 1 articolo 8-*bis* farebbero propendere per la prima ipotesi. Per la quantificazione degli oneri derivanti della I^a ipotesi si è tenuto conto:

- a) del numero degli ausiliari stabilito nel numero di 2250 unità;
- b) della retribuzione mensile netta, per tredici mensilità pari a euro 1.032, nonchè delle imposte e degli oneri previdenziali;
- c) della rivalutazione della retribuzione su base annua, calcolata sulla media degli indici rilevati nell'ultimo triennio 2001-2003.

Gli oneri complessivi, tenuto conto di un importo medio annuo di 23.647,83 euro ammontano a euro 53.207.617,50 per l'anno 2004, euro 54.112.147,00 per l'anno 2005, euro 54.923.829,21 per l'anno 2006.

Si evidenzia infine che gli oneri derivanti dal presente articolo, trovano solo parziale copertura nelle modalità di provvista dei fondi derivanti dall'introduzione di una imposta pari al tre per cento dell'ammontare della massa attiva delle procedure fallimentari, pari complessivamente a euro 39.716.760,00 a fronte di un attivo complessivo di euro 1.323.892.000,00 (dato ISTAT anno 2000).

Art. 11.

(Indennità di trasferta)

Ai magistrati effettivamente nell'esercizio delle *funzioni di legittimità* presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei Conti e la relativa Procura Generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale. La quantificazione dell'onere relativo, è calcolata secondo il prospetto *allegato a*) relativa ai magistrati presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale; secondo il prospetto *allegato b*) relativamente ai magistrati presso il Consiglio di Stato e la Corte dei

Conto. Ai fini del calcolo sono utilizzate, in funzione delle qualifiche, le seguenti diarie:

Magistrati presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura Generale, allegato a)

euro 28,82 Importo spettante al Presidente di Sezione di Cassazione e Superiori;

euro 24,12 Importo spettante al magistrato di Cassazione.

Magistrati presso il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, allegato b)

euro 28,82 Importo spettante al Presidente di Sezione di Cassazione e Superiori;

Complessivamente, l'articolo in esame determina oneri come di seguito indicati:

Anno 2004 e a regime: euro 3.844.206,00.

CAPO TERZO

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

(Copertura finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), punti 2) e 3), è autorizzata la spesa massima di 2.462.899 euro a decorrere dall'anno 2004; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), punti 5), 6), 11), 12) e 15) nonché lettera l), punto 6) è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall'anno 2004; per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 4-bis è autorizzata la spesa massima di 1.729.058 euro, di cui 1.409.058 euro per gli oneri connessi al trattamento economico del personale e 320.000 euro per gli oneri connessi alle spese di allestimento degli uffici.

2. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 1.716.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dal 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dal 2004 per il trattamento economico del personale docente, euro 4.860.000 a decorrere dal 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) e

132.000 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m*).

3. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di euro 489.700 a decorrere dall'anno 2004, 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera *a*), 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi alle lettere *f*) e *g*).

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa massima di 1.404.141 euro a decorrere dall'anno 2004.

5. Per le finalità di cui all'articolo 11 è autorizzata la spesa massima di 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 23.878.493 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 23.092.283 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riepilogo degli oneri	2004 e a regime (euro)
Scuola formazione	13.353.900
Funzionamento commissioni, carriera economica magistrati e <i>manager</i> presso le Corti d'appello	4.786.546
Modifiche organico Corte di Cassazione	1.404.141
Funzionamento Consigli giudiziari	489.700
Indennità magistrati ordinari di legittimità	3.057.996
Indennità magistrati del Consiglio di Stato e delle sezioni cen- trali della Corte dei Conti	786.210
TOTALE	23.878.493

ALLEGATO A

CALCOLO DELL'INDENNITÀ
A FAVORE DEI MAGISTRATI ORDINARI DI LEGITTIMITÀ

Magistrati di legittimità	Indennità di trasferta x 20 gg	Unità	Onere
<i>Corte suprema di Cassazione</i>			
Primo Presidente	576,40	1	6.340,40
Presidente aggiunto	576,40	1	6.340,40
Presidenti di sezione	576,40	54	342.381,60
Consiglieri di Cassazione	482,40	294	1.560.081,60
<i>Procura generale presso la Corte di Cassazione</i>			
Procuratore generale di Cassazione	576,40	1	6.340,40
Avvocato generale di Cassazione	576,40	6	38.042,40
Sostituto Procuratore generale	482,40	65	344.916,00
Mesi	11		
TOTALE		€	2.304.442,80
IRAP (8,50%) + PREVIDENZIALI (24,20%).		€	753.553,00
TOTALE		€	3.057.996,00

ALLEGATO B

CALCOLO DELL'INDENNITÀ A FAVORE DEI MAGISTRATI
DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLE SEZIONI CENTRALI
DELLA CORTE DEI CONTI

Qualifica	Consiglio di Stato Sez. giurisdizionali	Sez. centrali Corte dei conti	Costo lordo <i>pro capite</i>	Costo lordo totale
Presidente Capo – Presidente di Sezione – Consiglieri con oltre 4 anni di anzianità nella qualifica	61	63	€ 576,40x11= € 6.340,40 annui	€ 786.210
Consiglieri con meno di 4 anni	0	0	€ 482,40x11= € 5.306,4 annui	0

TOTALE € 786.210

(ovvero lire 1.522.314.000)

per un numero di beneficiari pari a 124, di cui:

Consiglio di Stato (61):

1 Presidente Capo,
9 Presidenti di Sezione giurisdizionale,
45 Consiglieri di Sezione giurisdizionale,
6 Presidenti e Consiglieri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Corte dei Conti (63):

1 Presidente Capo,
5 Presidenti di Sezione giurisdizionale centrale,
26 Consiglieri di Sezione giurisdizionale centrale,
1 Procuratore generale,
20 Sostituti procuratori generali,
1 Presidente della Sezione di appello per la Sicilia,
6 Consiglieri della Sezione di appello per la Sicilia,
3 Sostituti procuratori generali presso la Sezione di appello per la Sicilia

N.B.: si tratta di una stima prudenziale, ove tutti avessero un'anzianità di oltre 4 anni

264ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2644) Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in titolo, nonché i relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per i profili di competenza, segnalando che i commi 7 e 8 dell'articolo 1 trasferiscono, per l'anno 2004, il potere di variare l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette dalla competenza del Ministro dell'economia e delle finanze a quella dell'autorità amministrativa di settore (Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato). Al tempo stesso, segnala l'esigenza di verificare la compatibilità di tale norma con quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, del disegno di legge finanziaria all'esame dell'altro ramo del Parlamento, come modificato dal maxi-emendamento 2.150, in base al quale, a decorrere dal 2004, la suddetta aliquota è aumentata in modo da assicurare maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro. In relazione agli emendamenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MOLGORA precisa che i commi 7 e 8 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo attengono ad una modifica della modalità di esercizio del potere già attribuito al Ministro delle finanze, mentre la modifica introdotta nel disegno di legge finanziaria 2004 si limita a modificare l'ammontare delle maggiori entrate da acquisire all'erario nel corso dell'anno 2004. Pertanto rileva che non vi sono osservazioni sul testo. Concorda, infine, con il relatore in merito all'assenza di osservazioni sugli emendamenti.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore GRILLOTTI (*AN*), interviene il senatore MICHELINI (*Aut*) per rilevare che la determi-

nazione delle aliquote dovrebbe rientrare a pieno titolo nella competenza dello Stato e non in quella di un soggetto amministrativo quale il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Una siffatta previsione compromette la possibilità di governare le entrate indicate nel bilancio dello Stato. Osserva, inoltre, che il gettito dell'imposta sui tabacchi è devoluto alle regioni a Statuto speciale ed una eventuale riduzione di tale gettito deve essere compensata con equivalenti trasferimenti da parte dello Stato alle suddette regioni. Pertanto, ove venisse effettuata una riduzione dell'aliquota sui tabacchi ad opera dell'amministrazione dei Monopoli di Stato si determinerebbe un maggior onere a carico del bilancio dello Stato equivalente ai maggiori trasferimenti da effettuare a favore delle regioni a Statuto speciale. Ritiene, pertanto, che la norma in questione possa comportare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI condivide le considerazioni svolte dal sottosegretario Molgora, non rilevando profili critici sulle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, in merito alla certezza delle entrate. Propone, tuttavia, di esprimere parere contrario sul comma 7 dell'articolo 1, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in quanto lo stesso conferisce la potestà di variare l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette in capo ad un'autorità amministrativa e non di Governo.

Il sottosegretario MOLGORA ribadisce che la possibilità di variare le aliquote delle imposte di consumo sui tabacchi lavorati è già stata più volte delegata al Ministro dell'economia e delle finanze e che è già in vigore una norma che stabilisce la procedura per la variazione delle aliquote stesse (articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825).

Preso atto dei chiarimenti emersi nel dibattito, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione del comma 7 dell'articolo 1, sul quale il parere è contrario, in quanto lo stesso conferisce la potestà di variare l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette in capo ad un'autorità amministrativa e non di Governo. La Commissione, inoltre, esprime parere non ostativo sugli emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2644) Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) illustra, per i profili di competenza, gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando che l'emendamento 1.100 sembra recare nuovi o maggiori, in

quanto elimina il termine del 31 dicembre 2003, per l'esenzione ai fini IVA, delle prestazioni rese nei confronti delle banche dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA conviene con le osservazioni svolte dal relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo ad eccezione della proposta 1.100, sulla quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, comunica che è stato trasmesso l'emendamento 10.800, il quale risulta idoneo a recepire la condizione posta sull'articolo 10 del disegno di legge in titolo ed indicata nel parere reso nella odierna seduta antimeridiana.

Propone, pertanto, di rendere un parere non ostativo sulla proposta citata.

Il sottosegretario MOLGORA segnala che la soppressione dell'articolo 10 indicata nel parere reso dalla Commissione nella giornata odierna dovrebbe essere riferita esclusivamente al comma 2 del predetto articolo, in quanto i rilievi formulati nelle scorse sedute non avevano a riferimento le disposizioni contenute nel comma 1 che risultano assolutamente eterogenee e prive di profili finanziari rispetto a quelle del comma 2.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il presidente AZZOLLINI formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 10.800, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, segnalando, a parziale rettifica del parere reso in data odierna sul testo del disegno di legge in titolo, che risulta idoneo a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 10 del disegno di legge».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza, segnalando il comma 2 dell'articolo 22 in quanto prevede che dagli oneri recati dagli articoli 2, comma 3, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1 (comportanti nuovi adempimenti a carico dei gestori di impianti sciistici), non debbano derivare maggiori spese per gli enti locali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di innalzare le tariffe. Al riguardo, occorre acquisire conferma della possibilità di assicurare, attraverso le tariffe, l'effettività della suddetta invarianza sia nel caso di partecipazione dell'ente territoriale nella società o consorzio di gestione sia nel caso in cui l'ente locale sia proprietario degli impianti stessi. Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, rileva, altresì, che occorre acquisire conferma che non si tratti di oneri di carattere permanente (nel qual caso andrebbe quantificato l'onere per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale rinviando eventualmente la quantificazione dell'onere a regime, a decorrere dal primo anno successivo al suddetto periodo, alla tabella C della legge finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge n. 468 del 1978), bensì di interventi di conto capitale limitati all'anno 2003. Rileva altresì che occorre valutare l'opportunità di assicurare un coordinamento della richiamate norme di spesa indicate dall'articolo 7, commi 5 e 6, con l'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante norme di «principio e coordinamento» concernenti le modalità di gestione dei contributi alle imprese. Occorre infine differire di un anno la decorrenza dell'onere recato dall'articolo 5, comma 1, ove il provvedimento venga approvato dopo la chiusura dell'attuale esercizio finanziario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, non si configurano come permanenti, bensì come interventi in conto capitale limitati all'anno 2003 e quindi rifinanziabili in tabella D della legge finanziaria. Fornisce ampie assicurazioni sulla possibilità che il meccanismo di cui all'articolo 22, comma 2, possa garantire la neutralità finanziaria del provvedimento rispetto alle disposizioni di cui gli articoli 2, 3 e 4. Concorda, infine, sull'opportunità di coordinare le disposizioni con quanto previsto dall'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 in materia di contributi alle imprese.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a rendere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, costituiscano spese in conto capitale di carattere non permanente, osservando che gli stessi derogano alla

disciplina sui contributi alle imprese definita dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, ove il provvedimento venga approvato dopo la chiusura del corrente esercizio finanziario, sia differita di un anno la decorrenza dell'onere di cui all'articolo 5, comma 1 e la relativa copertura di cui all'articolo 23, comma 1».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) fa presente che si tratta dello schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Per quanto di competenza, al fine di poterle validamente impegnare entro il 31 dicembre 2003, rileva la necessità di acquisire conferma che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative siano state interamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1. In relazione al Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), ai sensi dell'articolo 2 (il cui comma 1 prevede la creazione di una contabilità separata per la relativa gestione), posto che la copertura di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia nel limite di 500.000 euro, riguarda solo la fase di avvio (realizzazione del sistema informatico e selezione del soggetto gestore), sottolinea l'opportunità di acquisire conferma sulla congruità della copertura di cui al comma 3, costituita dagli interessi maturati sulle somme del predetto Fondo, sia per quanto riguarda i costi sostenuti a regime per le attività di controllo e monitoraggio, sia per quel che concerne gli oneri relativi alla remunerazione del soggetto gestore del Fondo, selezionato mediante gara di appalto.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea l'esigenza di rendere in tempi rapidi il prescritto parere alla Commissione di merito. Auspica, pertanto, che nella seduta antimeridiana di domani possano essere disponibili i necessari chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2005-520-A) Deputato DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRARA (*FI*) rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti segnala le proposte 1.3, 1.4, 1.106, 1.5 e 1.108, in quanto identiche o analoghe ad emendamenti sui quali la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari della proposta 1.101 in relazione alla possibilità che ampli la platea dei beneficiari del provvedimento, determinando maggiori oneri per le istituzioni universitarie. Infine, fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sull'emendamento 1.101 in quanto suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari, in coerenza, peraltro, con il parere reso dalla Sottocommissione per i pareri sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Propone, altresì, di ribadire il parere già reso sulle proposte analoghe o identiche a quelle su cui la Commissione si è già espressa in senso contrario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore e del Presidente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.108 e 1.101, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2614) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, per i profili di competenza, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

(1206-B) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala, per i profili di competenza, con riferimento al testo, che la copertura finanziaria indicata all'articolo 9, qualora il disegno di legge dovesse essere approvato nel corso del 2004, dovrà essere opportunamente riformulata a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente previsti per il triennio 2004-2006. In relazione agli emendamenti, segnala che la copertura del prefigurato incremento di un milione di euro, di cui alla proposta 9.1, dell'assegnazione annuale destinata a ciascuna delle due Autorità garanti ivi indicate, si riferisce ad un accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2003-2005 che non presenta la necessaria disponibilità di risorse. Sull'emendamento 9.3, occorre inoltre valutare se l'esplicita destinazione di quota parte (volta all'assunzione di 5 unità aggiuntive di personale) delle risorse stanziare dall'articolo 9 per l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato risulti compatibile con le altre finalità cui è destinata la suddetta autorizzazione di spesa. Rileva, infine, che non sono infine osservazioni sul restante emendamento 9.2.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ove il provvedimento sia approvato nel 2004, vengano differite corrispondentemente la decorrenza dell'onere e la copertura finanziaria

Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.3, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta del Presidente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, ove il provvedimento venga approvato dopo la conclusione del corrente esercizio finanziario, la decorrenza dell'onere e della corrispondente copertura di cui all'articolo 9 siano differiti all'anno 2004. Esprime, inoltre parere, di nulla osta sull'emendamento 9.2 e contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 9.1 e 9.3.

(1094-B) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti al disegno di legge in titolo, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti al provvedimento in esame.

(2612) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'articolo 25 del Protocollo circa gli oneri connessi all'obbligo posto a carico dell'organismo nazionale di eliminare, rimpatriare o distruggere gli organismi viventi modificati nel caso di movimento transfrontaliero illecito.

Fa presente, infine, che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Rileva pertanto che occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni circa gli effetti finanziari che possono derivare dall'articolo 25 del Protocollo da ratificare con il disegno di legge in esame, precisa che la materia è ancora in fase di definizione, tenuto conto che in sede comunitaria si stanno mettendo a punto, in specifici settori, strumenti tecnici normativi il cui eventuale onere dovrà tuttavia essere stabilito al momento della loro concreta istituzione. Fino ad allora queste attività sono da considerarsi parte delle attività generali a tutela dell'ambiente, ragion per cui si ritiene che non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Riguardo alla clausola di copertura finanziaria, osserva che la stessa risulta correttamente formulata, in quanto le spese relative all'anno 2004 e successivi sono già previste negli impegni assunti dal Governo in fase di predisposizione della legge finanziaria 2004, confermando quindi la sussistenza delle necessarie risorse nel fondo speciale richiamato nella clausola di copertura.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia voto contrario ad un'eventuale espressione di parere non ostativo sul provvedimento in titolo. Osserva, infatti, che gli interventi previsti all'articolo 25, ove concreta-

mente attuati, darebbero luogo ad ingenti oneri per il bilancio dello Stato, trattandosi di azioni notevolmente costose. Cita, a titolo di esempio, il caso della Regione Piemonte che, nel verificare la possibilità di eliminazione delle colture di mais transgenico, ha rilevato il notevole ammontare dei relativi oneri.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo fondata l'osservazione del senatore Morando circa la possibile onerosità dell'articolo 25 del Protocollo, al fine di consentire i necessari approfondimenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente, ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

33^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 7^a e 10^a riunite:

(2381) Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio; Follini ed altri; Bertucci; Paniz ed altri; Zanettin; Airaghi ed altri: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2612) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2613) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (n. 316).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 17

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della pro-

- vincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
 - CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
 - MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
 - e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463)

X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
 - Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).

- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno

e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (n. 301).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (2613) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002 (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29 Gennaio 2000 (2612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 10,30 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,86,87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 9 e 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese attraverso emissione di azioni, obbligazioni e ogni altro strumento destinato alla raccolta del risparmio sul mercato: controllo del mercato, tutela del risparmio, trasparenza ed efficienza del mercato dei titoli.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).
- Giovanni BATTAGLIA ed altri. – Disposizioni relative al personale docente della scuola (1227).
- BASILE. – Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico (1381).
- RONCONI e FORLANI. – Nuove norme in materia di personale docente (1621).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
- Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 312).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (n. 320).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
 - Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).
 - Schema di *addendum* n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 8,30 e 14

ORE 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino (n. 311).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne (1756).
- SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale (1848).

II. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

ORE 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Cursi sulle conseguenze della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) per le aziende agricole.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 21

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).

- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai*

sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

V. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 13,30

Audizione del Segretario generale del CESIS.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 18 dicembre 2003, ore 13

Seguito dell'esame della proposta del secondo documento sui commissariamenti per l'emergenza rifiuti.

Audizione di Sergio Vinciguerra, componente della Commissione di studio per la riforma del codice penale.
